

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	22
GIUSTIZIA (II)	»	27
DIFESA (IV)	»	53
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	61
FINANZE (VI)	»	67
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	87
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	92
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	96
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	102
AFFARI SOCIALI (XII)	»	106

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 20.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	121
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	131
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	163
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	164

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*)

3

SEDE REFERENTE

Martedì 14 gennaio 2014. — Presidenza del presidente della X Commissione Ettore Guglielmo EPIFANI, indi del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.45.

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 gennaio scorso.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, desidera informare degli esiti della riu-

nione congiunta degli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite svoltasi nella giornata di ieri e delle iniziative conseguentemente intraprese dalle Presidenze delle Commissioni stesse.

Nei giorni scorsi è pervenuto dal Senato, ed è stato assegnato in sede primaria alla Commissione Finanze, il disegno di legge C. 1941, di conversione del decreto-legge n. 133 del 2013, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia, la cui discussione in Assemblea inizierà lunedì 20 o martedì 21 gennaio prossimi. Tale impegno della VI Commissione impedirà, di fatto, che nei prossimi giorni possa essere proseguito e concluso, così com'era nei programmi originari, l'esame preliminare del disegno di legge di conversione del decreto al nostro esame; conseguentemente, anche la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti subirà un rinvio. Gli Uffici di presidenza delle due Commissioni, nella riunione congiunta di ieri, hanno quindi convenuto all'unanimità sulla necessità di chiedere formalmente alla Presidenza della Camera di posticipare di una settimana (dal 27 gen-

naio al 3 febbraio) l'inizio della discussione in Assemblea del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 145, consentendo così alla VI Commissione di procedere in questa settimana all'esame del disegno di legge C. 1941, e permettendo quindi alle Commissioni riunite di svolgere, nella prossima settimana, l'esame preliminare del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 145. Tale programmazione, ove ovviamente confermata dalla Presidenza della Camera, consentirà la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti a tale ultimo provvedimento per la giornata di giovedì 23 gennaio, dopo avere svolto nelle giornate precedenti l'esame preliminare. Nella settimana dal 27 al 31 gennaio saranno quindi effettuate le votazioni sulle proposte emendative, e si procederà quindi al conferimento del mandato ai relatori a riferire in Aula.

Informa quindi i colleghi di avere personalmente scritto in questi sensi al Presidente della Camera nella serata di ieri e di essere in attesa di un riscontro, che ritiene possa essere positivo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, condivide pienamente le considerazioni e le indicazioni organizzative del Presidente Epifani, ritenendo opportuno espungere dall'ordine del giorno le sedute delle Commissioni riunite previste per mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio, in considerazione dell'esigenza, per la Commissione Finanze, di esaminare prioritariamente il disegno di legge C. 1941, di conversione del decreto-legge n. 133 del 2013, che reca un insieme piuttosto complesso e controverso di disposizioni.

Ricorda, in tale contesto, che la VI Commissione procederà, nella giornata di giovedì 16, all'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze sulle tematiche affrontate dal predetto decreto-legge n. 133.

Girolamo PISANO (M5S), in considerazione dello slittamento della discussione in Assemblea del disegno di legge C. 1920, di conversione del decreto-legge n. 145 del

2013, chiede se sia possibile procedere a ulteriori audizioni sul provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento alla richiesta avanzata dal deputato Pisano, sottolinea come l'inserimento all'ordine del giorno di ulteriori audizioni rischierebbe di comprimere inopportunamente i tempi di cui le Commissioni riunite hanno bisogno per discutere adeguatamente il provvedimento nel corso della prossima settimana.

Marco CAUSI (PD), in relazione alla proposta del deputato Pisano, ricorda che nella riunione congiunta di ieri degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, è emersa con chiarezza la disponibilità della maggioranza ad accogliere l'esigenza, segnalata dai gruppi di opposizione, di ampliare i tempi di esame del provvedimento, in considerazione del fatto che nel corso dell'esame alla Camera in prima lettura è possibile apportare al testo modifiche significative, diversamente da quanto avverrà probabilmente con riferimento al decreto-legge n. 133 del 2013, per il quale, essendo ormai prossima la scadenza del termine di conversione, gli spazi di modifica appaiono invece molto ristretti.

Girolamo PISANO (M5S) valuta con favore l'apertura della maggioranza rispetto alla possibilità di modificare il testo del decreto-legge n. 145, rilevando peraltro, al contempo, l'esigenza di approfondire con ulteriori audizioni diversi aspetti del provvedimento, ad esempio per quanto riguarda l'articolo 14, in materia di contrasto al lavoro sommerso, le cui previsioni rischiano di porre problemi di coordinamento tra l'azione del Ministero del lavoro e quella dell'INPS, che rendono a suo giudizio necessario ascoltare i rappresentanti dell'INPS stesso.

Daniele PESCO (M5S), ribadendo la richiesta in tal senso già avanzata in occasione della riunione congiunta di ieri degli uffici di presidenza delle Commissioni riunite, considera necessario ascol-

tare l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, con riferimento ai problemi di riservatezza che possono porre le disposizioni in materia di « scatola nera » recate dall'articolo 8 del decreto-legge, nonché di ascoltare delle associazioni dei cittadini residenti nei comuni in cui sono ubicati i siti inquinati, in relazione alle disposizioni dell'articolo 4.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, sottolinea come sia estremamente difficile, sotto il profilo organizzativo, accogliere le richieste di ulteriori audizioni avanzate dai deputati del Movimento 5 Stelle, ricordando ulteriormente che fino a lunedì 20 gennaio prossimo la Commissione Finanze sarà quasi completamente assorbita nell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 e che nella giornata di giovedì 23 gennaio sarà fissato il termine di presentazione delle proposte emendative riferite al decreto-legge n. 145. In tale contesto appare evidente la necessità di lasciare alle Commissioni riunite VI e X spazi adeguati per svolgere, nella prossima settimana, l'esame preliminare sul predetto decreto-legge n. 145.

Rammenta, peraltro, che la Commissione Finanze ha già svolto un ampio ciclo di audizioni sulle tematiche relative alle assicurazioni RC auto e che ai soggetti già auditi in quell'ambito è stato chiesto di inviare eventuali integrazioni alle memorie già depositate in tale occasione, alla luce delle nuove disposizioni recate in materia dal decreto-legge n. 145.

Marco CAUSI (PD), con riferimento alla proposta del deputato Pesco, ritiene che sarebbe possibile invitare l'Autorità garante per la tutela dei dati personali a inviare, se lo ritenga opportuno, una me-

moria scritta sui profili di competenza contenuti nell'articolo 8 del decreto-legge.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) suggerisce che la Commissione Attività produttive proceda autonomamente a ulteriori audizioni sul decreto-legge n. 145, qualora la Commissione Finanze non disponesse di tempi da dedicare a tale attività.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento alla proposta del deputato Villarosa, ricorda che, essendo il provvedimento assegnato in sede referente alle Commissioni riunite VI e X, non è possibile, sotto il profilo regolamentare, che una sola delle due Commissioni proceda autonomamente ad attività istruttorie connesse con l'esame del medesimo provvedimento.

Girolamo PISANO (M5S) ritiene che nella mattinata di venerdì 17 gennaio prossimo, nella quale la Commissione Finanze già prevede di svolgere l'audizione del professor Zingales sulle prospettive della politica tributaria e del settore bancario, sarebbe possibile ricavare uno spazio utile per un'ulteriore audizione sul decreto-legge n. 145.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ribadisce l'impossibilità di prevedere ulteriori audizioni ai fini dell'esame del decreto-legge n. 145, sottolineando come, a questo punto, sia prioritario privilegiare la discussione sul merito del provvedimento, piuttosto che moltiplicare le attività conoscitive.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima settimana.

La seduta termina alle 13.

COMMISSIONI RIUNITE

**VII (Cultura, scienza e istruzione)
e XI (Lavoro pubblico e privato)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 6

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza delle Commissioni riunite VII e XI si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00023 Benamati: Completamento della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e del processo di smantellamento degli impianti nucleari (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00032</i>)	7
ALLEGATO 1 (Nuova formulazione della risoluzione)	11
ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata dalle commissioni (8-00032))	15
7-00084 Terzoni: Iniziative del Governo nazionale per la verifica dei procedimenti autorizzatori regionali relativi alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	9
ALLEGATO 3 (Nuova formulazione della risoluzione)	19

RISOLUZIONI

Martedì 14 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Intervengono i sottosegretari per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Marco Flavio Cirillo, e per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 11.10.

7-00023 Benamati: Completamento della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e del processo di smantellamento degli impianti nucleari.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00032).

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 10 settembre 2013.

Gianluca BENAMATI (PD) illustra un nuovo testo della risoluzione, da lui predisposto, che tiene conto delle questioni emerse nel corso delle audizioni effettuate, del dibattito fin qui svoltosi e delle documentazioni fornite, in particolare gli atti dei lavori della scorsa legislatura della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO, esprimendo un orientamento favorevole sul nuovo testo della risoluzione, accoglie gli impegni di cui al primo, al secondo, al terzo e al quarto punto del dispositivo; quanto al quinto impegno, propone una riformulazione volta a specificare la diversità dei ruoli cui sono chiamate la Sogin e le imprese di settore. Accoglie infine il sesto punto degli impegni purché sia riformulato prevedendo la clausola di compatibilità di finanza pubblica.

Gianluca BENAMATI (PD) accetta la riformulazione proposta dal rappresen-

tante del Governo in quanto sostanzialmente in linea con le finalità della risoluzione.

Mirko BUSTO (M5S), con riferimento al contenuto del sesto impegno, anche nella nuova formulazione proposta dal Governo e accettata dal collega Benamati nella seduta odierna, esprime la preoccupazione che, sulla base di quanto espressamente riferito alle Commissioni dai rappresentanti dell'ISPRA – e non di sue personali valutazioni –, lo svolgimento di attività di ricerca su forme di trattamento dei rifiuti radioattivi quale il citato ADS potrebbe richiedere l'importazione di tali rifiuti dai Paesi esteri che ne producono. In alternativa, non resterebbe che pensare che la previsione di tali attività di ricerca sia conseguente all'idea sbagliata di una possibile ripresa del discorso sul nucleare in Italia. Chiede, pertanto, al collega Benamati di espungere il sesto impegno della parte dispositiva dal testo della sua risoluzione. In caso contrario, annuncia fin d'ora il voto contrario dei deputati del gruppo M5S sulla nuova formulazione della risoluzione in discussione.

Gianluca BENAMATI (PD) ritiene opportuno svolgere alcune precisazioni allo scopo di evitare equivoci sul contenuto degli impegni rivolti al Governo. In particolare, osserva come esistano dispositivi di trattamento dei rifiuti in grado di ridurre massicciamente i tempi di decadimento delle scorie. Questo è lo scopo ultimo delle attività di ricerca cui sarebbe estremamente importante che anche l'Italia partecipasse in una prospettiva di miglioramento della compatibilità ambientale delle scorie trattate.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO dichiara di condividere le considerazioni svolte dal relatore circa la finalità insita nel sesto impegno che è senz'altro quella di facilitare il coinvolgimento dell'Italia alle attività di ricerca che hanno lo scopo di ridurre i tempi di decadimento delle scorie. Quanto al pericolo che si metta in discussione la scelta del non

ritorno al nucleare confermata anche dal recente referendum popolare, ritiene di poter escludere che la formulazione dell'impegno in esame possa nascondere altre intenzioni.

Alessandro BRATTI (PD) si dichiara pienamente d'accordo con il testo della nuova formulazione della risoluzione in discussione. Aggiunge, in vista della ormai prossima discussione dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva europea sulla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, che le Commissioni hanno la possibilità di qualificare ulteriormente il loro impegno nella definizione di indirizzi al Governo e nell'ammodernamento della legislazione in materia, da un lato, introducendo norme capaci di garantire autorevolezza e indipendenza all'istituenda autorità di regolamentazione e, dall'altro, definendo criteri certi in materia di individuazione e di scelta dei siti per la raccolta e la messa in sicurezza delle scorie nucleari e dei rifiuti radioattivi.

Mirko BUSTO (M5S) chiede al relatore di valutare la possibilità di prevedere espressamente al sesto punto del dispositivo che non sarà consentito importare rifiuti radioattivi da altri Paesi.

Luigi DALLAI (PD) sottolinea che, in primo luogo, da chi si batte per un mondo senza rischio nucleare, dovrebbe riconoscersi la necessità che l'Italia faccia la sua parte in ambito internazionale, partecipando a pieno titolo alle attività di ricerca dirette a mitigare i rischi di gestione delle scorie e dei rifiuti radioattivi. Ritiene pertanto che non dovrebbero essere posti vincoli né sui luoghi in cui dovrebbe svolgersi l'attività di ricerca né sui materiali sui quali si dovrà lavorare.

Gianluca BENAMATI (PD), alla luce del dibattito fin qui svoltosi, propone di modificare il sesto impegno specificando che si tratti di attività internazionali di ricerca.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO concorda con la riformulazione proposta dall'onorevole Benamati.

La Commissione approva il nuovo testo della risoluzione, come ulteriormente modificato, che assume il numero 8-00032 (vedi allegato 2).

7-00084 Terzoni: Iniziative del Governo nazionale per la verifica dei procedimenti autorizzatori regionali relativi alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

(Seguito della discussione e rinvio).

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 17 ottobre 2013.

Patrizia TERZONI (M5S) illustra una nuova formulazione della risoluzione in titolo (vedi allegato 3), sottolineando che la parte dispositiva è stata modificata con l'intento di recepire le osservazioni evidenziate dal rappresentante del Governo nella precedente seduta del 17 ottobre 2013.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI accoglie il primo impegno recato dal dispositivo della risoluzione. Non accoglie il secondo impegno, osservando che il Governo può esercitare i poteri sostitutivi nei confronti delle regioni previsti dall'articolo 120 della Costituzione nel caso di mancato rispetto di trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, fattispecie che non ricorrono nelle situazioni richiamate nell'atto in oggetto. Accoglie il terzo impegno della parte dispositiva, purché sia riformulato inserendo dopo le parole « a definire, » le seguenti: « ad esclusione dei digestati ricavati da produzioni vegetali non pericolose (di cui all'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), ». Accoglie il quarto impegno della parte dispositiva, purché sia riformulato sopprimendo le parole « di questa sostanza » e aggiungendo dopo le parole « a valutare la possibilità di rivedere l'inserimento » le seguenti « dei dige-

stati non inclusi nell'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, » e sopprimendo, in fine, le parole « come richiesto dalle associazioni che riuniscono le aziende agricole, appunto, biologiche ». Accoglie quindi il quinto impegno della parte dispositiva con una riformulazione volta a sostituire le parole « del digestato in tutte le sue forme, e sostenere quindi la necessaria qualificazione del digestato stesso come rifiuto » con le seguenti: « del digestato, sostenendo la qualificazione dello stesso come rifiuto, ad esclusione di quello di cui all'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. ».

Sottolinea che vi è stata una lunga *querelle* – conclusasi con l'approvazione del più volte citato articolo 52 del decreto-legge n. 53 del 2012 – per escludere che il digestato ricavato da coltivazioni agricole non pericolose sia considerato rifiuto. Aggiunge che la Commissione europea sta lavorando alla definizione di criteri che determinano la cessazione della qualifica di rifiuto del digestato. Sottolinea quindi che lo studio finale del *Joint Research Centre* della Commissione europea è stato presentato e discusso con gli Stati membri lo scorso 18 ottobre al fine di addivenire ad una proposta di regolamento *End of Waste* anche per il digestato.

Rileva infine che il Governo non accoglie complessivamente le premesse della risoluzione che giudica non accettabili sia nei giudizi sulle regioni sia su alcune indicazioni come quelle relative, ad esempio, alle centrali superiori a un MW.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) fa presente che la risoluzione della collega Terzoni presenta diverse criticità che, anche sulla base della condivisibile proposta di riformulazione avanzata dal sottosegretario De Vincenti, necessitano di essere segnalate con chiarezza.

Rileva anzitutto che la riferita difformità della normativa nazionale rispetto a quella europea non attiene ai profili evi-

denziati dai colleghi del gruppo M5S. Giudica altresì negativamente la posizione critica espressa nella risoluzione in discussione sull'impatto ambientale e sulla funzione economica degli impianti a biogas e/o a biomasse, soprattutto di quelli di piccola taglia e finalizzati al sostegno delle attività agricole. Al contrario, segnala l'esigenza di individuare una soluzione positiva per quegli impianti che, pur realizzati nel rispetto della normativa nazionale, risultano attualmente non in linea con quanto previsto dalla legislazione europea.

L'altra questione che a suo avviso merita di essere affrontata dalle Commissioni riguarda la definizione di indirizzi chiari al Governo affinché faccia una completa e approfondita verifica della situazione esistente circa il numero, la dislocazione territoriale e le caratteristiche produttive degli impianti che risultino attualmente autorizzati su tutto il territorio nazionale. A tal fine, ritiene, peraltro, che il primo impegno della risoluzione in discussione sia superfluo e che lo stesso vada riformulato nel senso di prevedere semplicemente la predisposizione da parte del Governo di una relazione sullo stato della situazione, anche in considerazione del fatto che la normativa vigente prevede già l'obbligo in capo alle regioni di trasmettere al MiSE i dati completi su tutte le autorizzazioni rilasciate. Esprime inoltre un giudizio negativo sul secondo impegno della risoluzione, dato che, a suo avviso, il potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione può essere usato solo con riferimento agli atti dovuti delle regioni e non agli atti discrezionali ad esse spettanti, come nel caso dei provvedimenti autorizzatori di competenza regionale necessari per la realizzazione degli impianti per la produzione di energia a biogas e/o biomasse.

Conclude, quindi, esprimendo un giudizio altrettanto negativo sul contenuto delle premesse della risoluzione della collega Terzoni, con particolare riferimento alle supposte inadempienze delle regioni nel rilascio delle prescritte autorizzazioni e al mancato esercizio dei connessi compiti di controllo e di vigilanza.

Patrizia TERZONI (M5S), tenuto conto della posizione espressa dal rappresentante del Governo, ritiene di dover ulteriormente approfondire la parte dispositiva della sua risoluzione, riservandosi di proporre un'ulteriore nuova formulazione. Si impegna quindi a riformulare la parte delle premesse nel senso indicato dal sottosegretario De Vincenti. Chiede pertanto di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione della risoluzione.

Gianluca BENAMATI (PD) esprime soddisfazione per la favorevole evoluzione, rispetto all'iniziale contrarietà, della posizione del Governo sulla risoluzione in discussione che individua criticità reali e bisognose di approfondimento. Concorda con la richiesta della collega Terzoni di rinviare la discussione della risoluzione.

Davide CRIPPA (M5S) condivide la richiesta di rinviare la discussione e la disponibilità della presentatrice di riformulare le premesse della risoluzione. In merito al terzo impegno della parte dispositiva, nella formulazione oggi presentata dalla collega Terzoni, sottolinea che si deve prestare particolare attenzione al digestato di provenienza anaerobica che potrebbe essere pericoloso per l'agricoltura. Ritiene opportuno lasciare un ampio margine di approfondimento relativamente a tutte le forme di digestato per individuare con chiarezza quelle non pericolose, senza escludere a priori il digestato anaerobico di prodotti non pericolosi.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI ribadisce l'esigenza di escludere i digestati ricavati da produzioni vegetali non pericolose secondo le prescrizioni del decreto-legge n. 83 del 2012.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.05.

ALLEGATO 1

7-00023 Benamati: Completamento della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e del processo di smantellamento degli impianti nucleari.**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE**

Le Commissioni VIII e X,
premessi che:

la normativa italiana definisce rifiuto radioattivo un qualsiasi materiale in forma solida, liquida o gassosa, per il quale non è previsto alcun ulteriore utilizzo e che contiene radioattività a valori superiori ai livelli di esenzione. Per la maggior parte dei materiali, il livello di esenzione è posto a 1 Bq/g, ma nel caso di materiali con emissione di radiazioni alfa, maggiormente pericolose per l'uomo e l'ambiente, tale livello può essere sensibilmente ridotto (0,1 Bq/g o inferiore);

i rifiuti radioattivi, per il loro successivo trattamento e smaltimento sono classificati in funzione del contenuto di radioattività (da cui discende il necessario grado di isolamento dalla biosfera, quindi la tipologia e il numero di barriere di contenimento da interporre tra rifiuto ed ambiente) e del tempo di decadimento, che determina il periodo di isolamento del rifiuto dalla biosfera, affinché, attraverso il decadimento, perda il suo carico radioattivo;

la normativa italiana, in coerenza con quella internazionale, ai fini dello smaltimento, classifica i rifiuti radioattivi in:

a) Ia categoria – i rifiuti che decadono in mesi o al massimo qualche anno. Per questi è sufficiente la conservazione in sicurezza, affinché dopo il decadimento, possano essere smaltiti come rifiuti speciali nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale. La loro

origine è riferibile alla produzione di energia nucleare, ma soprattutto al settore della ricerca e medico-sanitario, dove si usa la radioattività nella diagnostica e terapia medica (cura del cancro);

b) IIa categoria – i rifiuti che hanno un contenuto di radioattività che raggiungerà valori dell'ordine delle centinaia di Bq/g entro qualche centinaio di anni, oppure contengono radionuclidi a vita molto lunga ma in concentrazione di tale ordine. Per questa categoria sono previsti interventi di trattamento e condizionamento, ovvero una serie di processi atti a convertire il rifiuto in una forma solida, stabile e duratura, tipicamente monoliti di cemento con determinate e qualificate caratteristiche, che ne permetta la manipolazione, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento, con garanzia di confinamento della radioattività in qualunque condizione. La loro provenienza è riferibile alle centrali nucleari, agli impianti del ciclo del combustibile, ma anche ad installazioni industriali, di ricerca e mediche ed alle sorgenti radioattive dismesse, usate in questi settori;

c) IIIa categoria – i rifiuti che richiedono migliaia di anni (e più) per raggiungere concentrazioni di radioattività dell'ordine delle centinaia di Bq/g. Rientrano in questa categoria i rifiuti che contengono prodotti di fissione ed elementi transuranici (emettitori di radiazioni alfa e di neutroni) prodotti nei reattori di potenza. Anche il settore industriale, medico e della ricerca apporta un lievissimo contributo con le grandi sorgenti dismesse. I rifiuti di IIIa categoria,

per l'isolamento dalla biosfera richiedono processi di condizionamento (trasformazione in monoliti di vetro o cemento) o, nel caso del combustibile esausto, d'incapsulamento in contenitori ad alta integrità;

la generazione di energia elettrica da un reattore nucleare di media taglia (1.000 megawatt elettrici) produce all'anno circa 300 metri cubi di rifiuti di Ia e IIa categoria e circa 30 tonnellate di combustibile esausto. In Italia sono presenti, quindi, i rifiuti radioattivi provenienti sia dall'esercizio delle centrali nucleari operative fra gli anni sessanta ed ottanta sia dalle attività di smantellamento (*decommissioning*) di quegli stessi impianti. Inoltre i comparti nazionali dell'industria, della ricerca e medico-ospedaliero contribuiscono con quantità significative, alcune centinaia di metri cubi l'anno, a questo inventario;

i rifiuti radioattivi prodotti in Italia e stoccati sugli impianti o nei depositi temporanei in attesa di essere smaltiti (in una ventina di siti in circa 10 regioni, di cui buona parte gestiti da soggetti pubblici), secondo l'inventario dell'autorità nazionale di controllo ammontano a circa 30 mila metri cubi, ai quali andrà a sommarsi nei prossimi 20 anni un quantitativo analogo o lievemente superiore, proveniente prevalentemente dal programma di smantellamento delle vecchie centrali ed impianti del ciclo del combustibile;

tali rifiuti sono per la maggior parte di IIa categoria e si pone con urgenza il problema del loro smaltimento definitivo, anche per completare il programma di *decommissioning* delle centrali chiuse a seguito del referendum del 1987;

per i rifiuti di IIa categoria, che per decadere necessitano di alcuni secoli, normalmente si adotta lo smaltimento in depositi superficiali, composto da sole barriere ingegneristiche sovrapposte;

i rifiuti di IIIa categoria ammontano, tra quelli già prodotti e quelli di cui è previsto il rientro dall'estero, a circa 10.000 metri cubi. Per tali rifiuti c'è l'ur-

genza di immagazzinarli in un deposito centralizzato a lungo termine, mentre si pone il tema delle decisioni sulle disposizioni finali da adottare;

per tali rifiuti è fondamentale affidarsi non solo alle barriere ingegneristiche, la cui funzionalità non può essere garantita per periodi molto lunghi, ma a barriere geologiche di provata stabilità. In questo caso lo smaltimento avviene in formazioni geologiche, argillose, saline o granitiche, che sono quelle più adatte al contenimento della radioattività;

per i rifiuti originati dall'industria, dalle attività sanitarie e dalla ricerca industriale l'Enea ha messo a disposizione del Paese un « servizio integrato », prendendo in carico i rifiuti raccolti a livello nazionale da operatori qualificati da Enea stesso, trattati, condizionati ed immagazzinati presso la società partecipata Nucleco Spa, in attesa di essere smaltiti. Tali rifiuti ammontano ad oggi a circa 4.500 metri cubi;

la Sogin Spa è, invece, incaricata, oltre di portare a termine il piano di smantellamento degli impianti nucleari obsoleti e fuori servizio, di progettare e realizzare un deposito nazionale superficiale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi di IIa categoria e realizzare un deposito temporaneo a lungo termine per quelli di terza categoria;

il deposito, secondo le indicazioni previste nella legge n. 99 del 2009 e nel decreto legislativo n. 31 del 2010, dovrà essere corredato da un parco tecnologico;

sempre il decreto legislativo n. 31 del 2010, prevede che il parco tecnologico sia dotato di strutture comuni per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di un sistema integrato di attività operative, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture tecnologiche per lo svolgimento di attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, tra cui la caratterizzazione, il trattamento, il condizionamento e lo stoccaggio, nonché lo svolgimento di

tutte le attività di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi. Come già ricordato, Sogin è incaricata di realizzare il parco tecnologico ed in particolare anche il deposito nazionale e le strutture tecnologiche di supporto;

nell'ambito della legge n. 99 del 2009, è stata istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare la quale ai sensi di quanto previsto del decreto legislativo n. 31 del 2010, come modificato dal decreto legislativo n. 41 del 2011, fungeva da soggetto attuatore e di controllo sia per la realizzazione di nuovi impianti (incluso il parco tecnologico) sia per le attività di *decommissioning*;

in termini di gestione di rifiuti, a seguito del referendum popolare di giugno 2011, i compiti dell'Agenzia sono risultati circoscritti alle attività di sistemazione « definitiva » di quanto già esistente. Una più chiara definizione dei compiti dell'Agenzia, in questo senso, era avvenuta con il decreto legislativo n. 185 del 2011, di recepimento della direttiva 2009/71/EURATOM costituendo per la prima volta, dopo molti anni, un riferimento unitario e certo per questo settore;

l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dispone la soppressione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare assegnando alcune funzioni autorizzative ai Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di fatto determinando la necessità di un riordino funzionale del settore;

per quanto attiene alle metodologie alternative di trattamento delle scorie nucleari ad alta attività ed a lunga vita, tipiche della filiera nucleare, una maggiore riduzione di queste potrebbe essere perseguita mediante trattamenti con i sistemi nucleari sottocritici guidati da acceleratori (ADS – *accelerator driven system*) che sono attualmente in fase di sviluppo a livello europeo e mondiale;

gli *accelerator driven system*, essendo reattori sottocritici con sorgente di neutroni esterna, possono essere sfruttati più efficacemente per la trasmutazione degli attinidi, che sono gli elementi maggiormente responsabili per la lunghissima durata e della radiotossicità di questi materiali. Con tali sistemi, quindi, il combustibile nucleare esausto può essere trasmutato con la quasi esclusiva produzione di prodotti di fissione a breve vita, smaltibili in depositi superficiali;

l'Italia possiede un consistente patrimonio di conoscenze e competenze immediatamente fruibili, infrastrutture e laboratori di prova all'avanguardia pubblici e privati, per lo sviluppo del reattore veloce di quarta generazione raffreddato al piombo, sia per lo sviluppo dei sistemi ADS (*accelerator driven system*) raffreddati con piombo liquido. L'insieme di tali progetti, oltre a quelli maggiormente mirati all'aumento della sicurezza operativa nella gestione dei materiali e dei rifiuti radioattivi, potrebbe proficuamente essere sviluppato in futuro;

il Paese è quindi impegnato, da diversi anni e mediante diversi attori (Enea, Ansaldo e altro), ad operare su una consistente quantità di rifiuti radioattivi provenienti sia da varie attività economiche e sociali quanto dai vecchi reattori nucleari che hanno operato nel territorio nazionale;

la modifica delle normative di riferimento operata nel corso della precedente legislatura a partire dalla cosiddetta « legge sviluppo », n. 99 del 2009 e proseguita con diversi decreti legislativi ed in ultimo con il decreto-legge n. 201 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha creato un quadro nuovo e, per certi aspetti, complesso nel settore della gestione dei materiali radioattivi;

tale situazione è comunque passibile di ulteriori modifiche dalla direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio europeo del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e

sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, che dovrà essere recepita nella legislazione italiana entro il 23 agosto 2013;

tale direttiva prevede, tra l'altro, che gli Stati membri istituiscono e mantengono un quadro legislativo, regolamentare e organizzativo nazionale («quadro nazionale») per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi che attribuisce la responsabilità e prevede il coordinamento tra gli organismi statali competenti;

il quadro nazionale, che deve essere trasmesso alla Commissione al più presto e comunque non oltre il 23 agosto 2015, deve comprendere tutti gli elementi riguardanti il programma nazionale per l'attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, il regime nazionale per la sicurezza, la suddivisione delle responsabilità tra gli organismi coinvolti nelle diverse fasi di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, i requisiti nazionali per l'informazione e la partecipazione del pubblico ed il regime di finanziamento;

esistono diversi luoghi e situazioni nel Paese in cui stoccaggi temporanei di rifiuti radioattivi (in specie ove caratterizzati da elevata radiotossicità) potrebbero destare preoccupazioni relativamente agli effetti sulla pubblica salute di eventuali danni conseguenti ad eventi calamitosi in condizioni particolarmente avverse,

impegnano il Governo a:

recepire con completezza la direttiva 2011/70/EURATOM che fra l'altro prevede

l'istituzione di un organismo di regolazione che deve rispondere pienamente ai requisiti, fra cui quello di autonomia, riportati all'articolo 6, commi 1 e 2 della direttiva stessa;

dotare l'organizzazione di cui al capoverso precedente delle necessarie risorse umane e finanziarie per l'espletazione del suo compito;

promuovere la realizzazione del deposito nazionale per la messa in sicurezza di tutti i rifiuti radioattivi approntando e rendendo pubblici celermente i criteri per la localizzazione del sito;

porre in atto ogni azione di propria competenza per il completamento, in tempi rapidi e certi, del processo di smantellamento degli impianti nucleari che hanno operato nel paese;

promuovere per quanto di competenza, nel quadro delle della disciplina legislativa di settore vigente, opportune modalità di collaborazione fra Sogin ed il sistema industriale nazionale di settore, al fine di aumentarne la competitività nel futuro mercato mondiale che si va aprendo in tale ambito;

sostenere attività di ricerca su forme avanzate di trattamento di trasformazione dei rifiuti radioattivi (ad esempio sistemi sottocritici sostenuti da acceleratore) tesi a limitarne la radiotossicità nel tempo alleggerendo quindi le problematiche connesse al deposito.

(7-00023) « Benamati, Borghi, Mariani, Bobba ».

ALLEGATO 2

7-00023 Benamati: Completamento della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e del processo di smantellamento degli impianti nucleari.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI (8-00032)**

Le Commissioni VIII e X,
premessi che:

la normativa italiana definisce rifiuto radioattivo un qualsiasi materiale in forma solida, liquida o gassosa, per il quale non è previsto alcun ulteriore utilizzo e che contiene radioattività a valori superiori ai livelli di esenzione. Per la maggior parte dei materiali, il livello di esenzione è posto a 1 Bq/g, ma nel caso di materiali con emissione di radiazioni alfa, maggiormente pericolose per l'uomo e l'ambiente, tale livello può essere sensibilmente ridotto (0,1 Bq/g o inferiore);

i rifiuti radioattivi, per il loro successivo trattamento e smaltimento sono classificati in funzione del contenuto di radioattività (da cui discende il necessario grado di isolamento dalla biosfera, quindi la tipologia e il numero di barriere di contenimento da interporre tra rifiuto ed ambiente) e del tempo di decadimento, che determina il periodo di isolamento del rifiuto dalla biosfera, affinché, attraverso il decadimento, perda il suo carico radioattivo;

la normativa italiana, in coerenza con quella internazionale, ai fini dello smaltimento, classifica i rifiuti radioattivi in:

a) Ia categoria – i rifiuti che decadono in mesi o al massimo qualche anno. Per questi è sufficiente la conservazione in sicurezza, affinché dopo il decadimento, possano essere smaltiti come rifiuti speciali nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale. La loro

origine è riferibile alla produzione di energia nucleare, ma soprattutto al settore della ricerca e medico-sanitario, dove si usa la radioattività nella diagnostica e terapia medica (cura del cancro);

b) IIa categoria – i rifiuti che hanno un contenuto di radioattività che raggiungerà valori dell'ordine delle centinaia di Bq/g entro qualche centinaio di anni, oppure contengono radionuclidi a vita molto lunga ma in concentrazione di tale ordine. Per questa categoria sono previsti interventi di trattamento e condizionamento, ovvero una serie di processi atti a convertire il rifiuto in una forma solida, stabile e duratura, tipicamente monoliti di cemento con determinate e qualificate caratteristiche, che ne permetta la manipolazione, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento, con garanzia di confinamento della radioattività in qualunque condizione. La loro provenienza è riferibile alle centrali nucleari, agli impianti del ciclo del combustibile, ma anche ad installazioni industriali, di ricerca e mediche ed alle sorgenti radioattive dismesse, usate in questi settori;

c) IIIa categoria – i rifiuti che richiedono migliaia di anni (e più) per raggiungere concentrazioni di radioattività dell'ordine delle centinaia di Bq/g. Rientrano in questa categoria i rifiuti che contengono prodotti di fissione ed elementi transuranici (emettitori di radiazioni alfa e di neutroni) prodotti nei reattori di potenza. Anche il settore industriale, medico e della ricerca apporta un lievissimo contributo con le grandi sorgenti dismesse. I rifiuti di IIIa categoria,

per l'isolamento dalla biosfera richiedono processi di condizionamento (trasformazione in monoliti di vetro o cemento) o, nel caso del combustibile esausto, d'incapsulamento in contenitori ad alta integrità;

la generazione di energia elettrica da un reattore nucleare di media taglia (1.000 megawatt elettrici) produce all'anno circa 300 metri cubi di rifiuti di Ia e IIa categoria e circa 30 tonnellate di combustibile esausto. In Italia sono presenti, quindi, i rifiuti radioattivi provenienti sia dall'esercizio delle centrali nucleari operative fra gli anni sessanta ed ottanta sia dalle attività di smantellamento (*decommissioning*) di quegli stessi impianti. Inoltre i comparti nazionali dell'industria, della ricerca e medico-ospedaliero contribuiscono con quantità significative, alcune centinaia di metri cubi l'anno, a questo inventario;

i rifiuti radioattivi prodotti in Italia e stoccati sugli impianti o nei depositi temporanei in attesa di essere smaltiti (in una ventina di siti in circa 10 regioni, di cui buona parte gestiti da soggetti pubblici), secondo l'inventario dell'autorità nazionale di controllo ammontano a circa 30 mila metri cubi, ai quali andrà a sommarsi nei prossimi 20 anni un quantitativo analogo o lievemente superiore, proveniente prevalentemente dal programma di smantellamento delle vecchie centrali ed impianti del ciclo del combustibile;

tali rifiuti sono per la maggior parte di IIa categoria e si pone con urgenza il problema del loro smaltimento definitivo, anche per completare il programma di *decommissioning* delle centrali chiuse a seguito del referendum del 1987;

per i rifiuti di IIa categoria, che per decadere necessitano di alcuni secoli, normalmente si adotta lo smaltimento in depositi superficiali, composto da sole barriere ingegneristiche sovrapposte;

i rifiuti di IIIa categoria ammontano, tra quelli già prodotti e quelli di cui è previsto il rientro dall'estero, a circa 10.000 metri cubi. Per tali rifiuti c'è l'ur-

genza di immagazzinarli in un deposito centralizzato a lungo termine, mentre si pone il tema delle decisioni sulle disposizioni finali da adottare;

per tali rifiuti è fondamentale affidarsi non solo alle barriere ingegneristiche, la cui funzionalità non può essere garantita per periodi molto lunghi, ma a barriere geologiche di provata stabilità. In questo caso lo smaltimento avviene in formazioni geologiche, argillose, saline o granitiche, che sono quelle più adatte al contenimento della radioattività;

per i rifiuti originati dall'industria, dalle attività sanitarie e dalla ricerca industriale l'Enea ha messo a disposizione del Paese un « servizio integrato », prendendo in carico i rifiuti raccolti a livello nazionale da operatori qualificati da Enea stesso, trattati, condizionati ed immagazzinati presso la società partecipata Nucleco Spa, in attesa di essere smaltiti. Tali rifiuti ammontano ad oggi a circa 4.500 metri cubi;

la Sogin Spa è, invece, incaricata, oltre di portare a termine il piano di smantellamento degli impianti nucleari obsoleti e fuori servizio, di progettare e realizzare un deposito nazionale superficiale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi di IIa categoria e realizzare un deposito temporaneo a lungo termine per quelli di terza categoria;

il deposito, secondo le indicazioni previste nella legge n. 99 del 2009 e nel decreto legislativo n. 31 del 2010, dovrà essere corredato da un parco tecnologico;

sempre il decreto legislativo n. 31 del 2010, prevede che il parco tecnologico sia dotato di strutture comuni per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di un sistema integrato di attività operative, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture tecnologiche per lo svolgimento di attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, tra cui la caratterizzazione, il trattamento, il condizionamento e lo stoccaggio, nonché lo svolgimento di

tutte le attività di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi. Come già ricordato, Sogin è incaricata di realizzare il parco tecnologico ed in particolare anche il deposito nazionale e le strutture tecnologiche di supporto;

nell'ambito della legge n. 99 del 2009, è stata istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare la quale ai sensi di quanto previsto del decreto legislativo n. 31 del 2010, come modificato dal decreto legislativo n. 41 del 2011, fungeva da soggetto attuatore e di controllo sia per la realizzazione di nuovi impianti (incluso il parco tecnologico) sia per le attività di *decommissioning*;

in termini di gestione di rifiuti, a seguito del referendum popolare di giugno 2011, i compiti dell'Agenzia sono risultati circoscritti alle attività di sistemazione « definitiva » di quanto già esistente. Una più chiara definizione dei compiti dell'Agenzia, in questo senso, era avvenuta con il decreto legislativo n. 185 del 2011, di recepimento della direttiva 2009/71/EURATOM costituendo per la prima volta, dopo molti anni, un riferimento unitario e certo per questo settore;

l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dispone la soppressione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare assegnando alcune funzioni autorizzative ai Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di fatto determinando la necessità di un riordino funzionale del settore;

per quanto attiene alle metodologie alternative di trattamento delle scorie nucleari ad alta attività ed a lunga vita, tipiche della filiera nucleare, una maggiore riduzione di queste potrebbe essere perseguita mediante trattamenti con i sistemi nucleari sottocritici guidati da acceleratori (ADS – *accelerator driven system*) che sono attualmente in fase di sviluppo a livello europeo e mondiale;

gli *accelerator driven system*, essendo reattori sottocritici con sorgente di neutroni esterna, possono essere sfruttati più efficacemente per la trasmutazione degli attinidi, che sono gli elementi maggiormente responsabili per la lunghissima durata e della radiotossicità di questi materiali. Con tali sistemi, quindi, il combustibile nucleare esausto può essere trasmutato con la quasi esclusiva produzione di prodotti di fissione a breve vita, smaltibili in depositi superficiali;

l'Italia possiede un consistente patrimonio di conoscenze e competenze immediatamente fruibili, infrastrutture e laboratori di prova all'avanguardia pubblici e privati, per lo sviluppo del reattore veloce di quarta generazione raffreddato al piombo, sia per lo sviluppo dei sistemi ADS (*accelerator driven system*) raffreddati con piombo liquido. L'insieme di tali progetti, oltre a quelli maggiormente mirati all'aumento della sicurezza operativa nella gestione dei materiali e dei rifiuti radioattivi, potrebbe proficuamente essere sviluppato in futuro;

il Paese è quindi impegnato, da diversi anni e mediante diversi attori (Enea, Ansaldo e altro), ad operare su una consistente quantità di rifiuti radioattivi provenienti sia da varie attività economiche e sociali quanto dai vecchi reattori nucleari che hanno operato nel territorio nazionale;

la modifica delle normative di riferimento operata nel corso della precedente legislatura a partire dalla cosiddetta « legge sviluppo », n. 99 del 2009 e proseguita con diversi decreti legislativi ed in ultimo con il decreto-legge n. 201 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha creato un quadro nuovo e, per certi aspetti, complesso nel settore della gestione dei materiali radioattivi;

tale situazione è comunque passibile di ulteriori modifiche dalla direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio europeo del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e

sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, che dovrà essere recepita nella legislazione italiana entro il 23 agosto 2013;

tale direttiva prevede, tra l'altro, che gli Stati membri istituiscono e mantengono un quadro legislativo, regolamentare e organizzativo nazionale («quadro nazionale») per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi che attribuisce la responsabilità e prevede il coordinamento tra gli organismi statali competenti;

il quadro nazionale, che deve essere trasmesso alla Commissione al più presto e comunque non oltre il 23 agosto 2015, deve comprendere tutti gli elementi riguardanti il programma nazionale per l'attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, il regime nazionale per la sicurezza, la suddivisione delle responsabilità tra gli organismi coinvolti nelle diverse fasi di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, i requisiti nazionali per l'informazione e la partecipazione del pubblico ed il regime di finanziamento;

esistono diversi luoghi e situazioni nel Paese in cui stoccaggi temporanei di rifiuti radioattivi (in specie ove caratterizzati da elevata radiotossicità) potrebbero destare preoccupazioni relativamente agli effetti sulla pubblica salute di eventuali danni conseguenti ad eventi calamitosi in condizioni particolarmente avverse,

impegnano il Governo a:

recepire con completezza la direttiva 2011/70/EURATOM che fra l'altro prevede l'istituzione di un organismo di regola-

zione che deve rispondere pienamente ai requisiti, fra cui quello di autonomia, riportati all'articolo 6, commi 1 e 2, della direttiva stessa;

dotare l'organizzazione di cui al capoverso precedente delle necessarie risorse umane e finanziarie per l'espletazione del suo compito;

promuovere la realizzazione del deposito nazionale per la messa in sicurezza di tutti i rifiuti radioattivi approntando e rendendo pubblici celermente i criteri per la localizzazione del sito;

porre in atto ogni azione di propria competenza per il completamento, in tempi rapidi e certi, del processo di smantellamento degli impianti nucleari che hanno operato nel paese;

promuovere per quanto di competenza, nel quadro della disciplina legislativa di settore vigente e nel rispetto della diversità dei ruoli tra Sogin e le imprese di settore, opportune modalità di collaborazione fra Sogin ed il sistema industriale nazionale di settore, al fine di aumentarne la competitività nel futuro mercato mondiale che si va aprendo in tale ambito;

sostenere, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, attività di ricerca internazionale su forme avanzate di trattamento di trasformazione dei rifiuti radioattivi (ad esempio sistemi sottocritici sostenuti da acceleratore) tesi a limitarne la radiotossicità nel tempo alleggerendo quindi le problematiche connesse al deposito.

(8-00032) « Benamati, Borghi, Mariani, Bobba ».

ALLEGATO 3

7-00084 Terzoni: Iniziative del Governo nazionale per la verifica dei procedimenti autorizzatori regionali relativi alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE**

Le Commissioni VIII e X,
premessi che:

i contenuti della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili sono stati disattesi nell'atto di recepimento da parte dello Stato italiano ma soprattutto nella stesura delle leggi regionali che hanno il compito di regolamentare la materia in tema di iter autorizzativi. Sono stati infatti molteplici i pronunciamenti della Corte costituzionale con i quali queste sono state contestate in toto o parzialmente su aspetti fondamentali;

detti pronunciamenti però sono spesso arrivati in maniera tardiva e sono intervenuti quando molte autorizzazioni erano state già concesse o addirittura, le centrali già costruite ed entrate in funzione. Da un'attenta analisi di tali pronunciamenti si evince che le omissioni hanno riguardato soprattutto:

gli aspetti legati alla comunicazione e alla informazione dei cittadini, come invece previsto dall'articolo 14 comma 6 della direttiva europea e come stabilito dalla Convenzione di Aarhus approvata con la decisione 2005/370/CE (sentenza n. 93 del 2013, regione Marche);

la necessità di individuare correttamente nell'ambito del territorio regionale le aree non idonee all'installazione di centrali biogas e/o biomasse secondo quanto dettato dall'articolo 16 punto 4, del decreto ministeriale con il quale sono state

dettate le linee guida per le autorizzazioni degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, o l'esistenza di particolari condizioni di inquinamento da altre fonti (sentenza n. 85 del 2012, regione Veneto);

norme di semplificazione delle autorizzazioni che hanno escluso alcuni progetti ai procedimenti di VIA che in base alla Direttiva europea 2011/92/UE dovrebbero invece riguardare tutti gli impianti di qualsiasi tipo e potenza (sentenza n. 93 del 2013 regione-Puglia);

le inadempienze da parte delle regioni hanno portato ad esempio alla realizzazione di centrali in comuni già sottoposti a procedura di infrazione da parte dell'Europa per superamento del limite imposto della concentrazione delle PM 10 per più di 35 giorni l'anno. Una situazione paradossale che non viene sanata nemmeno quando, in conseguenza dei pareri della Corte, le regioni si vedono costrette a formulare delle modifiche alle proprie leggi. Tutto questo naturalmente a discapito dei cittadini che si ritrovano a dover convivere con le centrali e con la consapevolezza di aver subito un danno ingiusto rafforzata dall'ufficialità dei pareri espressi. Un danno che risulta essere sia di tipo sanitario che di tipo patrimoniale visto che inevitabilmente gli immobili localizzati nei pressi delle nuove centrali subiscono una diminuzione del loro valore e che le produzioni agricole, condotte magari con metodi biologici, realizzate in un raggio di diversi chilometri possono perdere le certificazioni di qualità conquistate con anni di lavoro e impegno;

segnaliamo che nella regione Umbria è tuttora vigente una legge che regola gli iter autorizzativi per la realizzazione di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili che presenta le stesse criticità rilevate dalla Corte costituzionale negli aspetti legati alla comunicazione e alla informazione dei cittadini;

la costruzione di questo tipo di centrali, in maniera particolare nel caso di potenze pari o superiori a 1 MW, non rappresentano affatto un'opportunità per le attività agricole del territorio ma anzi ne possono determinare un impoverimento devastante. Pensiamo soprattutto all'alterazione del mercato dell'affitto dei terreni che vedono triplicare il loro canone a discapito delle aziende, soprattutto a vocazione zootecnica, che non riescono ad essere più concorrenziali perdendo così la disponibilità dei terreni stessi;

non esiste un controllo sulla provenienza dei materiali utilizzati per la produzione di energia e non sono previsti studi preliminari per determinare il livello di approvvigionamento possibile nell'area interessata dall'insediamento delle centrali. Di conseguenza nella quasi totalità dei casi si assiste al prelievo degli stessi in stazioni distanti dal centro di produzione di energia determinando un valore negativo nel bilancio delle emissioni di CO₂ andando in contrasto con quanto previsto dalla Direttiva 28/2009/CE nella quale si indica in maniera molto esplicita che anche in progetti di questo tipo uno degli obiettivi principali da raggiungere è la riduzione dell'emissione di gas clima-alteranti e a quanto enunciato nel COM 10 Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dove è stato affermato con chiarezza che bisogna tenere in forte considerazione il bilancio totale delle emissioni compresa la produzione di CO₂ nell'atto di trasportare il materiale per l'alimentazione delle centrali;

in molti casi mancano le indicazioni per regolamentare le modalità di

smaltimento e gestione del così detto digestato ossia del materiale che resta dopo la fermentazione anaerobica che avviene all'interno delle centrali. Questo infatti contiene una altissima concentrazione di nitrati e a fronte di una produzione di circa 15 mila tonnellate all'anno può essere utilizzato come ammendante solo in quantità limitate per non rischiare di ottenere l'effetto contrario ossia di rendere sterili i terreni;

non ultimo si segnala il problema dell'emissione in atmosfera di circa 10 tonnellate annue di ossidi di azoto (NO_x) in atmosfera per impianto a biogas da 1 MW di energia di picco (30 tonnellate di NO_x per analogo impianto a biomasse legnose), emissioni importanti di ossidi di zolfo (SO_x) e altri gas con i noti effetti sull'incremento del particolato secondario (PM2.5 in particolare);

l'articolo 117 della Costituzione recita che « lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali ». Mentre nell'articolo 120 si legge che « Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica »;

impegna il Governo:

anche al fine di prevenire e/o deflazionare il cospicuo contenzioso giudiziario amministrativo insistente in tema di impianti a biomassa, ad acquisire elementi sull'attività autorizzativa esperita dalle regioni nei confronti di impianti che producono energia da fonti rinnovabili quali biogas, biomassa ed eolico, in osservanza del principio contenuto nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 « Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili » che espressamente richiede allo Stato (così come alle regioni e agli enti locali) di aggiornare le richiamate

linee guida anche sulla scorta dei risultati del monitoraggio sulla loro concreta applicazione e che tale azione concorra prioritariamente alla mitigazione degli impatti degli impianti sull'ambiente;

a valere dell'attività ricognitiva di cui sopra, ad esercitare, l'eventuale potere sostitutivo di cui all'articolo 120, comma 2° della Costituzione che consente al Governo di sostituirsi alle regioni e agli altri enti locali, ogniqualvolta si rilevi il rischio di violazioni della normativa comunitaria o un pericolo grave per la sicurezza o l'incolumità pubblica, con particolare riferimento alla verifica di assoggettabilità alla Via degli impianti in questione;

a definire i rischi microbiologici del digestato, i rischi di compromissione della qualità dei prodotti alimentari, e quindi, anche in base a queste risultanze, ad intervenire con le opportune iniziative normative ed amministrative, affinché siano emanate delle linee per dettare il corretto uso e smaltimento del digestato

prodotto dalle centrali biogas, come risultato della fermentazione anaerobica che avviene all'interno dei digestori, tenendo conto inoltre dell'incremento esponenziale delle centrali e dei relativi reflui con ipotizzati rischi per la qualità dei terreni agricoli e le acque di falda oltre ai numerosi incidenti che hanno determinato nel nostro Paese sversamento di digestato in mare e in corsi d'acqua;

a valutare la possibilità di rivedere l'inserimento di questa sostanza tra quelle autorizzate nell'ambito dell'agricoltura biologica, come richiesto dalle associazioni che riuniscono le aziende agricole, appunto, biologiche;

a richiamare l'attenzione in sede europea, nella discussione relativa agli « *End-of-waste criteria for Biodegradable waste* » da adottarsi ai sensi della Direttiva 2008/98/CE, circa i rischi legati ad un utilizzo diretto, senza previ trattamenti aerobici, del digestato in tutte le sue forme, e sostenere quindi la necessaria qualificazione del digestato stesso come rifiuto.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. Nuovo testo C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	22
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	25

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	23
Nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 3 ed abbinati, recanti disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.	
Audizione di esperti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Emendamenti C. 362-A Madia (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	24
---	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI.

La seduta comincia alle 9.40.

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

Nuovo testo C. 1885 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame segnalando che, rispetto al testo iniziale, la Commissione ha apportato significative integrazioni. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una condizione e due osservazioni (*vedi allegato*). Sottolinea che la condizione è finalizzata a evitare che l'articolo 1, comma 6-*quater*, ai sensi del quale la regione Campania, al termine degli adempimenti previsti dall'articolo 1 dal provvedimento, d'intesa con le organizzazioni di categoria, possa approvare un organico programma di incentivazione per l'utilizzo di colture *no food*, leda la competenza legislativa regionale. Segnala, inoltre, che la prima osservazione contenuta nella proposta di parere riguarda le pre-

visioni del comma 5 dell'articolo 2-bis nella parte in cui prevedono la costituzione, presso la prefettura-UTG di Napoli, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto dell'articolo 2-bis del provvedimento. Al riguardo, nel ricordare che esiste già una normativa in tema di controlli antimafia dei fornitori privati delle amministrazioni pubbliche, rileva che, ove tali elenchi costituissero una nuova condizione a carico dei fornitori medesimi, la formulazione della norma parrebbe indeterminata non essendo chiari i criteri e le modalità per la redazione dei predetti elenchi.

Quanto alla seconda osservazione, fa presente che la stessa interviene sul comma 2 dell'articolo 3 del decreto che attribuisce ai prefetti delle province della Regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata ed ambientale, la possibilità di avvalersi di personale militare delle Forze armate. Sottolinea, sul punto, che il riferimento al termine prioritariamente potrebbe essere soppresso per evitare possibili incertezze interpretative circa l'effettivo ambito operativo delle forze armate.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 10.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 3 ed abbinati, recanti disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Audizione di esperti.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Mario DOGLIANI, *professore ordinario di diritto costituzionale*, Andrea MORRONE, *professore ordinario di diritto costituzionale*, Cesare PINELLI, *professore ordinario di diritto pubblico*, Gino SCACCIA, *professore ordinario di diritto pubblico*, Salvatore VASSALLO, *professore ordinario di scienza politica e politica comparata*, Nicolò ZANON, *professore ordinario di diritto costituzionale* e Felice Carlo BESOSTRI, *avvocato*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

La seduta, sospesa alle 12.05, riprende alle 12.30.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Matteo BRAGANTINI (LNA), Enzo LATTUCA (PD), Andrea GIORGIS (PD), Alfredo D'ATTORRE (PD), Danilo TONINELLI (M5S), Elena CENTEMERO (FI-PdL), Genaro MIGLIORE (SEL), Renato BALDUZZI (SCpI), Giuseppe LAURICELLA (PD), Michele NICOLETTI (PD), Maurizio BIANCONI (FI-PdL) e Francesco Paolo SISTO, *presidente*.

Nicolò ZANON, *professore ordinario di diritto costituzionale*, Salvatore VASSALLO, *professore ordinario di scienza politica e politica*, Gino SCACCIA, *professore ordinario di diritto pubblico*, Cesare PINELLI, *professore ordinario di diritto pubblico*, Andrea MORRONE, *professore ordinario di diritto costituzionale* e Mario DOGLIANI, *professore ordinario di diritto costituzionale*, rispondono ai quesiti posti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ringrazia i professori per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 14 gennaio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 14 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Emendamenti C. 362-A Madia.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n.1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. (Nuovo testo C. 1885 Governo).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1885 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alle materie « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali » e « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che le lettere s) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché alla materia « tutela della salute », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni;

rilevato che l'articolo 1, comma 6-*quater*, prevede che la regione Campania, al termine degli adempimenti previsti dall'articolo 1, d'intesa con le organizzazioni di categoria, possa approvare un organico programma di incentivazione per l'utilizzo di culture *no food*;

evidenziato che tale previsione sembra incidere su ambiti di competenza regionale, ponendo l'obbligo di acquisire « l'intesa » con le organizzazioni di categoria ed attribuendo oltretutto ad un sog-

getto privato, seppure rappresentativo, un ruolo di « co-decisore »;

richiamate le previsioni del comma 5 dell'articolo 2-*bis* nella parte in cui prevedono che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano definite le modalità attuative ed è prevista la costituzione presso la prefettura-UTG di Napoli di elenchi di fornitori e prestatori di servizi « non soggetti a rischio di inquinamento mafioso » ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto dell'articolo 2-*bis*;

evidenziato, al riguardo, come il riferimento a fornitori e prestatori di servizi « non soggetti a rischio di inquinamento mafioso » rechi profili di indeterminatezza e segnalata l'esigenza di valutare se non sia più opportuno richiamare le procedure ed i controlli già previsti dalla normativa generale in materia;

sottolineato come il comma 2 dell'articolo 3 attribuisca ai prefetti delle province della Regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio « prioritariamente » finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata ed ambientale, la possibilità di avvalersi di personale militare delle Forze armate;

rilevato come appaia opportuno valutare l'esigenza di sopprimere la parola « prioritariamente », così da circoscrivere l'intervento del personale delle Forze ar-

mate in maniera chiara ed evitare possibili incertezze in sede attuativa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si evidenzia l'esigenza che la previsione di cui all'articolo 1, comma 6-*quater*, sia oggetto di attenta valutazione da parte della Commissione di merito nella parte in cui sembra incidere su ambiti di competenza regionale, ponendo l'obbligo di acquisire « l'intesa » con le organizzazioni di categoria ed attribuendo oltretutto ad un soggetto privato, seppure rappresentativo, un ruolo di « co-decisore »;

e con le seguenti osservazioni:

a) al comma 5 dell'articolo 2-*bis*, il riferimento a fornitori e prestatori di servizi « non soggetti a rischio di inquinamento mafioso » reca profili di indeterminatezza e si segnala l'esigenza di valutare se non sia più opportuno richiamare le procedure ed i controlli già previsti dalla normativa generale in materia;

b) all'articolo 3, comma 2, si segnala di valutare l'opportunità di sopprimere la parola « prioritariamente », così da circoscrivere l'intervento del personale delle Forze armate in maniera chiara ed evitare possibili incertezze in sede attuativa.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 1921 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2013, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.	
Audizione di Sebastiano Ardita, Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Messina e di Raffaele Cantone, magistrato della Corte di Cassazione (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	28
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	30

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 11.05.

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 1921 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2013, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

Audizione di Sebastiano Ardita, Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Messina e di Raffaele Cantone, magistrato della Corte di Cassazione.

(Svolgimento e rinvio).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Sebastiano ARDITA, *Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Messina*, e Raffaele CANTONE, *magistrato della Corte di Cassazione*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Andrea COLLETTI (M5S), Alfonso BONAFEDE (M5S), Donatella FERRANTI, *presidente*, e Stefano DAMBRUOSO (ScPI).

Risponde ai quesiti posti Sebastiano ARDITA, *Procuratore della Repubblica ag-*

giunto presso il Tribunale di Messina, e Raffaele CANTONE, magistrato della Corte di Cassazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12 alle 13.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Marco Flavio Cirillo.

La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.

C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Invita, quindi, invita i colleghi che vi abbiano interesse ad intervenire sul com-

plesso degli emendamenti, avvertendo che gli stessi saranno posti in votazione nella seduta di domani.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) illustra gli emendamenti presentati insieme al collega Dambruoso, volti essenzialmente ad allineare la definizione di danno all'ambiente a quella contenuta nel codice dell'ambiente, con specifico riferimento al concetto di deterioramento significativo e misurabile, ritenendo irrazionale che vi siano differenti definizioni di danno operanti in ambito penalistico e civilistico; a specificare la nozione di deterioramento della qualità dell'aria, che deve considerarsi significativo quando cagioni rischi per la salute delle persone ovvero danni significativi alla qualità del suolo, delle acque ovvero alla fauna o alla flora, ritenendosi anche in questo caso opportuno fare riferimento ad uno standard di pericolosità; a stabilire, per i delitti colposi, che il ravvedimento operoso rappresentato dalla messa in sicurezza o dalla bonifica possa costituire, a determinate condizioni, causa di esclusione della punibilità; ad aggiungere all'articolo 452-*sexies* un comma che specifichi come le informazioni trasmesse da chi esegue comunicazioni per l'avvio degli interventi di riparazione, messa in sicurezza e bonifica debbano essere valutate non autonomamente ma unitamente agli altri elementi di prova.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nel replicare al collega Mazziotti Di Celso, esprime perplessità sull'effettiva necessità di allineare la definizione di danno all'ambiente a quella contenuta nel codice dell'ambiente, posto che un medesimo oggetto può essere diversamente definito in settori diversi del diritto, in considerazione del principio di relatività delle qualificazioni giuridiche. Ritiene, inoltre, che sembrerebbe superflua la proposta integrazione dell'articolo 452-*sexies*.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) precisa di ritenere irrazionale che ai fini della condanna in sede civile il danno

debba essere « misurabile », mentre così non sia ai fini della condanna penale, per la quale si richiede un danno semplicemente « rilevante ». Quanto all'integrazione dell'articolo 452-*sexies*, chiarisce di ritenere opportuno sostenere la posizione di chi deve inviare delle comunicazioni d'urgenza senza la preoccupazione che, solo su quella base, si stia autodenunciando.

Anna ROSSOMANDO (PD) evidenzia come il testo base predisposto dai relatori sia il frutto di un lavoro di sintesi molto serio che ha il pregio di avere raggiunto un apprezzabile equilibrio proprio sul piano della determinatezza delle fattispecie penali. Chiarisce, quindi, di avere presentato talune proposte emendative volte essenzialmente ad aprire la discussione su taluni aspetti del testo per valutare se questi possano essere ulteriormente migliorati.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si associa alle considerazioni di apprezzamento sul pregevole lavoro svolto dai relatori, con particolare riferimento alla questione della determinatezza delle fattispecie, anche in considerazione del fatto che si è evitato di ricorrere a clausole generali quali « abusivamente » o « illecitamente » per definire le condotte penalmente rilevanti. Ritiene, pertanto, che un ritorno a simili espressioni generiche rappresenterebbe un passo indietro che si augura la Commissione non voglia compiere.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore*, dichiara di comprendere le preoccupazioni del col-

lega Mazziotti Di Celso, comunque mosse dall'intento di attribuire alla fattispecie di inquinamento ambientale una maggiore determinatezza. Ritiene, peraltro, opportuno mantenere quanto più possibile inalterata la struttura del testo base che, a ben vedere, determina un superamento delle citate preoccupazioni. Mentre, infatti, la repressione penale attuata mediante contravvenzione dal codice dell'ambiente scatta al superamento di una soglia di rischio « misurabile », il delitto previsto nel nuovo articolo 452-*bis* del codice penale scatta quando si raggiunge una soglia successiva, identificata da un inquinamento rilevante che produce un impatto notevole sui beni ambientali.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) evidenzia come le proprie proposte emendative siano volte ad inserire nel contesto del provvedimento i concetti di « immissione di materiale genetico » e di compromissione o rilevante deterioramento del « patrimonio genetico », introducendo in tal modo la tematica, estremamente delicata e di fondamentale importanza, degli OGM. Si riserva di intervenire ulteriormente nel corso del dibattito per i necessari chiarimenti ed approfondimenti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. C. 957 Micillo, C. 342 Realacci, C. 1814 Pellegrino.

EMENDAMENTI

ART. 1

Al comma 1, al capoverso ART. 452-bis premettere il seguente:

ART. 452-bis – (Definizione). – Ai fini dell'applicazione del presente titolo, per ambiente si intende l'insieme delle risorse naturali e delle opere dell'uomo meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento per il loro interesse storico, paesaggistico, artistico, archeologico e architettonico.

1. 14. Chiarelli.

Al comma 1, sopprimere il capoverso Titolo VI-bis, ART. 452-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « *Inquinamento. Bonifica ambientale* »;

b) al comma 1, le parole da « l'arresto da » sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 10 mila a 50 mila euro »;

c) al comma 2, le parole da « l'arresto da » sino a « euro » sono sostituite dalle

seguenti: « la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a cinquantamila euro »;

d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « 2-bis. Se il fatto di cui ai commi 1 e 2 deriva da colpa, la pena diminuita di un terzo ».

1. 9. Picierno, Bindi, Manfredi.

Al comma 1, capoverso ART. 452-bis sostituire il primo comma con il seguente:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette abusivamente nell'ambiente sostanze o energie, cagionando un danno all'ambiente, punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Costituisce danno all'ambiente un significativo deterioramento del suolo o del sottosuolo o delle acque o dell'aria ovvero della biodiversità o della flora o della fauna selvatica.

3. Quando l'inquinamento prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena aumentata da un terzo alla metà.

1. 19. Bratti, Rossomando.

Al comma 1, dopo il periodo ART. 452-bis – (Inquinamento ambientale), inserire il seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato; dopo il punto 2) inserire

poi il periodo: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 a euro 750.000 chiunque cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce sorgenti radioattive o materiale nucleare. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona una sorgente radioattiva o se ne disfa illegittimamente.

1. 15. Chiarelli.

Al comma 1, capoverso ART. 452-bis sostituire le parole da uno a cinque con le seguenti: da due a sette.

1. 27. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

Al comma 1, capoverso ART. 452-bis, sostituire le parole da uno a cinque anni con le seguenti: da due a sei anni.

1. 29. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

Al comma 1, capoverso ART. 452-bis, sostituire le parole da euro 10.000 a euro 100.000 con le seguenti: da euro 20.000 a euro 250.000.

1. 28. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

Al comma 1, capoverso ART. 452-bis, sostituire le parole da euro 10.000 a euro 100.000 con le seguenti: da euro 15.000 ad euro 200.000.

1. 30. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

Al comma 1, capoverso ART. 452-bis del Titolo VI-bis apportare le seguenti modifiche:

a) le parole « legislative, regolamentari o amministrative » sono sostituite con le parole « legislative o regolamentari »;

b) le parole « una compromissione o un deterioramento rilevante » sono sostituite con le parole « un deterioramento significativo e misurabile »;

c) al punto 1), le parole « o dell'aria » sono soppresse.

1. 77. Abrignani, Chiarelli.

Al comma 1, capoverso ART. 452-bis del Titolo VI-bis apportare le seguenti modifiche:

a) le parole « una compromissione o un deterioramento rilevante » sono sostituite con le seguenti: « un deterioramento significativo e misurabile »;

b) è aggiunto infine il seguente comma 2: « 2. Ai fini della presente disposizione, il deterioramento della qualità dell'aria si considera significativo quando cagioni rischi per la salute delle persone, ovvero danni significativi alla qualità del suolo, delle acque ovvero alla fauna o alla flora ».

1. 71. Mazziotti Di Celso, Dambruoso.

Al comma 1, capoverso ART. 452-bis sostituire le parole da cagiona sino a deterioramento ambientale con le seguenti: Immette nell'ambiente sostanze, energie o materiale genetico cagionando una compromissione o un deterioramento rilevante:.

1. 69. Zaccagnini, Zanin.

Al comma 1, capoverso ART. 452-bis sostituire la parola cagiona con le seguenti: cagiona o contribuisce a cagionare il pericolo di.

Conseguentemente, al comma 1, sostituire il capoverso 452-ter con i seguenti:

ART. 452-ter. – (Danno ambientale. Pericolo per la vita o per l'incolumità personale. Circostanze aggravanti). – Nei casi previsti dall'articolo 452-bis, se si verifica

la compromissione o il deterioramento si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 100.000.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dall'illegittima immissione deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni e della multa da euro 50.000 a euro 250.000.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dal fatto deriva una lesione personale grave o la morte di una persona, si applica la pena della reclusione da tre a venti anni e della multa da euro 100.000 a euro 500.000.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti previste dal presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

ART. 452-ter.1. – (*Disastro ambientale*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare il disastro ambientale punito con la reclusione da quattro a venti anni e con la multa da euro 200.000 a euro 1.000.000.

La stessa pena si applica quando il fatto, in ragione della rilevanza oggettiva o dell'estensione della compromissione, cagiona un'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema.

ART. 452-ter.2. – (*Alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica*). – Fuori dai casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter e 452-ter.1, e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.000 a euro 20.000 chiunque illegittimamente:

1) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione o di un deterioramento della flora o del patrimonio naturale;

2) sottrae animali ovvero li sottopone a condizioni o a trattamenti tali da cagio-

nare il pericolo concreto di una compromissione o di un deterioramento della fauna selvatica.

Le pene sono aumentate di un terzo se l'uccisione della fauna selvatica avviene con l'uso di sostanze venefiche.

Nei casi previsti dal primo comma, se si verifica la compromissione o il deterioramento, le pene sono aumentate fino alla metà.

ART. 452-ter. 3. – (*Circostanze aggravanti*). – Nei casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-ter.1. e 452-ter.2, la pena aumentata di un terzo se il danno o il pericolo:

1) ha per oggetto aree naturali protette o beni sottoposti a vincolo paesaggistico, idrogeologico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

2) deriva dall'immissione di radiazioni ionizzanti.

ART. 452-ter.4. – (*Traffico di rifiuti*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, con una o più operazioni, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, detiene, spedisce, abbandona o smaltisce quantitativi di rifiuti punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 20.000 euro a 100.000 euro.

Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 40.000 a euro 200.000.

Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti radioattivi, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni e della multa da euro 50.000 a euro 500.000.

Le pene di cui ai commi primo, secondo e terzo sono aumentate di un terzo se dal fatto deriva il pericolo concreto di

una compromissione o di un deterioramento durevole:

1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) per la flora o per la fauna selvatica.

Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono aumentate della metà se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone.

ART. 452-ter.5. — (*Traffico di sorgenti radioattive e di materiale nucleare. Abbandono di sorgenti radioattive*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro 500.000 chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce sorgenti radioattive o materiale nucleare. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona una sorgente radioattiva o se ne disfa illegittimamente.

La pena di cui al primo comma aumentata di un terzo se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Se dal fatto deriva il pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 100.000 a 1.000.000.

Conseguentemente, al comma 1, all'articolo 452-quater apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « 452-bis e 452-ter », aggiungere le seguenti: « , nonché 452-ter. 1, 452-ter.2, 452-ter. 4, 452-ter.5;

b) sostituire le parole « da un terzo alla metà », con le seguenti: « di un terzo ».

1. 1. Pellegrino, Zaratti, Zan, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso ART. 452-bis, punto 2), dopo le parole: della fauna selvatica aggiungere le seguenti: , del patrimonio genetico.

1. 70. Zaccagnini, Zanin.

Al comma 1, capoverso ART. 452-bis, dopo le parole: fauna selvatica, aggiungere il seguente: La compromissione o il deterioramento sono rilevanti quando la loro eliminazione risulti particolarmente complessa sotto il profilo tecnico o particolarmente onerosa.

1. 61. Braga, Bratti.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. 452-bis, inserire il seguente:

ART. 452-bis. 1 — (*Inquinamento ambientale*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 5.000 a euro 150.000 chiunque, illecitamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo di una compromissione o di un deterioramento:

1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

1. 34. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 452-ter, con il seguente:

ART. 452-ter. — Fuori dei casi degli articoli 423-bis, 426, 427 e 439 del codice

penale, chiunque distrugge, rompe, deteriora, altera, rende inservibile, deturpa, abbatte o divelle elementi naturali del paesaggio, del suolo o del sottosuolo, compromettendo l'equilibrio ambientale di una rilevante porzione di territorio, punito con la reclusione da 5 a 15 anni e con la multa di euro da 400 mila a un milione. Se il fatto deriva da colpa, la pena diminuita di un terzo.

1. 10. Picierno, Bindi, Manfredi.

Al comma 1, capoverso ART. 452-ter, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Chiunque immette abusivamente nell'ambiente sostanze o energie con modalità che, per estensione dell'area interessata, reiterazione del comportamento ovvero per le caratteristiche qualitative delle sostanze emesse, cagionano un disastro ambientale, punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

2. Costituisce disastro ambientale la compromissione irreversibile dell'ecosistema e delle matrici ambientali ovvero una compromissione la cui eliminazione risulti particolarmente complessa sotto il profilo tecnico o troppo onerosa sotto il profilo economico o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali ovvero il pericolo concreto per la salute di un numero indeterminato di persone.

1. 20. Bratti, Rossomando.

Al comma 1, capoverso 452-ter apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinea 1, le parole: « legislative, regolamentari o amministrative sono sostituite con le parole: legislative o regolamentari;

b) all'alinea 2, le parole: « o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente complessa sotto il profilo tecnico o particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali ovvero » sono sostituite dalle parole « che cagiona ».

1. 76. Abrignani, Chiarelli.

Al comma 1, capoverso ART. 452-ter, al comma 2, sostituire le parole: o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente complessa sotto il profilo tecnico o particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali con le seguenti: o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

1. 72. Mazziotti Di Celso, Dambruoso.

Al comma 1, capoverso ART. 452-ter, comma primo, dopo le parole: venti anni aggiungere le seguenti: e con la multa da euro 250.000 a euro due milioni.

1. 31. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

Al comma 1, capoverso ART. 452-ter, dopo le parole: con la reclusione da quattro a venti anni, aggiungere le seguenti: e con la multa da euro 20.000 a euro 1.000.000.

1. 2. Pellegrino, Zaratti, Zan, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso ART. 452-ter, sostituire il secondo comma con il seguente: Costituisce disastro ambientale l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o l'alterazione che, in ragione dell'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo, offende la pubblica incolumità.

1. 62. Braga, Bratti.

Al comma 1, capoverso ART. 452-ter, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

3. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando dalle condotte descritte nel primo comma derivano più eventi tra quelli indicati nel comma 2.

4. Se dal disastro ambientale deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di una o più persone il fatto è punito con la reclusione da otto a venti anni.

1. 21. Bratti, Rossomando.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. 452-ter, aggiungere il seguente:

ART. 452-quater. – (Violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale. Circostanze aggravanti). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni aventi forza di legge in materia di tutela dell'aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo, nonché del patrimonio artistico, architettonico, archeologico o storico, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è aumentata se dal fatto deriva un concreto pericolo per l'aria, le acque, il suolo e il sottosuolo; se ne deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

3. La pena è della reclusione da tre a sette anni se dal fatto deriva un danno per un'area naturale protetta, la pena è della reclusione da tre a sette anni.

4. Se dal fatto deriva una lesione personale grave o la morte di una persona, si applica la pena della reclusione da tre a venti anni e della multa da euro 100.000 a euro un milione.

5. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti previste dal presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

1. 16. Chiarelli.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. 452-ter, inserire il seguente:

ART. 452-ter. 1. – (Alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica o delle bellezze naturali protette). – 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-bis.1, 452-ter e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, è

punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.000 a euro 20.000 chiunque illegittimamente:

1) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o di un rilevante deterioramento della flora o del patrimonio naturale;

2) sottrae animali ovvero li sottopone a condizioni o a trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o di un rilevante deterioramento della fauna selvatica.

Le pene previste dal primo comma sono aumentate di un terzo se l'uccisione di fauna selvatica avviene con l'uso di sostanze venefiche o con altro mezzo insidioso.

Nei casi previsti dal primo comma, se si verifica il rilevante deterioramento della flora o il pregiudizio alla sopravvivenza di una specie animale protetta, le pene sono aumentate fino alla metà.

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali soggette alla speciale protezione dell'autorità è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 ».

1. 35. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

Al comma 1, capoverso ART. 452-quater, sostituire le parole: da un terzo alla metà con le seguenti: di un terzo.

1. 32. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

Al comma 1, capoverso ART. 452-quater, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , se non si provvede alla messa in sicurezza o alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'au-

torità competente nell'ambito dei procedimenti previsti e disciplinati dalle disposizioni legislative poste a tutela dell'ambiente;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

2. L'osservanza del progetto approvato di cui al comma precedente costituisce condizione di non punibilità per i reati contemplati dal presente articolo, ferma restando la punibilità di reati diversi contro la persona.

1. 73. Mazziotti Di Celso, Dambruoso.

Al comma 1, capoverso ART. 452-quater, inserire il seguente:

ART. 452-quater.1. – (Traffico di rifiuti).
– 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, illecitamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, con una o più operazioni, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, detiene, spedisce, abbandona o smaltisce quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 20.000 euro a 250.000 euro.

Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da euro 40.000 a euro 400.000.

Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti radioattivi, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni e della multa da euro 50.000 a euro 750.000.

Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono aumentate da un terzo alla metà se dal fatto deriva il pericolo concreto di una compromissione durevole o di un rilevante deterioramento:

1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) della flora o della fauna selvatica.

Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono aumentate della

metà se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone.

1. 37. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

Al comma 1, capoverso ART. 452-quater, inserire il seguente:

ART. 452-quater.1. (Traffico di sorgenti radioattive e di materiale nucleare. Abbandono di sorgenti radioattive). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 a euro 750.000 chiunque, illecitamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce sorgenti radioattive o materiale nucleare. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona una sorgente radioattiva o se ne disfa illecitamente.

La pena prevista dal primo comma è aumentata di un terzo se dal fatto deriva il pericolo di rilevante deterioramento:

1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni e della multa da euro 100.000 a euro un milione.

1. 38. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

Al comma 1, sostituire l'ART. 452-quinquies con il seguente:

ART. 452-quinquies (Associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale). Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 452-bis e seguenti ovvero dall'articolo 260 del decreto legisla-

tivo 3 aprile 2006, n. 152, nonché coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a dieci anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è dieci o più o se tra i partecipanti vi sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se taluno degli associati ha riportato condanne per il delitto di associazione di tipo mafioso, previsto dall'articolo 416-bis.

1. 17. Chiarelli.

Al comma 1, capoverso ART. 452-quinquies, alla fine del primo comma, sostituire le parole: fino a un terzo con le seguenti: di un terzo.

1. 3. Pellegrino, Zaratti, Zan, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso ART. 452-quinquies, sostituire il secondo comma con il seguente: le pene sono aumentate da un terzo alla metà se l'associazione include pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Conseguentemente al capoverso articolo 452-septies il numero: 3 è sostituito dal numero: 2.

1. 33. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

Al comma 1, capoverso ART. 452-quinquies, sopprimere il secondo comma.

1. 63. Braga, Bratti.

Al comma 1, capoverso ART. 452-quinquies, sostituire il terzo comma con il seguente:

Quando taluno dei reati previsti dal presente titolo è commesso avvalendosi delle condizioni di cui al comma terzo dell'articolo 416-bis ovvero avvalendosi dell'associazione di cui all'articolo 416-bis, le pene previste per ciascun reato sono aumentate.

1. 64. Braga, Bratti.

Al comma 1, capoverso ART. 452-quinquies, dopo le parole: sono aumentate inserire le seguenti: fino ad un terzo.

1. 22. Bratti, Rossomando.

Al comma 1, capoverso ART. 452-quinquies, comma 3, dopo le parole: sono aumentate aggiungere le seguenti: della metà.

1. 4. Pellegrino, Zaratti, Zan, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso ART. 452-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Nei casi previsti dagli articoli del presente titolo, la pena è aumentata di un terzo se il danno o il pericolo:

1) ha per oggetto aree naturali protette o beni sottoposti a vincolo paesaggistico, idrogeologico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

2) deriva dall'immissione di radiazioni ionizzanti.

1. 36. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

Al comma 1, capoverso ART. 452-quinquies, aggiungere i seguenti:

ART. 452-quinquies.1. – (Frode in materia ambientale). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al

fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguire l'impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta, ovvero fa uso di documentazione falsa, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino a euro 25.000.

Se la falsificazione concerne la natura o la classificazione di rifiuti, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 10.000 a euro 50.000.

ART. 452-*quinquies*.2. – (*Impedimento al controllo*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare o il gestore di un impianto che, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce o intralcia l'attività di controllo degli insediamenti o di parte di essi ai soggetti legittimati è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se taluno dei reati di cui al presente titolo è commesso da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità o dei suoi poteri, la pena della reclusione è aumentata di un terzo.

1. 5. Pellegrino, Zaratti, Zan, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 452-sexies con il seguente:

ART. 452-*sexies* – (*Impedimento del Controllo*). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale, ovvero ne compromette gli esiti è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

1. 23. Bratti, Rossomando.

Al comma 1, nella rubrica del capoverso 452-sexies aggiungere le parole: e causa di non punibilità.

1. 65. Braga, Bratti.

Al comma 1, nel testo dell'articolo 452-sexies, sopprimere le parole: alla bonifica e, ove possibile, al ripristino, e sopprimere il secondo comma.

1. 66. Braga, Bratti.

Al comma 1, capoverso ART. 452-sexies, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 2. Le informazioni trasmesse da chi esegue comunicazioni per l'avvio degli interventi di riparazione, messa in sicurezza e bonifica sono valutate unitamente agli altri elementi di prova ».

1. 74. Mazziotti Di Celso, Dambruoso.

Al comma 1, capoverso ART. 452-sexies, dopo il primo comma, inserire il seguente:

« 2. L'azione penale per i delitti di cui al presente titolo non può essere esercitata unicamente sulla base di elementi acquisiti in occasione di comunicazioni e procedimenti disciplinati da leggi o regolamenti in materia di ripristino e riqualificazione ambientale. ».

1. 75. Abrignani, Chiarelli.

Al comma 1, capoverso ART. 452-sexies, aggiungere in fine il seguente:

« La condizione di non punibilità prevista dall'articolo 257, quarto comma, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 si applica al reato di cui all'articolo 452-*bis*, anche quando commesso per colpa ai sensi dell'articolo 452-*quater* ».

1. 67. Braga, Bratti.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 452-sexies, con il seguente:

ART. 452-*septies* – (*Pene Accessorie*). – Alla condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 452-*bis* e 452-*ter*, ovvero per

un delitto aggravato ai sensi dell'articolo 452-*quinquies* conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-*bis*, 32-*ter* e 36 del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

1. 24. Bratti, Rossomando.

Al comma 1, capoverso ART. 452-sexies, comma 1, sostituire le parole: dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter* e 452-*quinquies* commi 1 e 3, *con le seguenti:* dal presente titolo.

1. 6. Pellegrino, Zaratti, Zan, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. 452-sexies, inserire i seguenti:

ART. 452-*octies*. — (*Frode in materia ambientale*). — Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, altera in qualsiasi modo, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale vigente ovvero fa uso di documentazione falsa ovvero illecitamente ottenuta, è punito con la reclusione da due a sette anni.

Si considera illecitamente ottenuto l'atto o il provvedimento amministrativo frutto di falsificazione, ovvero di corruzioni ovvero rilasciato a seguito dell'utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

In riferimento ai reati previsti dal presente titolo, l'autorizzazione in materia ambientale, ottenuta illecitamente ai sensi del secondo comma, è equiparata alla situazione di mancanza di autorizzazione.

ART. 452-*novies*. — (*Pene accessorie*). — La condanna per alcuno dei delitti previsti dal presente titolo comporta:

a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per un periodo non inferiore a cinque anni;

b) l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per un periodo non inferiore a cinque anni;

c) l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

d) la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

Per i delitti previsti dal presente titolo, il giudice con la sentenza di condanna ordina la bonifica e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, condizionando all'adempimento di tali obblighi l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 c.p.

ART. 452-*decies*. — (*Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale*). — 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 308 è inserito il seguente:

«ART. 308-*bis*. — (*Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale*). — 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo. Le associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono sempre denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza e possono intervenire nei giudizi per danno ambientale nonché ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

b) all'articolo 318, comma 2, la lettera a) è abrogata.

2. In caso di inerzia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il risarcimento del danno am-

bientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile. ».

« ART. 452-undecies. – (F.P.C.R.A. – Fondo per la prevenzione e il contrasto dei reati ambientali). 1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per la prevenzione e il contrasto dei reati ambientali e per la bonifica dei siti inquinati, di seguito denominato « F.P.C.R.A. » con dotazione iniziale pari a 40 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2014-2016. per il finanziamento degli interventi finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) controllo e repressione delle violazioni in materia ambientale e dei traffici contro l'ambiente;

b) monitoraggio delle merci oggetto di esportazione e, previo trattamento, importazione, al fine di verificare la effettiva rispondenza delle merci stesse alle nozioni di rifiuto o di materia prima;

c) funzionamento e costante aggiornamento di un apposito sistema statistico dei reati ambientali, predisposto sulla base di apposito decreto dei Ministri della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) formazione specifica e aggiornamento del personale addetto alla prevenzione e al contrasto delle violazioni in materia ambientale;

e) bonifica e recupero dei siti inquinati.

2. Il fondo è altresì finanziato con i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 452-bis e seguenti del codice penale, introdotti dalla presente legge.

3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

1. 18. Chiarelli.

Al comma 1, aggiungerei in fine, il seguente capoverso:

ART. 452-octies. – (Frode in materia ambientale). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero di conseguirne l'impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta, ovvero fa uso di documentazione falsa o illecitamente ottenuta, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 10.000 a 75.000 euro.

Si considera illecitamente ottenuto l'atto o il provvedimento amministrativo conseguito mediante produzione di documenti o attestazioni false o mediante corruzione ovvero rilasciato a seguito dell'utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Se la falsa documentazione o attestazione concerne la natura o la classificazione di rifiuti, si applica la pena della reclusione aumentata di un terzo e della multa da euro 15.000 a euro 90.000.

1. 39. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

Al comma 1, dopo il capoverso Art. 452-septies aggiungere, in fine, il seguente:

ART. 452-octies. – (Impedimento al controllo). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare o il gestore di un impianto che, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce o intralcia l'attività di controllo degli insediamenti o

di parte di essi da parte dei soggetti legittimati ad eseguirla è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

1. 40. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. 452-septies aggiungere, in fine, il seguente:

ART. 452-octies. – (Delitti commessi da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti al suo ufficio). – Se taluno dei fatti di cui agli articoli di cui al presente titolo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio o comunque abusando della sua qualità o dei suoi poteri, la pena della reclusione è aumentata di un terzo.

1. 41. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. 452-septies aggiungere, in fine, il seguente:

ART. 452-octies. – (Pene accessorie). – La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente titolo comporta, la pubblicazione della sentenza di condanna nonché, per tutta la durata della pena principale:

- 1) l'interdizione dai pubblici uffici;
- 2) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 3) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di traffico di rifiuti consegue in ogni caso la confisca dei mezzi e degli strumenti utilizzati, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma.

Alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di traffico di sorgenti radioattive e di materiale nucleare conse-

gue in ogni caso la confisca della sorgente radioattiva o del materiale nucleare. La sorgente o il materiale nucleare confiscati sono conferiti all'operatore nazionale ovvero al gestore di un impianto riconosciuto secondo le modalità stabilite dalla normativa tecnica nazionale.

1. 42. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. 452-septies aggiungere, in fine, il seguente:

ART. 452-octies. – (Equiparazione dell'autorizzazione in materia ambientale ottenuta illecitamente alla mancanza di autorizzazione). – In relazione ai delitti previsti dal presente titolo, è equiparata alla mancanza di autorizzazione l'autorizzazione in materia ambientale ottenuta illecitamente, ferma restando comunque l'applicazione delle sanzioni previste per gli illeciti commessi allo scopo di conseguirla.

1. 45. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. 452-septies aggiungere, in fine, il seguente:

ART. 452-octies. – (Bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. Inottemperanza alle prescrizioni). – Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dall'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina la bonifica, il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

L'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso subordinata all'adempimento degli obblighi di cui al primo comma.

Chiunque non ottempera alle prescrizioni imposte dalla legge, dal giudice ovvero da un ordine dell'autorità per il ripristino, il recupero o la bonifica del-

l'aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo e delle altre risorse ambientali inquinate è punito con la reclusione da uno a sei anni.

1. 43. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. 452-septies, aggiungere, in fine, il seguente:

ART. 452-octies. — (Bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. Inottemperanza alle prescrizioni). — Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dall'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina la bonifica, il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

L'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso subordinata all'adempimento degli obblighi di cui al primo comma.

Chiunque non ottempera alle prescrizioni imposte dalla legge, dal giudice ovvero da un ordine dell'autorità per il ripristino, il recupero o la bonifica dell'aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo e delle altre risorse ambientali inquinate è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

1. 7. Pellegrino, Zaratti, Zan, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. 452-septies inserire i seguenti:

ART. 452-octies. — (Confisca) — 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater e 452-quinquies commi 1 e 3, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato.

2. Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo,

sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

ART. 452-nonies (Bonifica e ripristino dello stato dei luoghi) — 1. Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena ai sensi dall'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina la bonifica, il recupero ed il ripristino dello stato dei luoghi ponendone l'esecuzione a carico del condannato.

2. L'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso subordinata all'adempimento degli obblighi di cui al primo comma.

ART. 452-decies — (Ravvedimento operoso). — Le pene previste per il delitto di associazione a delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-quinquies nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori, nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, e comunque non superiore ad un anno, a consentire di completare le attività di cui al primo comma, il corso della prescrizione è sospeso.

1. 46. Bratti, Rossomando.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 498 del Codice penale è inserito il seguente:

« ART. 498-bis. — (Danneggiamento delle risorse economiche ambientali). — Salvo

che il fatto costituisca più grave reato, chiunque danneggia le risorse ambientali in modo tale da pregiudicarne l'utilizzazione da parte della collettività, degli enti pubblici o di imprese di rilevante interesse è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 250.000 ».

1. 47. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. All'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « l'arresto da » sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a cinquantamila euro »;

b) al comma 2, le parole da: « l'arresto da » sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da uno a quattro anni »;

c) al comma 3, le parole da: « l'arresto da » sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da uno a tre anni »;

d) al comma 5, primo periodo, le parole da: « l'arresto da » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 5 mila a 50 mila euro »;

e) al comma 5, secondo periodo, le parole da: « l'arresto da » sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a 150 mila euro »;

f) al comma 7, le parole da: « l'arresto da » sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 5 mila a 50 mila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena della reclusione da uno a 2 anni e con la multa da 6 mila a 60 mila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. »;

g) al comma 8, primo periodo, le parole da: « l'arresto da » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da 6 mesi a 2 anni. »;

h) al comma 10, le parole da: « l'ammenda » fino alla fine sono sostituite da: « la multa da 2 mila a 20 mila euro. »;

i) al comma 11, le parole da: « l'arresto da » sino alla fine sono sostituite da: « la reclusione da 6 mesi a 3 anni. »;

l) al comma 12, le parole da: « l'arresto da » sino alla fine del comma sono sostituite da: « la reclusione da 6 mesi a 2 anni o con la multa da 5 mila a 50 mila euro. »;

m) al comma 13, le parole da: « dell'arresto » fino ad: « anni » sono sostituite con le seguenti: della reclusione da uno a tre anni »;

n) al comma 14, primo periodo, le parole da: « l'ammenda » sino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: « la reclusione da 6 mesi a 2 anni o con la multa da 4 mila a 40 mila euro. ».

2-ter. All'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da: « sanzione amministrativa » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « multa da mille a 10 mila euro »;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: « sanzione amministrativa » sono sostituite dalla seguente: « multa »;

c) al comma 2, le parole da: « sanzione amministrativa » fino alla fine del comma sono sostituite da: « la multa da 5 mila a 50 mila euro. »;

d) al comma 3, primo periodo, le parole da: « dall'arresto » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « della reclusione da 6 mesi a 2 anni. »;

1. 11. Picierno, Bindi, Manfredi.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. Dopo l'articolo 256-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti i seguenti:

ART. 256-ter.

(Seppellimento e occultamento di rifiuti).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sotterra, o comunque occulta senza autorizzazione rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata su aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui siano seppelliti o comunque occultati rifiuti pericolosi si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1 (le condotte di reato di cui all'articolo) 256, 259 in funzione del successivo seppellimento, o occultamento.

ART. 256-quater.

(Detenzione e lo gestione di sito su cui siano avvenuti abbruciamenti o seppellimenti e occultamenti).

1. Salvo i casi di concorso nel reato, colui che detiene o comunque dispone di un sito sul quale siano state commesse le condotte di cui agli articoli 256-bis e 256-ter è punito con la reclusione da due a cinque anni nel caso in cui i rifiuti non siano pericolosi, da tre a sei anni nel caso in cui i rifiuti siano pericolosi.

2. Se la condotta di cui al comma che precede è soltanto colposa, la pena è ridotta di un terzo.

ART. 256-quinquies.

(Circostanze aggravanti e casi di non punibilità).

1. La pena di cui agli articoli 256-bis, 256-ter, 256-quater è aumentata di un terzo se i delitti siano commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata, in vicinanza di

falde acquifere, in prossimità di campi coltivati o comunque a destinazione agricola e vicino a centri abitati.

2. La pena è aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Non è punibile colui che detiene o comunque dispone di un sito sul quale siano state commesse le condotte di cui ai numeri 256-bis, 256-ter, 256-quater, se, prima dell'intervento della autorità giudiziaria e comunque prima della potenziale contaminazione del sito, ne fa denuncia e ne dispone la bonifica.

ART. 256-sexies.

1. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ed ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del presente decreto:

a) chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0.5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se l'abbandono, lo sversamento, il deposito o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento euro;

b) i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi;

c) se i fatti di cui alla lettera b) sono posti in essere con colpa, il responsabile è punito con l'arresto da un mese ad otto mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e con l'arresto da sei mesi a un anno se si tratta di rifiuti pericolosi;

d) chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente è punito:

1) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonché con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

2) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;

e) chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da ventimila euro a sessantamila euro. Si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da cinquantamila euro a centomila euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;

f) le pene di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;

g) chiunque effettua attività di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti

non pericolosi, è punito con la pena di cui alla lettera d), numero 2), o, se il fatto è commesso per colpa, con l'arresto da sei mesi a un anno;

h) chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da diecimila euro a quarantamila euro, ovvero con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno se il fatto è commesso per colpa. Si applica la sanzione amministrativa a pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

2. Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca del veicolo.

ART. 256-septies.

1. In caso di appalto o concessione del servizio di raccolta di rifiuti non si applicano gli articoli 89, comma 1 e 92, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

2. Le spese sostenute dalle amministrazioni comunali per la bonifica dei siti inquinati o contaminati ai sensi degli articoli precedenti non vanno conteggiate in sede di bilancio ai fini del cosiddetto patto di stabilità ».

2-ter. All'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 252 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *Inquinamento. Bonifica ambientale*;

b) al comma 1, le parole da: « l'arresto da » sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a cinquantamila euro »;

c) al comma 2, le parole da « l'arresto da: » sino a: « euro » sono sostituite da: « la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a cinquantamila euro »;

d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « 2-bis. Se il fatto di cui ai commi 1 e 2 deriva da colpa, la pena è diminuita di un terzo ».

3-ter. All'articolo 259, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole da dell'ammenda sino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti la reclusione da 6 mesi a due anni e con la multa da 5 mila a 50 mila euro.

1. 12. Picierno, Bindi.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 260-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da: sanzione amministrativa sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: multa da 2 mila a 20 mila euro;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole da: sanzione amministrativa sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: multa da 10 mila a 100 euro;

c) al comma 2, primo periodo, le parole da: sanzione amministrativa sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: multa da 10 mila a 100 euro;

d) al comma 3, primo periodo, le parole da: sanzione amministrativa sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: multa da 2 mila a 20 euro;

e) al comma 3, secondo periodo, le parole da: sanzione amministrativa sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: multa da mille a 10 euro;

f) al comma 3, quarto periodo, le parole da: sanzione amministrativa sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: multa da 500 a 2 mila euro;

g) al comma 4, primo periodo, le parole da: sanzione amministrativa sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: multa da 20 mila a 100 euro e con l'interdizione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui il fatto è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore;

h) al comma 4, quarto periodo, le parole da: la sanzione amministrativa sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: l'ammenda da mille a 5 mila euro;

i) al comma 7, primo periodo, le parole da: la sanzione amministrativa sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: la multa da 2 mila a 10 mila euro;

j) al comma 9-bis, primo periodo, le parole da: alla sanzione amministrativa sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: alla multa;

k) al comma 9-bis, secondo periodo, la parola: sanzione è sostituita dalla seguente: pena;

l) al comma 9-ter, primo periodo, le parole: delle violazioni amministrative sono sostituite dalle seguenti: dei reati; conseguentemente, al secondo periodo, la parola: sanzione è sostituita dalla seguente: pena;

3-ter. All'articolo 263, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo le parole i proventi sono aggiunte le seguenti: delle pene e.

3-quater. Dopo l'articolo 263 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono aggiunti i seguenti:

a) « 263-bis. (Garanzia per il risarcimento dei danni e il ripristino dello stato

dei luoghi). Il pubblico ministero, quando lo ritiene necessario, dispone con decreto motivato il sequestro conservativo dei beni immobili e mobili registrati dell'imputato di reati di cui agli articoli 137, 255, 256, 256-bis, 256-ter, 257, 259 e 260-bis, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di risarcire i danni prodotti e di ripristino dello stato dei luoghi;

b) « 263-ter. (Confisca per equivalente). Per i reati di cui agli articoli 137, 255, 256, 256-bis, 256-ter, 257, 259 e 260-bis, si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter del codice penale »;

c) « 263-quater. (Causa di non punibilità). Non è punibile l'imputato di reati di cui agli articoli 137, 255, 256, 256-bis, 256-ter, 257 e 259 che prima del rinvio a giudizio elimini le conseguenze del reato, ove necessario ripristinando lo stato dei luoghi ».

1. 13. Picierno, Bindi, Manfredi.

Al comma 4, capoverso articolo 12-sexies, sostituire le parole da: 416-bis fino a 452-quinquies comma 1 con le seguenti: approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono inserite le seguenti: nonché per taluno dei delitti previsti dal titolo IV-bis del libro II del codice penale.

1. 8. Pellegrino, Zaratti, Zan, Daniele Farina, Sannicandro.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Dopo l'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

« ART. 25-undecies.1. – (Delitti ambientali previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale). – 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis del libro secondo

del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 452-ter, da trecento a mille quote;

c) per i delitti colposi di cui all'articolo 452-quater, le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a) e b), diminuite da un terzo alla metà.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera b), del presente articolo si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre anni.

2. Nella sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

« ART. 26-bis. – (Collaborazione della persona giuridica all'accertamento di reati in materia ambientale). – 1. Con riferimento ai reati in materia ambientale indicati agli articoli 25-undecies e 25-undecies.1, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta dalla metà a due terzi se l'ente, immediatamente dopo il fatto, porta a conoscenza della pubblica autorità l'avvenuta commissione del reato ».

1. 60. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-undecies è inserito il seguente:

ART. 25-duodecies.

(Sanzioni accessorie ai reati ambientali).

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 452-ter, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

c) per i delitti colposi di cui all'articolo 452-quater, le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a) e b), diminuite da un terzo alla metà;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

2. Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1, lettera b) del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Il provvedimento che accerta la violazione è pubblicato con le modalità stabilite dall'articolo 35 del codice penale.

1. 25. Bratti, Rossomando.

Dopo il comma 6 inserire inserito il seguente:

7. Dopo la Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserita la seguente:

Parte Settima.

Modifiche alla disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni in materia di tutela ambientale:

ART. 319.

(Ambito di applicazione).

Le disposizioni che seguono si applicano alle violazioni amministrative e alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesagistiche protette.

ART. 320.

(Prescrizioni).

1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza,

nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale ovvero la polizia giudiziaria devono impartire al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l'accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

ART. 321.

(Verifica dell'adempimento).

1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella

prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione .

ART. 322.

(Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore).

1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla Polizia Giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla Polizia Giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 2, 3 e 4.2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la Polizia Giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

ART. 323.

(Sospensione del procedimento penale).

1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.

2. Nel caso previsto dall'articolo 6, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1.

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

ART. 324.

(Estinzione del reato).

1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 4, comma.

2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 3, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

ART. 325.

(Norme di coordinamento e transitorie).

1. Le norme di questo capo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1. 26. Bratti, Rossomando.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale).

1. Nel titolo III della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 311 è premesso il seguente:

ART. 310-bis.

(Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale).

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, l'azione di risarci-

mento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato nonché dagli enti territoriali nella cui circoscrizione si trovano i beni oggetto del fatto lesivo. Le associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono sempre denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza e possono intervenire nei giudizi per danno ambientale nonché ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi. In caso di inerzia dei soggetti legittimati, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile ».

2. Il comma 5 dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è abrogato.

1. 05. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Legittimazione all'azione del risarcimento del danno ambientale).

1. Il comma 5 dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è sostituito dal seguente:

« 5. Le associazioni di cui all'articolo 13 della presente legge, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono sempre denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza e possono intervenire nei giudizi per danno ambientale, nonché ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi. In caso di inerzia dei soggetti legittimati, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale, ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile ».

1. 03. Pellegrino, Zaratti, Zan, Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: « con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, » sono inserite le seguenti: « dall'articolo 416-bis.1 del codice penale ».

2. Alla lettera 1-bis » del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, le parole: « dall'articolo 416-bis », sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 416-bis e 416-bis.1 ».

3. All'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1, dopo le parole: 416-bis sono inserite le seguenti: , 416-bis.1;*

b) *dopo il numero 7-bis) è aggiunto il seguente: 7-ter) i delitti di cui agli articoli 452-bis, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dall'articolo 452-ter, e 452-quater del codice penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».*

4. Dopo l'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 118-ter. – 1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-bis, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dall'articolo 452-ter, del codice penale e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ne dà notizia al procuratore nazionale antimafia.

1. 06. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Nel libro II, titolo Vili, capo I, del codice penale, prima dell'articolo 499 è aggiunto il seguente:

« ART. 498-bis. — (*Danneggiamento delle risorse economiche ambientali*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque offende le risorse ambientali in modo tale da pregiudicarne l'utilizzo da parte della collettività, degli enti pubblici o di imprese di rilevante interesse è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 ».

1. 01. Pellegrino, Zaratti, Zan, Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(*Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni penali introdotte dalla presente legge con la vigente disciplina sanzionatoria*).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro per gli affari europei, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo il quale, a seguito di integrale ricognizione della disciplina sanzionatoria vigente in materia di illeciti ambientali, individua, nell'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati ai commi 3 e 4 del presente articolo nonché dei principi di legalità e tassatività della legge penale, le fattispecie penali abrogate, anche parzialmente, dalle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento ai reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, provvedendo altresì al coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. Entro il centovesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo trasmette alle Camere lo schema del decreto legislativo, corredato di relazione tecnica e analisi di impatto della regolamentazione che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla data di assegnazione dello schema del decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi, anche parzialmente, ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi sessanta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) raccolta e coordinamento delle disposizioni sanzionatorie, a fini di riorganizzazione sistematica e di maggiore efficacia e dissuasività, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;

b) individuazione delle disposizioni penali vigenti, attribuendo prevalenza alle norme che qualificano la fattispecie come delitto e a quelle che, a parità di qualificazione, stabiliscono pene nel complesso più rigorose, anche tenendo in considerazione le sanzioni accessorie nelle stesse previste.

4. Il Governo è altresì autorizzato ad apportare, nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, alle fattispecie introdotte dagli articoli 2 e 3 della presente legge le modifiche strettamente necessarie a coordinare il presente intervento legislativo con l'assetto normativo previgente, al solo fine di evitare duplicazioni, lacune e attenuazioni del regime sanzionatorio,

nonché in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia di tutela dell'ambiente, sopravvenuta nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo.

1. 04. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Delega al Governo per il coordinamento della normativa concernente gli illeciti ambientali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro per gli affari europei, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo finalizzato al coordinamento e al riordino delle disposizioni speciali concernenti gli illeciti amministrativi in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché per il rafforzamento degli strumenti di prevenzione e contrasto.

2. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo trasmette alle Camere lo schema del decreto legislativo per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione dello schema del decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) abrogazione esplicita di tutte le norme incompatibili con quelle introdotte;

b) coordinamento e riordino del sistema sanzionatorio, a fini di sistema-

zione, di maggiore efficacia e di dissuasività, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;

c) disciplina del principio di specialità tra le sanzioni amministrative e le sanzioni penali introdotte dalla presente legge, prevedendo che ai fatti puniti ai sensi del titolo VI-bis del libro II del codice penale si applichino soltanto le disposizioni penali, anche quando per i fatti stessi sono disposte sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di ambiente;

d) potenziamento degli strumenti di indagine e di accertamento degli illeciti di cui al presente articolo.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative o correttive del medesimo decreto legislativo.

5. Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, il Governo è altresì autorizzato ad apportare alle fattispecie introdotte dalla presente legge le modifiche strettamente necessarie a coordinare la stessa con l'assetto normativo previgente, al solo fine di evitare duplicazioni e attenuazioni del regime sanzionatorio, nonché in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia di tutela dell'ambiente, sopravvenuta nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo.

1. 02. Pellegrino, Zaratti, Zan, Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1. 08. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. Nuovo testo C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	60
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2013, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 73 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	55
--	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giacchino Alfano.

La seduta comincia alle 9.05.

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

Nuovo testo C. 1885 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a

circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la Commissione, in data 18 dicembre, si è espressa favorevolmente sul testo iniziale del disegno di legge in titolo, formulando un'osservazione e condizioni. Nel richiamare che il provvedimento è calendarizzato presso l'Assemblea a partire da oggi pomeriggio, segnala, quindi, che il testo licenziato ieri dall'VIII Commissione contiene rilevanti modifiche su questioni di competenza di questa Commissione. Anche alla luce dell'intenso lavoro svolto in sede referente sulla proposta di legge C. 833 Russo, vertente su materia analoga a quella trattata nelle norme modificate dalla Commissione di merito, evidenzia l'opportunità che questa Commissione torni ad esprimere il proprio parere sul provvedimento, pur nella ristrettezza dei tempi disponibili.

Rosanna SCOPELLITI (NCD), *relatore*, osserva che il nuovo testo del provvedi-

mento in esame evidenzia il totale recepimento, da parte della Commissione di merito, delle condizioni apposte al parere favorevole, espresso dalla Commissione difesa lo scorso 18 dicembre e che è stata recepita, seppur parzialmente, anche l'osservazione riguardante l'inserimento del dicastero della Difesa tra le Amministrazioni chiamate a fare parte del Comitato interministeriale incaricato di determinare gli indirizzi per l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale, monitoraggio, anche di radiazioni nucleari, tutela e bonifica nei terreni della Regione Campania.

Con riguardo a tale osservazione, osserva che, per effetto di un ulteriore emendamento approvato, tale Comitato è incaricato della predisposizione di una relazione con cadenza semestrale, da trasmettere al Parlamento, avente ad oggetto il quadro aggiornato delle procedure di bonifica e di messa in sicurezza dei siti inquinati, dello stato di avanzamento specifico dei lavori e dei progetti, nonché il rendiconto delle risorse finanziarie impiegate e quelle ancora disponibili. Non è invece prevista la partecipazione del Ministero della difesa alla Commissione di cui all'articolo 2, comma 2.

Quanto alle condizioni sulla combustione illecita di rifiuti, ricorda ai colleghi che esse riguardavano la necessità di quantificare nel numero massimo di 850 le unità di personale militare delle Forze armate poste a disposizione dei prefetti nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, nonché la necessità di prevedere l'attribuzione alle stesse di funzioni di agenti di pubblica sicurezza (articolo 3, commi 2 e 2-bis).

Fa presente, quindi, che, secondo quanto richiesto da questa Commissione e auspicato dal gruppo del Movimento Cinque Stelle, il nuovo testo dispone anche che tale personale sia posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2014 e che con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri tale termine possa essere prorogato per un periodo non superiore a mesi sei, ulteriormente prorogabile una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari (articolo 3, commi 2-ter e 2-quater).

Inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti è attribuita una indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. La predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non comunque può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.

Rileva, poi, che durante l'esame in Commissione di merito all'articolo 3 è stato anche inserito un comma 2-quinquies che prevede – al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, nonché garantire adeguati livelli di tutela agroambientale con particolare riferimento al monitoraggio del territorio rurale e alla lotta alla combustione dei rifiuti in aree a vocazione agricola anche attraverso l'impiego della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato – l'integrazione di 2,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, del Programma «Interventi per soccorsi» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari.

Segnala, infine, l'inserimento del Corpo delle capitanerie di porto tra gli enti di cui si possono avvalere i soggetti preposti alle indagini tecniche, finalizzate della mappatura dei terreni regionali da destinare all'agricoltura.

Alla luce, dunque, di questa disamina desidera ringraziare tutti i colleghi presenti specificando che grazie alla pervicace azione dei colleghi – in particolare dell'onorevole Paolo Russo presentatore della proposta di legge C. 833, ma anche dei colleghi del Movimento Cinque Stelle, che, presso la Commissione ambiente, hanno presentato e caldeggiato proprie proposte

emendative di identico tenore rispetto al testo del parere licenziato dalla Commissione – è stato possibile conseguire tale risultato, a sostegno del lavoro svolto da questa Commissione.

Auspica, in conclusione, che il provvedimento possa contribuire a dare soluzione all'annosa questione della Terra dei fuochi, corrispondendo alle aspettative della popolazione locale e dando soddisfazione all'impegno di chi, come il parroco Don Maurizio Patricello, lotta da anni in prima linea per ristabilire la legalità nelle terre devastate dai veleni della camorra.

Propone pertanto che la Commissione si esprima favorevolmente sul provvedimento in titolo, sulla base della proposta di parere che illustra (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, nel ringraziare la relatrice per l'esauriva illustrazione, manifesta condivisione per la proposta di parere favorevole illustrata, ricordando anche il contributo assicurato da altre proposte abbinata.

In considerazione, quindi, della rilevanza e dell'urgenza delle problematiche affrontate dal provvedimento, auspica che il relativo *iter* di esame possa concludersi rapidamente, assicurando il proprio personale impegno a rendersi portavoce di tali istanze anche presso l'altro ramo del Parlamento.

Gian Piero SCANU (PD), Domenico ROSSI (PI), Andrea CAUSIN (SCpI) e Giovanna PETRENGA (FI-PdL) preannunciano, a nome dei rispettivi gruppi, un voto favorevole sulla proposta di parere favorevole dalla relatrice.

Emanuela CORDA (M5S) preannuncia un voto di astensione da parte del gruppo del MoVimento 5 Stelle.

Elio VITO, *presidente*, rivolge un saluto all'onorevole Causin, recentemente entrato a far parte della Commissione, formulando gli auguri di buon lavoro.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 9.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 gennaio 2014. – Presidenza del presidente Elio VITO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Roberta Pinotti.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2013, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma.

Atto n. 73.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte, quindi, che il termine per l'espressione del parere è fissato per il 28 gennaio 2014.

Domenico ROSSI (PI), *relatore*, osserva che lo schema di decreto ministeriale di cui oggi la Commissione avvia l'esame provvede al riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2013 e destinato all'erogazione di contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed

altri organismi vigilati dal medesimo Ministero.

Ricorda, quindi, che l'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) prevede che i suddetti contributi siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato e che il relativo riparto tra i soggetti beneficiari, indicati nella Tabella 1 allegata alla medesima legge, deve essere annualmente effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Si sofferma, dunque, ad illustrare i contenuti del provvedimento rilevando, innanzitutto, che lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa relativo all'esercizio finanziario 2013 reca al capitolo 1352 due distinti stanziamenti: il primo (capitolo 1352/1) di 259.000 euro destinato alle associazioni di militari in congedo, d'arma e ad altri enti o associazioni che svolgono attività culturali, scientifiche, tecniche, assistenziali di interesse per le Forze armate; il secondo (capitolo 1352/2) di 674.000 euro destinato all'erogazione di contributi alle associazioni combattentistiche e partigiane vigilate dal Ministero della difesa ed elencate nella Tabella A della legge 31 gennaio 1994, n. 93.

Segnala, inoltre, che i contributi di cui hanno beneficiato in passato le associazioni combattentistiche sono stati erogati sulla base di un'apposita autorizzazione triennale, fissata in base alla legge n. 205 del 1998, rifinanziata da ultimo per il triennio 2009-2011 dall'articolo 14, comma 7-bis, della legge n. 14 del 27 febbraio 2009, che ha convertito il decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008. A partire dal 2012, al fine di evitare che la mancata assegnazione di contributi alle associazioni combattentistiche determinasse « una sprecazione da sanare in tempi rapidi » — come osservato nella scorsa legislatura dalla Commissione in sede di esame dello schema di decreto che recava il riparto dei

fondi per l'anno 2012 — la legge di assestamento del bilancio per il 2012 (n. 182 del 2012) ha integrato il capitolo relativo ai contributi alle associazioni combattentistiche in misura pressoché identica a quelli erogati nel 2011, per un importo pari a 674.000 euro.

Tale contributo è stato rifinanziato anche per l'anno 2013 dal decreto-legge di proroga delle missioni internazionali (n. 114 del 2013), che ha espressamente autorizzato il Ministero della difesa ad erogare in favore delle predette associazioni per l'appunto un contributo di 674.000 euro.

Al riguardo, segnala che in fase di conversione del decreto-legge tali contributi sono stati vincolati alla rendicontazione e alla pubblicazione delle spese effettuate dalle medesime associazioni e ne è stato disposto l'incremento di ulteriori 300.000 euro, che il provvedimento in titolo non prende in considerazione.

Il testo in esame ha, invece, assegnato alle 16 associazioni combattentistiche aderenti alla Confederazione delle associazioni combattentistiche e partigiane il medesimo importo erogato nel 2012, confermando che nell'allocazione dei predetti contributi è stata comunque prevista l'applicazione dei parametri prescritti dalle risoluzioni nn. 7-00129 Ascierto, 8-00038 Villecco Calipari e 7-00136 Di Stanislao, approvate dalla Commissione il 26 marzo 2009.

Ricorda che tali risoluzioni hanno impegnato il Governo a promuovere ogni possibile iniziativa volta a favorire l'attività delle associazioni combattentistiche al fine di assicurare un più funzionale utilizzo delle risorse previste, che sono state e restano, stanziare e ripartibili a loro esclusivo vantaggio; ad avviare ogni iniziativa di propria competenza affinché siano incrementati contributi da destinare alle associazioni d'arma, anche al fine di favorire forme d'integrazione tra le associazioni medesime.

Sarebbe, pertanto, opportuno un chiarimento da parte del Governo soprattutto sull'utilizzo del contributo incrementale di 300.000 euro, disposto da ultimo, al fine di

conoscerne la destinazione e le modalità con cui si intende provvedere al riparto tra i destinatari per l'anno di riferimento.

Per quanto riguarda, invece, le associazioni d'arma, le associazioni di categoria, gli enti assistenziali e gli istituti culturali, scientifici e tecnici, la relazione che accompagna il provvedimento si limita ad affermare che vi è stata un'invarianza delle richieste avanzate e che, pertanto, si è provveduto a ripartire la somma complessiva di 237.599 euro secondo le proporzioni già utilizzate per il 2012, applicando una decurtazione del 7 per cento circa rispetto alle assegnazioni dell'anno precedente in considerazione degli accantonamenti disposti dal Ministero dell'economia e delle finanze sul pertinente capitolo di bilancio.

Segnala che mentre nel 2012 risultavano escluse dal riparto, in quanto rinunciarie, sia l'Associazione nazionale amministrazione militare sia l'Associazione nazionale cappellani militari, lo schema di riparto in esame prevede un contributo di 2.400 euro a favore della sola Associazione nazionale amministrazione militare che, nel 2011, aveva percepito un contributo di soli euro 2.100.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere anche alla luce dei chiarimenti del Governo e degli elementi che dovessero emergere dal dibattito.

Il sottosegretario Roberta PINOTTI evidenzia che il sistema attuale ha finora previsto una sorta di automatismo per le sole associazioni d'arma e la conseguente necessità di disporre di volta in volta, su base annuale o triennale, analoghe misure per le associazioni combattentistiche. Segnala, quindi, che l'ultimo intervento, disposto in occasione del decreto-legge n. 114 del 2013, è stato finalizzato a riportare a regime la contestualità degli interventi. Quanto all'importo aggiuntivo di 300 mila euro, richiamato dal relatore, fa presente che esso è destinato ad essere allocato sul capitolo pertinente con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui si attende la deliberazione. Preannuncia, pertanto, l'adozione

di un successivo provvedimento per il riparto anche di tale importo, su cui la Commissione sarà nuovamente chiamata ad esprimersi.

Massimo ARTINI (M5S), alla luce di quanto ha disposto il più recente decreto-legge di proroga del finanziamento delle missioni internazionali, chiede al rappresentante del Governo se sono da prevedere novità sul piano della rendicontazione da parte delle associazioni destinatarie dei contributi. Al riguardo auspica che il parere di questa Commissione contenga un'indicazione esplicita su tale aspetto. Segnala, poi, che talune associazioni sembrano avere finalità alquanto anacronistiche o quanto meno superate e dunque solleva l'opportunità di considerare nuove modalità di contribuzione al loro lavoro, sulla base dei progetti realizzati e non solo di criteri astratti, come le finalità statutarie o il numero di associati.

Marco MARCOLIN (LNA), in linea con le considerazioni del collega Artini, evidenzia che la Commissione sta esaminando un provvedimento riferito all'anno passato in assenza di ogni elemento riconducibile ad una sorta di rendicontazione da parte delle associazioni o di motivazione posta a sostegno di contributi ripartiti sulla base dei progetti realizzati.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) ringrazia il Governo per il chiarimento dato sul tema dei maggiori importi destinati alle associazioni e non presi in considerazione dal provvedimento in esame, come auspicabilmente il parere della Commissione dovrà evidenziare. Sul tema della rendicontazione, sollevato dai colleghi finora intervenuti, osserva che tale profilo rappresenta già un obbligo di legge, cui sono soggette le associazioni in questione, i cui bilanci sono peraltro pubblici. Evidenzia che quasi tutte le associazioni che sono parte della Confederazione delle associazioni combattentistiche e partigiane sono anche destinatarie dei contributi, con l'eccezione di quattro di esse tra cui figura anche l'associazione dei partigiani cattolici

cristiani, la quale ha sollevato più volte la necessità di comprendere le ragioni della propria esclusione. Sussistendo già, pertanto, gli elementi per potere valutare l'operato di queste associazioni, rileva che anche quelle la cui denominazione può apparire anacronistica o la stessa ANPI, di cui ella stessa è un'associata, svolgono iniziative finalizzate alla trasmissione della memoria della nostra storia, alla conoscenza della Costituzione o alla formazione civile dei giovani, vale a dire a obiettivi che appaiono tutt'altro che fuori tempo. Auspica, infine, un impegno fattivo da parte delle associazioni ai fini dell'integrazione delle rispettive attività, ottimizzando sedi, infrastrutture e gli stessi contributi, che sono sensibilmente diminuiti rispetto al passato.

Massimo ARTINI (M5S) richiama la questione della trasparenza per segnalare alla collega Villecco Calipari che i bilanci delle associazioni non sono di facile reperimento. Quanto al versante della progettualità, sottolinea che di ogni iniziativa, pur meritevole nelle caratteristiche, occorrerebbe potere avere riscontri sul piano dei risultati, trattandosi di contributi pubblici.

Marco MARCOLIN (LNA) segnala che, a suo avviso, le associazioni che riguardano gli alpini ricevono pochi contributi a fronte delle rilevanti attività che svolgono e, in generale, dell'impatto che esse hanno anche sul territorio.

Elio VITO, *presidente*, auspica che il relatore possa predisporre già in occasione della prossima seduta una proposta di parere, completa degli spunti emersi in questo dibattito.

Domenico ROSSI (PI), *relatore*, nel dare per acquisito il consenso tra il Dicastero della difesa e quello dell'economia e delle finanze ai fini del riparto delle somme ulteriori, fa presente l'esigenza di tenere ben distinti i profili della trasparenza e della progettualità. Quanto al secondo, si tratta di un elemento che è implicito negli

statuti delle associazioni, pur valutando del tutto legittima l'istanza relativa alla necessità di documentare l'utilizzo di denaro pubblico. Sul secondo profilo, evidenza che non è sempre facile misurare l'impatto di iniziative di marcata cifra culturale. Nel ringraziare, infine, i colleghi per l'apporto assicurato al dibattito, rappresenta un tema che la proposta di parere non potrà tacere, quale quello dell'uso temporaneo a titolo gratuito da parte delle associazioni di locali strettamente commisurati alle esigenze di funzionamento, individuati, ove disponibili, nell'ambito di immobili in uso attuale a comandi, reparti ed enti del stesso Ministero della difesa, secondo quanto già previsto da una proposta di legge esaminata da questa Commissione nel corso della XVI legislatura e presentata dall'onorevole Gregorio Fontana.

Il sottosegretario Roberta PINOTTI ringrazia il relatore per avere anticipato alcuni suoi riscontri alle questioni sollevate dall'onorevole Artini. Evidenzia che se la rendicontazione costituisce, dunque, già un obbligo di legge, il tema dell'efficacia è questione più complessa. Sottolinea che a legislazione vigente i contributi sono ripartiti tra le associazioni sulla scorta di criteri tra cui figura la consistenza di associati ma non già la valutazione dei risultati conseguiti, occorrendo a tal fine una modifica normativa. Comprende il ragionamento condotto in ordine all'apparente carattere anacronistico di alcune associazioni, cui è però affidato il fondamentale compito di tutelare e preservare il patrimonio di memoria storica del nostro Paese. Non esclude, tuttavia, che in futuro possano essere adottati interventi di modernizzazione dell'attuale sistema nel suo complesso.

Marco MARCOLIN (LNA) chiede al rappresentante del Governo di chiarire se la richiesta di contributi avanzata dalle associazioni sia limitata all'importo indicato nel provvedimento in titolo o includa le maggiori somme disposte in loro favore con l'ultimo decreto-legge sulle missioni

internazionali. Ribadisce che l'elemento davvero anacronistico concerne, a suo avviso, l'esame nel 2014 di una situazione riferita all'anno già trascorso.

Il sottosegretario Roberta PINOTTI precisa che le associazioni non ricevono contributi sulla base delle proprie richieste ma di parametri tra cui le loro finalità statutarie o il numero di associati e non i progetti realizzati. Dato l'interesse suscitato, si riserva di fare pervenire nel pro-

sieglio dei lavori documentazione di dettaglio sui rendiconti presentati dalle singole associazioni beneficiarie.

Elio VITO, *presidente*, preannunciando che tale materiale sarà naturalmente messo a disposizione della Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate (Nuovo testo C. 1885 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate, all'esame in sede referente presso la Commissione Ambiente, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati presso la Commissione di merito;

valutato positivamente il parziale recepimento dell'osservazione apposta al parere favorevole espresso dalla Commissione difesa in data 18 dicembre 2013, con riferimento all'inserimento del Dicastero della Difesa tra le Amministrazioni chiamate a far parte del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1;

espressa viva soddisfazione, in particolare, per il recepimento delle condizioni apposte al medesimo parere della Commissione difesa, relativamente alla quan-

tificazione del contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate messo a disposizione dei prefetti con funzioni di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater del provvedimento;

condivisa, altresì, la previsione, di cui al medesimo articolo 3, comma 2-*quinq*ues, finalizzata a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, con riferimento alle attività di mappatura dei terreni campani da destinare all'agricoltura e in cui trova coinvolgimento anche l'Istituto Geografico Militare, nonché a garantire adeguati livelli di tutela agroambientale con particolare riferimento al monitoraggio del territorio rurale e alla lotta alla combustione dei rifiuti in aree a vocazione agricola, anche attraverso l'impiego della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione – Parere su emendamenti)* ... 61
- Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza. C. 1363 e abb. (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 63

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla redistribuzione delle risorse residue del fondo desinato alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative. Atto n. 66 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 63

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. Atto n. 47 (Rilievi alla I Commissione) 64
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE. Atto n. 59 (Rilievi alla X Commissione) ... 65

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento, recante modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di professionisti dei beni culturali, è stato da ultimo esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta dell'8 gennaio 2014. In quell'occasione la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole sull'ulteriore nuovo testo della proposta di legge, come elaborato dal Comitato ristretto della Commissione di merito. Ricorda che in data 9 gennaio 2014, la Commissione cultura ha concluso l'esame del provvedimento in sede refe-

rente, apportando ad esso talune modificazioni volte a recepire le condizioni formulate nei pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Nel far presente che le modifiche apportate non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, ritiene opportuno acquisire in merito l'avviso del Governo.

Ricorda, inoltre, che in data 14 gennaio 2014 l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, segnala le seguenti proposte emendative: Luigi Gallo 1.20 e 1.21, volti ad includere tra i professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, rispettivamente, i manager culturali e i professionisti di organizzazione e gestione del patrimonio culturale e ambientale, prevedendo conseguentemente l'istituzione e la tenuta dei relativi elenchi presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; Simone Valente 2.24, che prevede genericamente l'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di elenchi nazionali dei professionisti competenti ad intervenire sui beni culturali, secondo le rispettive competenze, senza specificare, a differenza di quanto disposto dal testo all'esame dell'Assemblea, le singole qualifiche professionali, prevedendo, tuttavia, che condizione sufficiente per l'iscrizione negli elenchi è il conseguimento di titoli di studio che conferiscano le competenze per gli ambiti di cui all'articolo 1. Con riferimento alle richiamate proposte emendative, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della clausola di neutralità finanziaria, di cui al comma 4 dell'articolo 2 del provvedimento, a far fronte all'eventuale incremento degli oneri derivanti dall'ampliamento del numero delle categorie di professionisti competenti da iscrivere nei relativi elenchi. Con riferimento, infine, all'articolo aggiuntivo Prodani 2.020, volto a sospendere l'efficacia dell'articolo 3 della legge n. 97 del 2013 (legge europea 2013) in materia di svolgimento dell'attività di guida turistica, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in

ordine alle possibili conseguenze finanziarie derivanti da eventuali profili di incompatibilità con la disciplina comunitaria.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime nulla osta sulle proposte emendative Luigi Gallo 1.20 e 1.21 e Simone Valente 2.24, dal momento che le stesse non presentano, a suo avviso, profili di onerosità. Esprime, invece, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Prodani 2.020, concordando con le valutazioni espresse dal relatore e confermando i possibili effetti finanziari negativi derivanti dai profili di incompatibilità con la disciplina europea vigente in materia. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge recante Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 2.020, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Laura CASTELLI (M5S) chiede chiarimenti in merito alle ragioni del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sull'articolo aggiuntivo Prodanì 2.020.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI precisa che, in linea generale, il Governo esprime parere contrario sulle proposte emendative che appaiono presentare profili di incompatibilità con la disciplina europea, dal momento che potrebbero determinarsi effetti finanziari negativi a causa dell'eventuale avvio di procedure di infrazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza.

C. 1363 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatore*, fa presente che il testo unificato della proposta di legge in esame si compone di un solo articolo, non corredato di relazione tecnica, che dichiara monumento nazionale la Basilica Palladiana di Vicenza. Poiché la disposizione non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di nulla-osta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla redistribuzione delle risorse residue del fondo desinato alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative.

Atto n. 66.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2014.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, ricorda che sullo schema di provvedimento in esame erano stati chiesti al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che relativamente alla redistribuzione delle risorse residue di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 6 febbraio 2009, n. 7, fa presente che essa avverrà nell'ambito delle risorse disponibili nel conto dei residui del capitolo n. 7258 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il corrente anno finanziario, al netto degli importi già liquidati ed impegnati.

In merito, poi, ad eventuali richieste di reiscrizione in bilancio di somme cadute in perenzione, rileva che le stesse potranno essere valutate solo a seguito di specifica e puntuale richiesta da parte dell'amministrazione competente, compatibilmente con le altre esigenze segnalate e tenuto conto dell'ammontare del pertinente Fondo per le reiscrizioni in bilancio dei residui passivi perenti di conto capitale.

Con riferimento, infine, al monte indennizzi di 198 milioni di euro indicato in relazione tecnica e ad ogni dettaglio di calcolo ad esso correlato, rinvia alle valutazioni che saranno effettuate dal competente Dipartimento del Tesoro.

Chiede pertanto che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta, per poter svolgere ulteriori approfondimenti sulle questioni sollevate dal relatore.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, nel prendere atto della richiesta del rappresentante del Governo, auspica comunque che l'iter di esame del provvedimento, attesa la sua rilevanza, possa rapidamente giungere a conclusione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

Atto n. 47.

(Rilievi alla I Commissione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame disciplina il recepimento della direttiva 2011/95/UE, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, sulla base di uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. Ricorda che il provvedimento è adottato in attuazione della delega conferita al Governo dagli articoli 1 e 7 della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013). Osserva che il provvedimento è corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Esaminando, per i profili di carattere finanziario, gli articoli da 1 a 4, sulla protezione internazionale per i rifugiati e per i titolari di protezione sussidiaria, evidenzia che, con riferimento alla stabilizzazione del Tavolo di coordinamento nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera t), al fine di suffragare le previsioni di invarianza della spesa — quella generale prevista dall'articolo 4 e quella specificamente riferita all'istituzione e al funzionamento dell'organismo — il Governo dovrebbe confermare che resta esclusa la corresponsione non solo dei gettoni di presenza, dei compensi e delle indennità, come indicato dal testo, ma anche di ogni altro emolumento, compresi i rimborsi spese. Quanto alle altre norme che intervengono nella disciplina degli istituti in esame, prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, che evidenziano l'assenza di oneri per la finanza pubblica. Con particolare riferimento alle disposizioni in materia di ricongiungimento — per le quali la relazione tecnica prevede, in caso di eventuali oneri, la possibilità di un ricorso agli ordinari stanziamenti di bilancio — ritiene opportuna una conferma, in base ad una valutazione prudenziale del complesso delle esigenze cui tali stanziamenti sono preordinati, che gli stessi presentino le necessarie disponibilità. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che, all'articolo 1,

comma 1, lettera t), il secondo periodo del capoverso del comma 3-bis, prevedendo che « la partecipazione alle sedute del Tavolo di coordinamento nazionale, insediato presso il Ministero dell'interno, non comporta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o indennità », non appare formulato in maniera pienamente conforme alla prassi vigente. Ritiene che la disposizione potrebbe essere, quindi, opportunamente riformulata nel seguente modo: « La partecipazione alle sedute del Tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati ». In proposito ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame potrà farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Conferma altresì, con riferimento alla disciplina dei ricongiungimenti familiari, di cui all'articolo 22 del provvedimento in esame, che i relativi oneri possono ritenersi coperti dagli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni competenti. Concorda, infine, con il relatore in merito all'opportunità di riformulare il secondo periodo del capoverso 3-bis dell'articolo 1, comma 1, lettera t), in modo conforme alla prassi vigente.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (atto n. 47);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale alle disposizioni in materia di ricongiungimento familiare tra rifugiati e beneficiari di protezione internazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2 dello schema di decreto, può provvedersi nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;

rilevata l'opportunità di modificare, in conformità con la prassi vigente, l'articolo 1, comma 1, lettera t), capoverso 3-bis, secondo periodo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario: *all'articolo 1, comma 1, lettera t), capoverso 3-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: La partecipazione alle sedute del Tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati.* »

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE.

Atto n. 59.

(Rilievi alla X Commissione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Giuseppe DE MITA (PI), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in oggetto dispone l'attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori e che il relativo testo presenta, all'articolo 2, comma 5, una clausola di invarianza ed è corredato di relazione tecnico-finanziaria, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

In merito agli articoli 1 e 2, concernenti modifiche agli articoli da 45 a 67 del

Codice del consumo, osserva che, secondo la relazione tecnica, i compiti sanzionatori attribuiti dal provvedimento all'Autorità garante della concorrenza e del mercato saranno svolti nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. In proposito, la relazione tecnica fa riferimento al solo articolo 66 del Codice del consumo, mentre non richiama i compiti di tutela amministrativa e giurisdizionale assegnati alla stessa Autorità in altra parte del testo, peraltro con un ambito applicativo non limitato a taluni settori, ma esteso a tutte le pratiche commerciali. Ritiene che andrebbero quindi meglio precisate le modalità di finanziamento sia delle nuove attività di controllo affidate all'Autorità sia degli ulteriori compiti di tutela amministrativa e giurisdizionale attribuiti alla medesima Autorità. Non formula osservazioni in ordine ai nuovi obblighi informativi posti a carico delle imprese, nel presupposto che anche nel caso di soggetti totalmente o parzialmente pubblici detti adempimenti possano essere effettuati nell'ambito degli ordinari mezzi di finanziamento e senza effetti onerosi per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva l'opportunità di riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2, comma 5, dal momento che essa non appare formulata in maniera pienamente conforme alla prassi vigente laddove prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto « non derivano », anziché « non devono derivare », nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI precisa che le risorse già disponibili a legislazione vigente sono sufficienti a far fronte a tutti i compiti attribuiti dal provvedimento all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ivi compresi quelli

a carattere sanzionatorio. Concorda, inoltre, con il relatore, in merito all'opportunità di riformulare la clausola di neutralità finanziari di cui all'articolo 2, comma 5, del provvedimento in esame, in modo conforme alla prassi vigente.

Giuseppe DE MITA (PI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE (atto n. 59);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato potrà svolgere i compiti sanzionatori attribuiti dallo schema di decreto nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;

rilevata l'opportunità di riformulare la clausola di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 2, comma 5, in maniera pienamente conforme alla prassi vigente

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario: *all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare. »*

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.30.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67
SEDE REFERENTE:	
DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	67
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Presidente della CONSOB, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 1836, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre e del disegno di legge C. 1864, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis	85
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. Atto n. 55 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	85
AVVERTENZA	86
ERRATA CORRIGE	86

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 14 gennaio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.15 alle 10.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 11.

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare in sede referente il disegno di legge C. 1941, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 133 del 2013, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.

Per quanto riguarda i contenuti del decreto-legge, fa presente come l'articolo 1 abolisca la seconda rata IMU per l'anno 2013 per una serie di immobili indicati dalla disposizione, salvo l'obbligo di versamento di una quota di imposta dovuta per il 2013, nei comuni che hanno deliberato aumenti rispetto all'aliquota di base.

In particolare, ai sensi del comma 1 la seconda rata IMU non è dovuta per le seguenti tipologie di immobili:

a) abitazioni principali e assimilati (IACP e cooperative edilizie a proprietà indivisa) (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 54 del 2013): da tale previsione sono esclusi i fabbricati di lusso (di particolare pregio e valore, categoria catastale A/1; abitazioni in villa, categoria catastale A/8; castelli e i palazzi di eminente pregio artistico o storico, categoria catastale A/9);

b) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ai sensi dell'articolo 4, comma 12-*quinquies*, del decreto-legge n. 16 del 2012);

c) l'immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e di polizia e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 102 del 2013);

d) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il comma 2 ribadisce che per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali diversi, rispettivamente, da quelli individuati dalla citate lettere d) ed e) del comma 1, l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU non si applica. La seconda rata IMU è dunque dovuta sui terreni agricoli posseduti e condotti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, nonché dai fabbricati rurali non strumentali che non costituiscono abitazione principale del contribuente.

Ricorda al riguardo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 102 del 2013, non era dovuta la prima rata dell'IMU per l'anno 2013 su tutti i terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Ai sensi del comma 9, la seconda rata dell'IMU per l'anno 2013 non è dovuta anche con riferimento ai seguenti immobili equiparabili dai comuni all'abitazione principale:

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

le unità immobiliari e relative pertinenze non « di lusso » concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

Nonostante l'abolizione della seconda rata dell'IMU per l'anno 2013, ai sensi del comma 5, modificato nel corso dell'esame al Senato, il contribuente è tenuto a versare una quota (40 per cento) dell'eventuale differenza tra l'ammontare dell'IMU risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per la « prima casa » deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risul-

tante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali.

In altri termini, nei comuni in cui l'aliquota IMU è stata incrementata rispetto al valore base, i contribuenti saranno tenuti a versare, entro il 24 gennaio 2014 (termine così posticipato dal 16 gennaio a seguito delle modifiche apportate al provvedimento dal Senato) il 40 per cento dell'eventuale differenza tra l'aliquota base e quella deliberata dal singolo comune.

Al riguardo, oltre a rammentare, sul piano tecnico, che tale differimento è già disposto dall'articolo 1, comma 680, della citata legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), entrata in vigore il 1° gennaio 2014, sottolinea, innanzitutto, come la norma del comma 5 sia motivata dal fatto che i rimborsi disposti in favore dei comuni a seguito dell'abolizione della prima rata dell'IMU erano stati calcolati sulla base del gettito dell'imposta nel 2012; tuttavia, nel frattempo, molti comuni hanno incrementando l'aliquota applicabile agli immobili di prima abitazione, aumentando in tal modo il valore del minor gettito derivante dall'abolizione del tributo su tale categoria di unità immobiliari. In tale contesto si è instaurato, pertanto, una sorta di « gioco di mancata fiducia » tra lo Stato e i comuni, dovuto al fatto che le tematiche dell'IMU sono state affrontate nel corso del 2013 in modo confuso e frammentario, alimentando inoltre il sospetto che in taluni casi, soprattutto qualora l'aumento dell'aliquota sulla prima casa sia stato deciso dopo l'abolizione della prima rata, i comuni abbiano assunto tale decisione con la riserva mentale che il predetto aumento non sarebbe ricaduto sui contribuenti ma sarebbe stato riconosciuto agli enti locali dallo Stato in sede di rimborso conseguente all'abolizione delle rate IMU sulla prima casa. In ogni caso, tale insieme di circostanze ha reso difficile rimborsare integralmente i comuni del minor gettito derivante dall'abolizione delle due rate IMU e il Governo ha ritenuto di prevedere il pagamento, a carico dei contribuenti interessati, di una quota della seconda

rata IMU, in tutte quelle realtà territoriali nelle quali sia stato disposto un incremento dell'aliquota base sulla prima casa. Sottolinea, quindi, come la misura del comma 5 non abbia alcuna natura punitiva, ma corrisponda ad una effettiva difficoltà nella regolazione dei rapporti finanziari in materia di IMU tra i comuni e lo Stato.

Il comma 3 reca disposizioni finalizzate ad assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito IMU derivante dall'abolizione della seconda rata disposta dal comma 1, stanziando a tal fine risorse pari a 2.164 milioni di euro per l'anno 2013, di cui 2.076 milioni per i comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna e 87 milioni per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 4 stabilisce che, entro il 20 dicembre 2013, quota parte di tali risorse, pari a 1.729 milioni, è attribuita dal Ministero dell'interno, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna, nella misura indicata, per ciascun comune, nell'allegato A al decreto-legge, corrispondente alla metà dell'ammontare determinato applicando l'aliquota e la detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile.

Per quanto concerne invece i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del comma 8 il minor gettito IMU è invece compensato attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011, per complessivi 86 milioni, nelle misure indicate nell'allegato A.

Il comma 6 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 28 febbraio 2014, la determinazione a conguaglio del

contributo compensativo, per l'importo di 348 milioni, quale risultante dalla differenza tra le risorse complessivamente stanziare dal comma 3 (2.164 milioni) e quelle distribuite a ciascun comune con il comma 4 (1.729 milioni) e con il comma 8 (86 milioni).

L'attribuzione delle suddette risorse – attraverso la diversa procedura dell'assegnazione di trasferimenti da parte del Ministro dell'interno per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna e attraverso il minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano – è definita sulla base di una metodologia concordata con l'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), che prenda come base i dati del gettito IMU 2012 e operi una stima delle manovre effettuate dai comuni nel 2013, tenendo altresì conto di quanto già corrisposto ai comuni come rimborso, con riferimento alle stesse tipologie di immobili, del minor gettito IMU derivante dall'abolizione della prima rata per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 102 del 2013.

Qualora dal decreto ministeriale risulti riconosciuto al comune un ammontare complessivo di importi superiore a quanto ad esso spettante dall'applicazione delle aliquote e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1, deliberate o confermate per l'anno 2013, il comma 7 prevede che l'eccedenza deve essere destinata dal comune a riduzione delle imposte comunali dovute sui medesimi immobili per l'anno 2014.

Il comma 10 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; qualora i procedimenti per l'assegnazione degli stanziamenti non siano completati entro il 10 dicembre 2013, viene altresì autorizzato il pagamento tramite anticipazione di tesoreria per l'erogazione del trasferimento compensativo ai comuni.

Il comma 11 autorizza i comuni beneficiari dei trasferimenti compensativi di ristoro ad apportare le necessarie variazioni di bilancio entro il 15 dicembre 2013. Ciò in deroga all'articolo 175 del Testo unico degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il quale prevede che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

Il comma 12, in considerazione delle possibili carenze di liquidità che potrebbero insorgere nei comuni a seguito dell'applicazione delle disposizioni appena illustrate, incrementa per l'anno 2014 il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, sino alla data del 31 marzo 2014, da tre a cinque dodicesimi.

I relativi maggiori oneri per interessi a carico dei comuni sono rimborsati dal Ministero dell'interno nel limite massimo di 3,7 milioni di euro. Per le modalità ed i termini del rimborso, la norma fa rinvio ad apposito decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 31 gennaio 2014.

Il comma 12-*bis*, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, esclude l'applicazione di sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU 2013, ove la differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014.

Al riguardo segnala come una disposizione di analogo tenore sia contenuta nell'articolo 1, comma 728, della legge di stabilità 2014, ai sensi del quale, però, la sanatoria è condizionata al versamento della differenza entro il termine di versamento della prima rata IMU dovuta per l'anno 2014 (16 giugno 2014).

Con riguardo all'articolo 2, fa presente come tale norma detti disposizioni in materia di acconti di imposta.

In particolare, il comma 1 aumenta al 128,5 per cento la misura dell'acconto IRES ed IRAP per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi e per la Banca d'Italia.

Più in dettaglio, la norma inserisce un nuovo comma 20-*bis* nell'articolo 11 del decreto-legge n. 76 del 2013, con il quale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 102 del 2013 (il quale ha disposto l'ulteriore incremento, rispetto alle misure previste dalle disposizioni di legge vigenti, dell'acconto dell'IRES di 1,5 punti percentuali per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo), per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 viene aumentata al 128,5 per cento la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per:

gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo n. 87 del 1992;

la Banca d'Italia;

le società e gli enti che esercitano attività assicurativa.

Complessivamente, a seguito dei molteplici incrementi d'acconto cumulatisi, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, gli esercenti attività finanziarie, creditizie e assicurative e la Banca d'Italia effettuano il versamento dell'acconto dell'IRES nella misura del 130 per cento, mentre tutti gli altri soggetti IRES lo effettuano nella misura del 102,5 per cento.

Per il periodo d'imposta 2014, invece, tutti i soggetti IRES, compresi quelli esercenti attività nei settori finanziari, creditizi e assicurativi, calcoleranno l'acconto dell'IRES (e, conseguentemente, dell'IRAP) in misura pari al 101,5 per cento.

In tale contesto evidenzia come gli incrementi delle percentuali di acconto previsti per le imposte sui redditi abbiano effetto anche ai fini dell'imposta sul reddito delle attività produttive (IRAP). Infatti, ai fini IRAP, per esplicita previsione dell'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, gli acconti devono essere versati con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi. Ciò comporta che ai sensi del comma 1, per il periodo d'imposta in corso al 31

dicembre 2013, anche la misura dell'acconto IRAP per i soggetti IRES è incrementata al 128,5 per cento.

Il comma 2 prevede, nei confronti degli stessi soggetti interessati dalla disposizione di cui al comma 1 (enti creditizi, finanziari e assicurativi e la Banca d'Italia), per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, un'addizionale dell'aliquota IRES di 8,5 punti percentuali. Pertanto, per tali soggetti l'aliquota ordinaria IRES del 27,5 per cento sarà innalzata al 36 per cento.

La disposizione specifica che l'addizionale non è dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall'applicazione dell'articolo 106, comma 3, del TUIR (ai sensi del quale per gli enti creditizi e finanziari le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela – compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate – sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi).

Il comma 3 detta disposizioni specifiche per i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo e per la trasparenza fiscale di cui, rispettivamente, agli articoli 117 e 115 del TUIR (l'opzione per la tassazione di gruppo consente di determinare l'IRES in modo unitario con riferimento al gruppo societario cui appartengono i soggetti interessati, effettuando la somma algebrica dei redditi complessivi netti, opportunamente rettificati, di ciascuno dei soggetti aderenti, mentre l'opzione per il regime di trasparenza fiscale comporta che il reddito della società non è tassato in capo alla società stessa, bensì sono imputati a ciascun socio gli utili o le perdite, in proporzione alla quota di possesso, a prescindere dall'effettiva percezione).

In tale contesto il comma 3 prevede che:

i soggetti i quali hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di

partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale e provvedono al relativo versamento;

i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la trasparenza fiscale in qualità di partecipanti assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

Il comma 4 proroga il termine di scadenza per versamento della seconda o unica rata di acconto IRES dovuta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, prevedendo che essa sia versata entro il 10 dicembre 2013.

Per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, il versamento deve invece essere effettuato entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d'imposta. La rata di acconto viene determinata in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto

Anche in tale ipotesi segnala come la proroga dei termini di versamento IRES abbia effetto sul versamento della seconda o unica rata di acconto IRAP, in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo cui ai fini IRAP gli acconti devono essere versati con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.

Al riguardo ricorda che, in base alla disciplina ordinaria, i versamenti a saldo e l'eventuale primo acconto IRES devono essere eseguiti entro il 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, oppure entro il trentesimo giorno successivo, maggiorando le somme dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo; l'acconto è pagato in due rate, salvo che il versamento da eseguire alla scadenza della prima non superi i 103 euro. In questo caso, il 40 per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda, cioè entro l'ultimo

giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Il comma 5 prevede che i soggetti i quali applicano l'imposta sostitutiva sul regime del risparmio amministrato (si tratta dell'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate, con esclusione di quelle relative a depositi in valuta, nei caso in cui i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e società di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti ministeriali) sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nel periodo gennaio-novembre dello stesso anno, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 461 del 1997. Il versamento effettuato può essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva.

Il comma 6 modifica la clausola di salvaguardia contenuta nel comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013 (ai sensi della quale, qualora il gettito atteso dall'IVA e dalla definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile, previsto dagli articoli 13 e 14 dello stesso decreto-legge n. 102 sia inferiore a quello necessario a garantire la copertura finanziaria del provvedimento, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il mese di novembre 2013, stabilisce con proprio decreto l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, e l'aumento delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE). In tale contesto la modifica recata dal comma 6 prevede che, a seguito del monitoraggio sulle entrate, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 2 dicembre 2013, stabilisca l'aumento della misura degli acconti IRES e IRAP, dovuti per i periodi d'imposta 2013 e 2014, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle predette accise, in misura tale da assicurare il conseguimento degli obiettivi anche ai fini della eventuale compensa-

zione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

L'articolo 3 detta disposizioni in materia di dismissione di immobili pubblici, soprattutto semplificando la procedura relativa alla vendita a trattativa privata anche in blocco.

In particolare, il comma 1, ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici oggetto di dismissione, nonché, a seguito delle integrazioni apportate al Senato, allo scopo di prevenire nuove urbanizzazioni e di ridurre il consumo di suolo, dispone che alle alienazioni di immobili di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge n. 203 del 2005, si applichino le disposizioni recate dall'articolo 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985, che consentono la sanatoria di irregolarità successivamente al trasferimento.

Al riguardo ricorda che l'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge n. 203 del 2005 ha dettato disposizioni in materia di dismissione di immobili pubblici, la cui alienazione è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia determinato secondo criteri e valori di mercato. In base alla norma il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto dirigenziale, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, autorizza l'Agenzia del demanio a vendere con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 282 del 2002, ovvero a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico.

Il citato articolo 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 prevede invece che, qualora l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, può essere presentata domanda di sanatoria. Tale disposizione prevede un termine di centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile per la presentazione della domanda di sanatoria: il predetto termine viene peraltro derogato dal comma 1 dell'articolo 3, che consente di presentare la domanda di sanatoria entro un anno dall'atto di trasferimento dell'immobile.

Fa presente come la *ratio* complessiva del comma 1 sia quella di agevolare la dismissione di immobili pubblici caratterizzati dalla carenza di un titolo edilizio « ordinario » e da una conseguente situazione di non conformità edilizia. A tal fine, la disposizione in esame intende consentire all'acquirente dell'immobile di usufruire della possibilità di sanare le irregolarità edilizie – nei limiti delle previsioni di sanabilità – successivamente al trasferimento, con impatto positivo sul valore degli immobili (dato che un immobile irregolare dal punto di vista edilizio e non è sanabile subisce un notevole deprezzamento sul mercato).

Il comma 2 interviene sulla disciplina della dismissione in blocco di immobili pubblici ai sensi del già citato articolo 11-*quinquies* del decreto-legge n. 203 del 2005, apportando alcune modifiche al comma 1.

In particolare, la lettera *a*) del comma introduce la possibilità per l'Agenzia del demanio, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di vendere a trattativa privata (anche in blocco), anche i beni immobili ad uso prevalentemente non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico.

La precisazione sull'uso prevalentemente non abitativo consentirebbe di superare criticità emerse nei casi in cui l'immobile sia adibito ad uso non abitativo ma comprenda, ad esempio, locali adibiti a custodia o foresteria (quali caserme dimesse presidiate da un addetto alla custodia che vi alloggia).

La lettera *b*) estende il meccanismo di dismissione individuato dal citato articolo 11-*quinquies* agli immobili degli enti territoriali.

In tale ipotesi viene previsto, pertanto, che gli enti territoriali interessati individuino, con apposita delibera, gli immobili che intendono dismettere; con tale delibera viene conferito mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale che autorizza alla vendita in blocco.

Nel corso dell'esame al Senato la norma è stata integrata prevedendo inoltre

il divieto di alienazione di immobili attraverso la procedura richiamata alle società la cui struttura non consente l'identificazione di soggetti (persone fisiche o società) che ne detengono la proprietà o il controllo. La norma specifica che l'utilizzo di società anonime, aventi sede all'estero, nelle suddette operazioni immobiliari è vietato e costituisce causa di nullità dell'atto di trasferimento. Prevede inoltre che, fermi restando i controlli già previsti dalla vigente normativa antimafia, sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari.

Il comma 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, inserisce un nuovo articolo 33-*ter* nel decreto-legge n. 98 del 2011, il quale, con riferimento ai fondi di cui all'articolo 33, commi 1, 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater*, e a quelli di cui all'articolo 33-*bis*, gestiti in forma separata e autonoma dall'amministrazione della società di cui all'articolo 33, comma 1, prevede che essi operano sul mercato in regime di libera concorrenza.

In sostanza la novella specifica che i fondi immobiliari gestiti dalla Invimit SGR, finalizzati alla valorizzazione e alla dismissione degli immobili pubblici, operano sul mercato in regime di libera concorrenza.

Il comma 2-*ter*, inserito anch'esso dal Senato, aggiunge un nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 66 del decreto-legge n. 1 del 2012, il quale ha previsto una nuova disciplina di alienazione, in via prioritaria ai giovani agricoltori, dei terreni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nazionali non utilizzabili per altre finalità istituzionali; in alternativa alla vendita si potrà disporre la locazione dei terreni. In tale ambito la novella prevede che il decreto ministeriale con il quale sono individuati i terreni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nazionali non utilizzabili per altre finalità istituzionali da alienare o locare a cura dell'Agenzia del demanio, per i quali è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani improprietari

agricoli, deve essere adottato, in sede di prima applicazione, entro e non oltre il 30 aprile 2014.

I commi da 2-*quater* a 2-*septies*, inseriti a loro volta durante l'esame al Senato, prevedono che i Ministeri interessati individuano e comunicano all'Agenzia del demanio gli immobili di rilevante interesse culturale, paesaggistico e ambientale in ordine ai quali ritengano prioritario mantenere la proprietà dello Stato, ai fini della sospensione delle eventuali procedure di dismissione o conferimento a SGR dei beni da sottoporre a tutela. Tali norme, tuttavia, in relazione ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica, non devono comunque determinare una riduzione dell'introito complessivo connesso ai suddetti processi di dismissione.

In particolare, il comma 2-*quater* affida al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBAC) il compito di individuare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, i beni di rilevante interesse culturale o paesaggistico in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

Analogamente, il comma 2-*quinquies* assegna al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di individuare, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, i beni di rilevante interesse ambientale in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti rivolti all'istituzione di aree naturali protette o all'integrazione territoriale di aree naturali protette già istituite.

Il comma 2-*sexies* prevede che i due Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comunicano all'Agenzia del demanio l'avvio dei procedimenti sopra descritti. Entro e non oltre due mesi dal ricevimento della suddetta comunicazione l'Agenzia del demanio procede conseguentemente alla sospensione di eventuali procedure di dismissione o conferimento a società di gestione dei beni da sottoporre a tutela, già avviate.

Il comma 2-*septies* stabilisce che le norme di cui ai commi da 2-*quater* a 2-*sexies* non devono comunque determinare una riduzione dell'introito complessivo connesso ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica.

Al riguardo, rammenta che la legge di stabilità 2014 ha previsto la definizione da parte del Governo di un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali. Tale programma, da definire entro 60 giorni dal 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della legge), dovrà consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui.

Ricorda, inoltre, che nel quadro del decreto-legge n. 120 del 2013, finalizzato a riportare il deficit del bilancio 2013 entro un valore non superiore al 3 per cento del PIL, la Relazione tecnica fa riferimento a un programma di dismissioni immobiliari per complessivi 525 milioni di euro, da adottare con procedure a legislazione vigente, da realizzare entro il 2013. Fa presente come, nel corso della conversione del decreto-legge n. 120, il Governo abbia chiarito che tali dismissioni avverranno secondo la procedura già utilizzata in occasione di precedenti analoghe operazioni, ovvero con vendita a trattativa privata anche in blocco (articolo 11-*quinquies* del decreto-legge n. 203 del 2005).

L'articolo 4, modificato durante l'esame del provvedimento al Senato, detta disposizioni concernenti il capitale della Banca d'Italia.

In particolare, il comma 1 ribadisce che la Banca d'Italia è:

istituto di diritto pubblico (ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto-legge n. 375 del 1936 e dell'articolo 19 della legge n. 262 del 2005);

banca centrale della Repubblica italiana e parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali (ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 43 del 1998 e dell'articolo 19 della legge n. 262 del 2005);

autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013.

Inoltre la norma ribadisce che la Banca d'Italia è indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze, analogamente a quanto previsto per la BCE dall'articolo 282, paragrafo 3, del Trattato UE.

Il comma 2 autorizza la Banca d'Italia ad aumentare il proprio capitale, mediante utilizzo delle riserve statutarie, all'importo di 7,5 miliardi di euro.

Ricorda che il previgente valore del capitale della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto-legge n. 375 del 1936 (abrogato dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge) ammontava a trecento milioni di lire, rappresentato da trecentomila quote di mille lire ciascuna interamente versate; ai sensi del previgente articolo 3 dello Statuto della Banca d'Italia il capitale ammontava a 156.000 euro, suddiviso in quote di partecipazione nominative di 0,52 euro ciascuna.

Secondo la Relazione illustrativa la norma determina « in modo trasparente il valore corrente delle quote sulla base dei diritti riconosciuti ai partecipanti nell'attuale contesto giuridico-istituzionale della Banca d'Italia (...) Questa operazione realizza una definitiva rivalutazione del valore dal capitale a suo tempo conferito dai soggetti partecipanti, secondo le loro legittime aspettative, non diversamente da qualunque altro investitore e non com-

porta alcun trasferimento di risorse pubbliche dalla Banca agli stessi partecipanti». La stessa Relazione illustrativa ricorda inoltre che il nuovo ammontare del capitale fissato dalla norma è stato considerato congruo da una commissione di esperti indipendenti e qualificati.

Per effetto delle modifiche apportate al provvedimento al Senato viene specificato che il capitale, a seguito dell'aumento, verrà rappresentato da quote nominative di nuova emissione, di un importo che al Senato è stato innalzato da 20.000 a 25.000 euro ciascuna.

A tale proposito evidenzia, anche al fine di facilitare l'esame del provvedimento, come l'aumento di capitale della Banca avrà effetti sul patrimonio di vigilanza delle banche partecipanti solo a partire dal 2015: pertanto nel corso del 2014 potranno essere valutati eventuali aggiornamenti alle norme del decreto-legge afferenti a tale aspetto, per apportarvi eventuali correzioni, che potranno dunque aver luogo anche attraverso altri provvedimenti.

Su un piano generale ricorda quindi come il dibattito sul capitale della Banca d'Italia e, segnatamente, sulla partecipazione allo stesso, risulti particolarmente ampio e risalente, a partire dalle decisioni che furono assunte nel 1936 con l'approvazione di un nuovo Statuto della Banca. A tale proposito si possono richiamare due posizioni teoriche, una delle quali prevede che la Banca centrale sia interamente posseduta da soggetti pubblici, mentre l'altra, seguita dalla citata normativa italiana del 1936, prevede una maggiore distanza dell'assetto proprietario della Banca centrale rispetto ai poteri pubblici secondo uno schema che è stato avvicinato, sia pure impropriamente, a quello della *public company*. L'assetto scelto nel 1936 costituisce, a suo giudizio, una delle migliori realizzazioni assunte in un regime politico, quello dell'epoca, che non può certo essere rimpianto, ma ha subito, nel corso dei decenni, una torsione conseguente al processo di aggregazione bancaria avviato negli anni 90 del secolo scorso e che ha portato a concentrare oltre il 50 per cento

delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in mano a due soli gruppi bancari. Quest'ultima circostanza stona evidentemente con il principio di indipendenza delle banche centrali facenti parte del Sistema europeo delle Banche centrali sancito dai Trattati europei, tant'è che già nel 2005, con la legge n. 262, si era tentato di intervenire su tale aspetto, unitamente ad altre storiche modifiche nell'assetto interno della Banca d'Italia. In particolare, con quell'intervento normativo si stabiliva che il Ministero dell'economia e delle finanze procedesse alla quantificazione del valore delle quote di capitale della Banca d'Italia, ai fini del suo riacquisto, dettando una previsione che, tuttavia, non è stata mai applicata.

L'aumento del capitale della Banca d'Italia previsto dall'articolo 4 del decreto-legge riporta dunque il dibattito politico intorno ai temi della pubblicizzazione o meno della proprietà della Banca stessa, le cui conclusioni sono evidentemente condizionate dalla fiducia che si abbia relativamente alla maggiore o minore vicinanza dell'Istituto rispetto alla mano pubblica. In tale quadro il decreto-legge consiste, per questo profilo, nella riforma dell'assetto definito nel 1936, in un'ottica di rivisitazione e correzione delle scelte allora compiute, mantenendo comunque una certa distanza tra la proprietà della Banca e l'autorità governativa, valorizzando in tal modo il ruolo dei corpi intermedi, quali appunto la Banca d'Italia che rappresenta un importante luogo di formazione di una classe dirigente competente, selezionata in base al merito.

Ritiene quindi che il modello proposto dal Governo con il decreto-legge risulti condivisibile e che la quantificazione della rivalutazione del capitale della Banca sia stato realizzato attraverso un metodo articolato, che ha consentito di definire una « forchetta » di valori nell'ambito dei quali l'Esecutivo ha ritenuto di stabilire in 7,5 miliardi l'ammontare dell'aumento di capitale.

Passando quindi ad aspetti più di dettaglio, rileva come il comma 3 fissi un

tetto massimo ai dividendi, corrisposti annualmente, pari al 6 per cento del capitale.

Al riguardo ritiene opportuno richiamare come il Governatore della Banca d'Italia, nell'Audizione dinanzi alla 6^a Commissione Finanze del Senato svoltasi il 13 dicembre 2013, abbia affermato che, portando il capitale della Banca a 7,5 miliardi, l'ammontare massimo dei dividendi distribuibili ai partecipanti è di 450 milioni di euro. Rispetto alla situazione attuale, si passa da un dividendo ridotto, ma crescente indefinitamente negli anni futuri, a uno oggi più elevato ma soggetto a un tetto fisso nel tempo, mantenendo l'equivalenza tra il valore attuale dei due flussi di pagamenti. Inoltre, ricorda che nel corso dell'esame al Senato è stato chiarito come la Banca d'Italia non abbia intenzione di distribuire dividendi nel corso del 2014.

Il comma 4, modificato durante l'esame al Senato, individua le categorie di investitori che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale dell'Istituto.

Si tratta in particolare di:

banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia; nella formulazione originaria del decreto, si consentiva la partecipazione anche alle banche con la sola sede legale italiana, nonché a quelle aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;

imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia; nella formulazione originaria del decreto, si consentiva la partecipazione anche alle imprese assicurative con la sola sede legale italiana, ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;

fondazioni bancarie di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 153 del 1999;

enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia; rispetto alla norma vigente, è introdotta la possibilità di partecipazione da parte dei fondi pensione (istituiti in Italia ai sensi

dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005): rispetto alla formulazione originaria del decreto-legge, le modifiche al Senato hanno invece escluso la possibilità di partecipare al capitale per i fondi pensione istituiti in UE ai sensi dell'articolo 15-ter dello stesso decreto legislativo n. 252 del 2005.

La norma chiarisce altresì che tutte le banche possono partecipare al capitale dell'Istituto, mentre in precedenza solo le banche succedute nelle posizioni giuridiche delle aziende creditizie considerate dalla legge n. 375 del 1936 (casse di risparmio, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale) risultavano pienamente legittimate al possesso delle quote.

Il comma 4-bis, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, dispone che, ove le banche e le imprese di assicurazione partecipanti al capitale della Banca d'Italia dovessero perdere il requisito di sede legale o di amministrazione centrale in Italia, si procederà alla vendita delle quote a favore di un soggetto in possesso dei requisiti di territorialità richiesti dalle norme, con sospensione del relativo diritto di voto fino alla vendita delle predette.

Di conseguenza, a seguito delle modifiche apportate al Senato, viene esclusa – rispetto al testo originario del decreto-legge – la possibilità che banche, assicurazioni e fondi pensione di Stati membri dell'Unione europea partecipino al capitale della Banca.

Esprime alcuni dubbi su tali previsioni, non ritenendo che la partecipazione di soggetti esteri al capitale della Banca debba risultare problematica, pur rilevando come ai rilievi critici espressi in merito da parte della Bundesbank si possa replicare che è comunque libera la possibilità, per tutti gli investitori, indipendentemente dalla loro nazionalità, di investire in azioni dei soggetti partecipanti al capitale della Banca d'Italia.

Ai sensi del comma 5, anch'esso modificato al Senato, ciascun partecipante non può possedere una quota di capitale superiore al 3 per cento (il testo originario

del decreto-legge indica un limite del 5 per cento) né direttamente né indirettamente.

Durante l'esame al Senato è stato specificato che, ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette, si deve far riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti.

Per le quote in eccesso non spetta il diritto di voto e i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

In merito evidenzia come attualmente possiedano quote di ammontare superiore al 5 per cento del capitale Intesa Sanpaolo S.p.A. (30,3 per cento), UniCredit S.p.A. (22,1 per cento), Assicurazioni Generali S.p.A. (6,3 per cento) e Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. (6,3 per cento), mentre l'INPS possiede quote pari al 5 per cento.

La Relazione illustrativa segnala peraltro come il limite al diritto di voto sia inferiore a quello in precedenza previsto dallo Statuto, al fine di favorire la distribuzione del capitale fra i partecipanti.

Ricorda che ai sensi del previgente articolo 9 dello Statuto della Banca d'Italia avevano diritto di intervenire all'assemblea i partecipanti titolari, da almeno tre mesi, di 100 o più quote di partecipazione. I partecipanti aventi diritto di intervenire avevano un voto per ogni 100 quote sino a 500 quote, ed un voto per ogni 500 quote in più delle 500, purché ne fossero titolari da non meno di tre mesi. Ciascun partecipante non aveva diritto in alcun caso a più di 50 voti. A seguito delle modifiche statutarie approvate alla luce delle disposizioni del decreto-legge, il novellato articolo 9 dello Statuto (che è stato modificato in ottemperanza alla previsione del comma 5 dell'articolo 6) ha invece assegnato il diritto di intervenire e votare in assemblea a coloro che sono iscritti nel registro dei partecipanti da almeno tre mesi. I partecipanti che siano titolari di un numero di quote inferiore allo 0,1 per cento del capitale possono intervenire ed esprimere il proprio voto solo facendosi rappresentare da un altro partecipante. Ogni partecipante avente diritto può intervenire per il tramite del proprio rappresentante legale o di altra persona, che

non faccia parte del Consiglio superiore della Banca né del Collegio sindacale, munita di procura speciale. Ogni intervenuto non può rappresentare più di quattro partecipanti.

Il comma 6, modificato al Senato, consente alla Banca d'Italia di acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati dal comma 5.

Per tali quote il diritto di voto viene sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

Tali operazioni sono autorizzate dal Consiglio Superiore, con il parere favorevole del Collegio Sindacale; sono effettuate con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4; sono realizzate con modalità tali da assicurare trasparenza, parità di trattamento e, per effetto delle modifiche apportate al Senato, la salvaguardia del patrimonio della Banca d'Italia, con riferimento al presumibile valore di realizzo.

Il comma 6-bis, inserito dal Senato, prevede che la Banca d'Italia riferisca annualmente al Parlamento in merito alle operazioni di partecipazione al suo capitale.

L'articolo 5 detta disposizioni concernenti gli organi della Banca d'Italia. In particolare, il comma 1 stabilisce che l'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio superiore della Banca d'Italia non abbiano ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Istituto (si tratta, in sostanza, delle funzioni pubbliche attribuite alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge).

In merito evidenzia come la norma riprenda, ampliandolo, il principio contenuto al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 691 del 1947, secondo il quale il Consiglio superiore della Banca d'Italia (che è organo nominato dai partecipanti al capi-

tale) non ha ingerenza nella materia devoluta dall'articolo 1 al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (ossia la vigilanza in materia di tutela del risparmio, in materia di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria). Tale disposizione viene peraltro soppressa dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge.

Il comma 2 prevede che il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca, fra i candidati individuati da un comitato costituito all'interno dello stesso Consiglio tra persone che posseggano i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia.

Al riguardo ricorda che lo Statuto della Banca d'Italia, nella formulazione precedente, già prevedeva tale composizione del Consiglio superiore (Governatore e 13 consiglieri nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca): la novità apportata dal comma 2 consiste pertanto nell'istituzione di apposito comitato a cui viene affidato il compito di selezionare una lista di candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità, da sottoporre per l'elezione alle assemblee presso le sedi della Banca.

L'articolo 6, modificato durante l'esame al Senato, reca abrogazioni e norme di coordinamento, alla luce delle disposizioni introdotte dal decreto-legge, nonché disposizioni concernenti il nuovo assetto e la *governance* della Banca d'Italia.

In particolare, il comma 1 sostituisce l'articolo 114 del regio decreto n. 204 del 1910, che disciplina la partecipazione del governo alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio della Banca d'Italia, sopprimendo i poteri di sospensione e di annullamento da parte del delegato governativo e del Ministro dell'economia e delle finanze sulle delibere dell'assemblea e del Consiglio superiore. Rimane invece l'obbligo, da parte della Banca d'Italia, di informare il Ministro dell'Economia e delle finanze riguardo alle convocazioni

dell'assemblea generale dei partecipanti e alle adunanze del Consiglio superiore, così come viene mantenuto il potere governativo di inviare un proprio rappresentante (o un funzionario delegato dal Ministro dell'Economia e delle finanze) ad assistere alle assemblee ordinarie dei partecipanti ed alle sedute del Consiglio superiore dell'Istituto.

Il comma 2 abroga una serie di disposizioni che risultano incompatibili con le modifiche apportate alla disciplina della Banca d'Italia dagli articoli 4 e 5. Tra le norme abrogate segnala in specie l'articolo 115 del regio decreto n. 204 del 1910, concernente il potere del Ministro dell'economia di sospendere ed annullare direttamente una deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio ritenuta contraria alle leggi, agli statuti e ai regolamenti.

I commi 3 e 4 abrogano inoltre:

il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 691 del 1947, ai sensi del quale il Consiglio superiore della Banca d'Italia non aveva ingerenza nella materia devoluta dall'articolo 1 al Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio (ossia in materia di tutela del risparmio, in materia di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria);

il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 43 del 1998, il quale prevedeva che i poteri di sospensione e di annullamento previsti dagli articoli 114 e 115 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione non si applicassero alle determinazioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia adottate nelle materie rientranti nelle competenze del SEBC e, in particolare, a quelle aventi per oggetto le banconote, le norme e le condizioni per le operazioni della Banca e la nomina dei corrispondenti della Banca all'interno e all'estero;

il comma 10 dell'articolo 19 della legge n. 262 del 2005, il quale prevedeva la ridefinizione con regolamento dell'assetto proprietario della Banca d'Italia e la disciplina del trasferimento delle quote di

partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici.

Il comma 5 prevede l'adeguamento dello Statuto della Banca d'Italia alle disposizioni introdotte dal decreto-legge, con le modalità previste dal decreto legislativo n. 43 del 1998 (il quale, all'articolo 10, comma 2, prevede che le modifiche dello statuto della Banca sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri), entro sei mesi dalla loro entrata in vigore (ovvero entro il 30 maggio 2014).

La norma esplicita una serie di principi direttivi da tenere in considerazione per l'adeguamento statutario.

A tale ultimo riguardo, anche a seguito delle modifiche apportate al Senato, tali principi criteri direttivi prevedono di:

a) mantenere adeguati presidi patrimoniali alla rischiosità, in coerenza con gli orientamenti del SEBC;

b) limitare i diritti patrimoniali dei partecipanti a quanto previsto all'articolo 4, commi 2 e 3 del decreto-legge (in materia di partecipazione al capitale e distribuzione di dividendi sugli utili netti);

c) prevedere un periodo di adeguamento – non superiore a 36 mesi (nel testo originario del decreto-legge il termine era fissato a 24 mesi) – durante il quale, per le quote di partecipazione eccedenti la soglia del 3 per cento del capitale non spetta il diritto di voto, ma sono riconosciuti i relativi dividendi: tale periodo di adeguamento decorre dal completamento dell'aumento di capitale all'importo di euro 7.500.000.000;

d) abrogazione della clausola di gradimento alla cessione delle quote, che può avvenire solo fra gli investitori autorizzati a detenere appartenenti alle categorie in-

dicare all'articolo 4, comma 4 (banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia; imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia; fondazioni bancarie, enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione istituiti italiani).

In forza di tale previsione il 23 dicembre 2013 l'assemblea straordinaria della Banca d'Italia ha deliberato un nuovo Statuto, che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2013 e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 31 dicembre 2013. Sulle proposte di modifiche statutarie è stata consultata la Banca centrale europea.

In estrema sintesi, le principali innovazioni apportate dal nuovo Statuto riguardano:

l'aumento di capitale a 7,5 miliardi di euro mediante utilizzo delle riserve statutarie;

la limitazione dei diritti economici dei partecipanti alla distribuzione di dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale;

i soggetti legittimati a detenere quote del capitale della Banca;

l'introduzione di un limite individuale al possesso di quote del capitale e la sterilizzazione dei diritti di *governance* ed economici per la parte detenuta in eccesso rispetto a tale limite;

la facoltà per la Banca d'Italia di acquistare quote in via temporanea, al fine di favorire il rispetto del limite partecipativo.

Lo Statuto ribadisce il principio, costantemente seguito nella prassi, che l'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio superiore non hanno alcun potere di intervento sull'esercizio delle funzioni istituzionali della Banca, confermando la validità del sistema di governo dell'Istituto,

che ne ha assicurato nel corso degli anni l'autonomia e l'indipendenza.

Per quanto riguarda il Consiglio superiore, viene recepita l'indicazione legislativa di istituire al suo interno un Comitato nomine, con il compito di vagliare il possesso, da parte dei candidati alla nomina o alla rielezione, di specifici requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza. I requisiti, espressamente enunciati nello Statuto, recepiscono le prassi rigorose e altamente selettive fin qui seguite dalla Banca. Particolarmente analitica è la disciplina dell'indipendenza, che definisce una casistica articolata con riferimento al potere politico, agli organi di governo centrale e locale e ai soggetti vigilati, escludendo ogni forma di conflitto di interessi con la Banca.

Il comma 6, al fine di costituire un mercato per le quote della Banca d'Italia, dispone che i partecipanti al capitale della Banca d'Italia, a partire dall'esercizio in corso al 30 novembre 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) devono trasferire le relative quote, ove già non incluse, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione (portafoglio di *trading*), ai medesimi valori di iscrizione.

Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 38 del 2005, che obbliga alcune tipologie societarie (tra cui banche ed assicurazioni) a redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali.

Segnala al riguardo che l'articolo 1, comma 148, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) dispone che al predetto trasferimento delle quote all'interno delle scritture contabili dei partecipanti al capitale della Banca d'Italia si applichino alcune disposizioni del decreto ministeriale 8 giugno 2011 e, in particolare, le disposizioni (di cui all'articolo 4) concernenti la valenza fiscale attribuita agli strumenti finanziari sottoposti a riclassificazione. In dettaglio, il citato articolo 4 del DM 8 giugno 2011 prevede che, ove uno strumento finanziario sia riclassificato in una delle categorie previste

dallo IAS 39 (come nell'ipotesi in esame: la quota di partecipazione al capitale della Banca d'Italia è infatti classificata *ex lege* come attività detenuta per la negoziazione), che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, il valore dello strumento finanziario iscritto nella nuova categoria, quale risultante da atto di data certa e, in ogni caso, dal bilancio d'esercizio approvato successivamente alla data di riclassificazione, assume rilievo fiscale; esso diventa dunque rilevante ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Il comma 6-*bis*, introdotto dal Senato, autorizza la Banca d'Italia a procedere alla dematerializzazione delle quote di partecipazione al proprio capitale. Il trasferimento delle quote ha luogo, previa verifica del rispetto dei requisiti di cui al comma 5, lettera *d*) (rispetto dei limiti di partecipazione al capitale, nonché della ricorrenza dei requisiti di onorabilità in capo agli esponenti e alla compagine sociale dei soggetti acquirenti), mediante scritturazione sui conti aperti dalla Banca d'Italia a nome dei partecipanti. La norma prevede l'applicazione dell'articolo 2355, quinto comma, del codice civile (secondo il quale il trasferimento si opera mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari; in tal caso, se le azioni sono nominative, si applica il terzo comma e la scritturazione sul conto equivale alla girata) e, in quanto compatibili con le disposizioni del comma e dello Statuto della Banca d'Italia, le disposizioni di cui al titolo II, capo II, della parte III del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF – di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (recante la disciplina della gestione accentrata in regime di dematerializzazione).

Ai sensi del comma 6-*ter*, anch'esso introdotto dall'altro ramo del Parlamento, viene anticipata l'entrata in vigore del novellato Statuto della Banca d'Italia al 31 dicembre 2013 (in luogo dell'ordinario termine di *vacatio legis* del 15 gennaio 2014), disponendo contestualmente che il

bilancio per l'anno 2013 della Banca sia redatto secondo le relative disposizioni.

In tale contesto, segnala come la Banca centrale europea abbia espresso, il 27 dicembre 2013, un parere sul testo originario del decreto-legge, per quanto riguarda le norme relative alla Banca d'Italia.

Nel parere, nel ribadire come il principio dell'indipendenza finanziaria sia uno degli aspetti dell'indipendenza delle banche centrali che fanno parte del Sistema europeo di banche centrali e come tale principio implichi altresì che le banche centrali nazionali siano sempre sufficientemente capitalizzate, la BCE, dopo aver preso atto che l'aumento di capitale della Banca d'Italia autorizzato dal comma 2 dell'articolo 4 è stato determinato in stretta cooperazione con la stessa Banca d'Italia, la quale ha istituito un Comitato di esperti di alto livello per valutare il valore corrente delle proprie quote, ha ritenuto che la valutazione compiuta dal predetto Comitato di esperti di alto livello, basata sul *Dividend discount model*, in cui sono formulate supposizioni in merito ai futuri dividendi nell'arco di un periodo superiore a 20 anni, implichi l'utilizzo di dati congetturali in ordine alla quantificazione dei parametri chiave, auspicando pertanto ulteriori dettagli sui presupposti quantitativi alla base della valutazione.

In ogni caso, la BCE raccomanda alla Banca d'Italia di agire prudentemente e in conformità con i principi e gli obiettivi del SEBC all'atto di effettuazione dell'aumento di capitale.

Con riferimento invece alle norme del comma 6 dell'articolo 4, le quali consentono alla Banca d'Italia di effettuare operazioni di acquisto temporaneo di quote di partecipazione al suo capitale, la BCE ha preso atto che tali operazioni di acquisto possono comportare un trasferimento di risorse finanziarie agli azionisti, raccomandando pertanto che esse, per quanto di carattere temporaneo, siano conformi a tutte le pertinenti normative dell'Unione.

Per quanto concerne la collocazione delle partecipazioni nel comparto delle attività finanziarie detenute per la nego-

ziazione, prevista dal comma 6 dell'articolo 6, la BCE auspica che la ricapitalizzazione risulti sempre pienamente conforme al quadro prudenziale e al sistema contabile dell'Unione europea, che non siano violate le regole sulla riclassificazione degli strumenti finanziari dettate dagli IAS e dagli IFRS, nonché una coerente applicazione dei principi guida dettati dagli IFRS in materia di stima del *fair value* degli stessi strumenti.

L'articolo 7 reca alcune disposizioni di coordinamento in materia di accise, precisando che gli incrementi di accisa su birra, prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, previsti a copertura di alcune norme di tutela dei beni culturali e del finanziamento del *tax credit* nel settore cinematografico (disposte dall'articolo 15, comma 2, lettere *e-bis*) e *e-ter*) del decreto-legge n. 91 del 2013).

La norma precisa che gli incrementi di accisa previsti dalle citate lettere *e-bis*) ed *e-ter*) si riferiscono alle aliquote di accisa come rideterminate dall'articolo 25 del decreto-legge n. 104 del 2013.

Conseguentemente l'accisa sui predetti prodotti si applicherà nelle seguenti misure:

a) dal 1° marzo 2014:

birra: euro 2,77 per ettolitro e per grado-Plato;

prodotti alcolici intermedi: euro 80,71 per ettolitro;

alcole etilico: euro 942,49 per ettolitro anidro;

b) dal 1° gennaio 2015:

birra: euro 3,04 per ettolitro e per grado-Plato;

prodotti alcolici intermedi: euro 88,67 per ettolitro;

alcole etilico: euro 1.035,52 per ettolitro anidro.

L'articolo 8 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge, quantificati complessivamente in 2.163,097 milioni di euro per

l'anno 2013 e 1.500,653 milioni di euro per l'anno 2014, ai quali si fa fronte a valere sulle maggiori entrate derivanti dallo stesso articolo 2, che detta disposizioni in materia di acconti di imposta.

L'articolo 9 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento (il 30 novembre 2013).

In conclusione ritiene che, anche in considerazione della prossima scadenza, il 28 gennaio, del termine di conversione in legge del decreto, non sia possibile apportare modifiche alle norme del decreto-legge relative alla disciplina IMU. A tale proposito auspica che sia finalmente possibile concludere il laborioso processo di interventi normativi su tale imposta, aprendo una nuova fase di discussione sul tema, più generale, della finanza locale.

Sottolinea, quindi, l'esigenza di assicurare la conversione delle norme del decreto-legge concernenti la Banca d'Italia, ribadendo, peraltro, come gli effetti dell'aumento di capitale previsto dall'articolo 4 del decreto-legge dispiegheranno effetti sulla patrimonializzazione delle banche partecipanti solo a partire dal 2015: in tale contesto, qualora dovessero emergere esigenze di correzione di tali previsioni su taluni aspetti tecnici rilevanti, ritiene possibile assumere l'impegno politico ad operare tali correzioni attraverso successivi veicoli normativi, di iniziativa governativa o parlamentare.

Sebastiano BARBANTI (M5S), esprime innanzitutto le proprie perplessità sulla sussistenza del presupposto della necessità ed urgenza del complesso delle disposizioni contenute nel decreto-legge, con particolare riguardo all'assetto proprietario della Banca d'Italia. In merito, richiama le considerazioni svolte dal Ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni e dal Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco nel corso del ciclo di audizioni svolte al Senato, ricordando come entrambi abbiano sottolineato che l'attuale assetto proprietario della Banca d'Italia non presenta profili di rischio per l'indipendenza e per l'autonomia dell'Istituto stesso. Ricorda, altresì, come entrambi abbiano al-

trèsì escluso che la concentrazione del capitale della Banca in mano a pochi azionisti possa essere fonte di ingerenza da parte degli stessi nelle materie relative alle funzioni istituzionali dell'Istituto, evidenziando quindi come detta concentrazione costituisca esclusivamente fonte di erranee seppur persistenti « percezioni » al riguardo. A fronte di tale dichiarazioni si chiede se il Governo abbia ritenuto di adottare norme di tale rilievo sul capitale della Banca d'Italia in base a mere « percezioni ».

Anche in merito alla motivazione di fondo posta dal Governo alla base dell'operazione di aumento del capitale, ricorda come il Ministro Saccomanni abbia dapprima affermato che l'obiettivo del decreto-legge fosse il rafforzamento del patrimonio degli istituti di credito in vista degli *stress test* ai quali essi saranno sottoposti nel 2014 in base alle nuove norme in tema di Vigilanza unica bancaria, salvo successivamente affermare, nell'audizione svolta in Senato, probabilmente anche a seguito dei rilievi espressi dalla Bundesbank, che l'aumento di capitale non avrà effetto nel 2014 sul livello di patrimonializzazione delle banche partecipanti ai fini degli *stress test* su di esse.

Entrando maggiormente nel dettaglio, considera censurabile sia il fatto che il capitale della Banca d'Italia venga aumentato utilizzando le riserve statutarie, e non, come avviene di solito in questi casi, a carico dei soci, garantendo dunque un significativo flusso di denaro pubblico a vantaggio delle banche partecipanti che potrebbe anche essere qualificato come una forma di aiuto di Stato, sia il metodo con cui il Comitato di esperti istituito dalla Banca d'Italia ha proceduto alla quantificazione dell'importo di 7,5 miliardi di euro a cui aumentare il capitale. Rileva infatti che, come rilevato anche dalla BCE nel parere espresso sul decreto-legge il 27 dicembre scorso, tale quantificazione sia stata effettuata sulla base di dati puramente congetturali in ordine ai parametri chiave.

Con riguardo al tetto massimo ai dividendi distribuibili annualmente ai soci,

fissato al 6 per cento del capitale, ricorda che le norme contenute dall'articolo 40 dello Statuto della Banca d'Italia, nella sua precedente formulazione, prevedevano di distribuire una somma, prelevata dai frutti degli investimenti delle riserve, non superiore al 4 per cento delle riserve stesse. Evidenzia inoltre come, sebbene permanga in capo al Consiglio superiore della Banca il potere di determinare discrezionalmente l'importo dei dividendi da distribuire annualmente, e nonostante le assicurazioni fornite in merito dall'Istituto stesso, non possa sussistere a oggi alcuna garanzia circa le decisioni che verranno in concreto assunte al riguardo, risultando pertanto del tutto incerto se i partecipanti accetteranno un basso livello di dividendi.

In tale contesto ricorda che la maggior parte degli utili della Banca d'Italia derivino dal signoraggio da essa esercitato in qualità di istituto di emissione e che, nell'ultimo bilancio, essi sono ammontati a circa 2,5 miliardi di euro, dei quali solo 70 milioni sono stati distribuiti come dividendo ai soggetti partecipanti al capitale, laddove invece, a seguito dell'aumento del capitale disposto dal decreto-legge, secondo quanto affermato dallo stesso Ministro, gli utili potenzialmente distribuibili ammontano a 450 milioni di euro l'anno. Ritiene quindi necessario chiarire meglio il meccanismo di determinazione degli utili, la cui distribuzione ai partecipanti in misura più elevata che in passato ridurrà le entrate per lo Stato e sottrarrà impropriamente fondi all'autofinanziamento della Banca.

In merito alla modifica, apportata dal Senato, con la quale è stata esclusa, rispetto al testo originario della norma, la possibilità che banche, assicurazioni e fondi pensione di Stati membri dell'Unione europea partecipino al capitale della Banca, sottolinea il caso di istituti quali BNL – BNP Paribas o Assicurazioni Generali, che hanno sede in Italia, ma il cui capitale azionario è in possesso di società non italiane. Evidenzia dunque come, per assicurare il possesso di quote della Banca esclusivamente da parte di società italiane, bisognerebbe effettuare

una verifica sul controllo di fatto esercitato da società o gruppi stranieri sui partecipanti al capitale della stessa Banca.

In merito al limite di partecipazione al capitale, fissato dal comma 5 dell'articolo 4 al 3 per cento e alla correlata sanzione, per le quote in eccesso, della non spettanza del diritto di voto e dell'imputazione dei relativi dividendi alle riserve statutarie della Banca d'Italia, sottolinea come tale previsione sanzionatoria sia in realtà vanificata da quanto previsto all'articolo 6, comma 5, lettera c), in base al quale lo Statuto dovrà prevedere un periodo di adeguamento non superiore a 36 mesi durante il quale ai partecipanti, per le quote eccedenti il 3 per cento del capitale, non spetta il diritto di voto, ma sono riconosciuti relativi dividendi.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento al tema da ultimo trattato dal deputato Barbanti, sottolinea come la questione fondamentale da valutare riguardi le modalità attraverso le quali saranno vendute le quote del capitale della Banca d'Italia eccedenti il limite del 3 per cento.

Sebastiano BARBANTI (M5S), riprendendo il suo intervento, segnala come allo stato, qualora la Banca d'Italia volesse riacquistare, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, le quote eccedenti il predetto limite del 3 per cento, dovrebbe effettuare acquisti per oltre il 50 per cento del suo capitale, con un esborso di circa 4 miliardi di euro.

In tale contesto segnala le possibili distorsioni che potrebbero derivare dalla circostanza che, ai sensi dell'articolo 10 del nuovo Statuto della Banca, l'assemblea ordinaria della Banca potrebbe essere validamente costituita alla presenza di un solo partecipante, atteso che, al momento, Intesa Sanpaolo detiene oltre il 30 per cento delle quote.

Ritiene quindi che non sussistano i requisiti costituzionali di necessità e urgenza per quanto riguarda le norme del provvedimento relative alla Banca d'Italia, segnalando l'esigenza di valutare molto attentamente tali previsioni, che dovrebbero a suo giudizio essere stralciate dal testo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in merito alle ultime considerazioni del deputato Barbanti, evidenzia come non sia possibile procedere allo stralcio di norme contenute in decreti-legge e come lo strumento per incidere sul testo del provvedimento sia costituito dalla presentazione di proposte emendative di modifica o soppressione di parti dello stesso.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottolinea come sia innanzitutto necessario chiedersi quali siano i requisiti di straordinaria necessità e urgenza attinenti alle previsioni concernenti alla Banca d'Italia che hanno giustificato, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, l'adozione di un decreto-legge in materia, considerato che la disciplina relativa al capitale della Banca d'Italia è stata fissata dal regio decreto del 1936 di approvazione dello Statuto della Banca.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel riservarsi di intervenire in termini più esaurienti sul provvedimento, invita a tenere conto del fatto che il decreto-legge è stato approfonditamente esaminato dal Senato, il quale vi ha apportato numerose modifiche.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, sottolinea, sul piano del merito, come tra qualche anno gli italiani chiederanno al Parlamento e al Governo di dar conto delle decisioni assunte con il decreto-legge in esame, rispetto ai cui contenuti tutte le forze politiche saranno a chiamate a rispondere, in base alle rispettive responsabilità.

Ricorda quindi che nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, si è convenuto di chiedere alla Presidenza della Camera di posticipare da lunedì 20 gennaio a martedì 21 l'avvio della discussione dell'Assemblea sul provvedimento. In tale contesto si è altresì convenuto di procedere, nella giornata di giovedì 16, all'audizione del Ministro dell'Economia, il quale ha già dichiarato la sua disponibilità in merito, nonché di

fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 della stessa giornata di giovedì 16.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 11.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 gennaio 2014.

Audizione del Presidente della CONSOB, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 1836, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre e del disegno di legge C. 1864, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 12.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 gennaio 2014. – Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 12.35.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.

Atto n. 55.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nel rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento, informa che

l'Assogestioni e l'ABI hanno inviato due note sullo schema di decreto legislativo, nella quale si formulano alcune considerazioni sul testo. Ritiene quindi utile porre tali documenti a disposizione di tutti i componenti della Commissione, al fine di disporre di maggiori elementi di valutazione ai fini dell'espressione del parere sullo schema di decreto.

La seduta termina alle 12.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa

alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/779/CEE.

Atto n. 43.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario.

Atto n. 60.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 152 dell'8 gennaio 2014, a pagina 102, prima colonna, ventunesima riga, sostituire le parole da: « l'Assogestioni » fino a: « in precedenza, » con le seguenti « l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362-A Madia 87

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (atto n. 45), audizione di rappresentanti del settore 87

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione 88

Sull'ordine dei lavori 88

Estinzione dell'istituto «SS. Trinità e Paradiso» di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense. C. 1069 Bossa (*Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1164*) 88

Istituzione di monumento nazionale della Basilica Palladiana. C. 1363 Galan e C. 1405 Sbrollini (*Seguito dell'esame e rinvio*) 90

Sui lavori della Commissione 90

Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092 Distaso (*Seguito dell'esame e rinvio*) 90

ALLEGATO (Emendamento approvato) 91

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362-A Madia 90

COMITATO DEI NOVE

Martedì 14 gennaio 2014.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362-A Madia.

Il Comitato si è riunito dalle 11.20 alle 12.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 gennaio 2014.

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (atto n. 45), audizione di rappresentanti del settore.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 13.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente *Ilaria CAPUA*, indi del presidente *Giancarlo GALAN*. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, *Marco Rossi Doria*.

La seduta comincia alle 13.45.**Variazione nella composizione della Commissione.**

Ilaria CAPUA, presidente, comunica che la deputata Bonafè ha cessato di far parte della Commissione ed è entrato a farne parte il deputato Nardella.

Sull'ordine dei lavori.

Ilaria CAPUA, presidente, propone di passare all'esame della proposta di legge n. 1069.

La Commissione concorda.

Estinzione dell'istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense.**C. 1069 Bossa.**

(Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1164).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ilaria CAPUA, presidente, ricorda che la Commissione avvia nella seduta odierna l'esame della proposta di legge all'ordine del giorno C. 1069 Bossa ed altri, sollecitata dal gruppo PD. Avverte che è assegnata alla VII Commissione anche la proposta di legge C. 1164 Salvatore Piccolo ed altri, recante estinzione dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense, peraltro non sollecitata. In considerazione del fatto che

gli indicati progetti di legge vertono su identica materia, propone, quindi, l'abbinamento della proposta di legge n. 1164 alla proposta di legge n. 1069, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

La Commissione concorda.

Irene MANZI (PD), relatore, ricorda che il progetto di legge in esame ripropone sostanzialmente il testo unificato delle due proposte di legge della scorsa legislatura C. 3772 Piccolo e C. 3788 Gioacchino Alfano che è stato elaborato dalla VII Commissione e il cui iter si è interrotto per la sopraggiunta fine della XVI legislatura. Aggiunge che esso è composto di due articoli, prevedendo all'articolo 1, che l'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense (Napoli), dichiarato istituto pubblico di educazione femminile ai sensi dell'articolo 204 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 sia estinto (comma 1). Ricorda poi che il comma 2 del medesimo articolo 1 dispone che il patrimonio mobiliare e immobiliare del medesimo Istituto sia trasferito, con il vincolo dell'indivisibilità e dell'inalienabilità, in proprietà al comune di Vico Equense che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Istituto stesso. Rileva poi che il comma 3 dello stesso articolo 1 dispone poi che alle operazioni di consegna al predetto comune, effettuate in attuazione del comma 2, provveda il presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso », d'intesa con il dirigente scolastico regionale per la Campania. Aggiunge che il comma 4 dell'articolo 1 prescrive poi che il patrimonio dell'Istituto sia utilizzato dal comune di Vico Equense per fini di istruzione e culturali, in attuazione delle volontà dei fondatori dell'Istituto medesimo. Con riferimento poi all'articolo 2 del provvedimento in esame ricorda che lo stesso dispone che il trasferimento di cui all'articolo 1 e i relativi atti siano esenti da ogni tributo.

Rileva inoltre che la relazione illustrativa della presente proposta di legge ricorda che l'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » è uno degli istituti della Campania che, insieme agli educandati, ai collegi di Maria e ad alcuni altri istituti, costituiscono il complesso degli istituti pubblici di educazione femminile esistenti in Italia. Aggiunge che tali istituti, che erano stati ordinati dal regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, e dal regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, abrogati, sono attualmente disciplinati dall'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 riguardante appunto gli educandati femminili dello Stato e gli istituti pubblici di educazione femminile. Di conseguenza, l'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » è da considerare pubblico non statale e, come tale, soggetto alla normativa degli enti pubblici, anche sotto il profilo patrimoniale. Esso è amministrato da un consiglio di amministrazione, composto da un presidente e da due consiglieri, nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Precisa che nel corso degli anni si sono succeduti molteplici consigli di amministrazione e gestioni commissariali, senza che siano stati conseguiti i risultati previsti dallo statuto, con una proficua ed efficiente gestione del patrimonio immobiliare. Ricorda poi che la medesima relazione illustrativa segnala che con delibera n. 11 del 23 novembre 2002, il consiglio di amministrazione all'epoca in carica accertò e dichiarò l'esaurimento dello scopo statutario (le istituzioni scolastiche avevano cessato di operare dall'anno scolastico 2000/2001) e richiese la « trasformazione » dell'ente al Ministero. Con il decreto n. 113 del 18 febbraio 2013, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso », accogliendo la richiesta formulata dal consiglio comunale di Vico Equense contenuta nella delibera n. 54 del 17 dicembre 2012, che ribadiva la volontà di acquisire al patrimonio indisponibile del comune di Vico Equense il relativo complesso monumentale. Il consiglio di

amministrazione dell'Istituto, che ha assunto l'incarico il 13 marzo 2013, si è trovato nella necessità di dover affrontare contenziosi e questioni legali, come la causa intentata dall'Istituto contro l'amministrazione comunale per morosità, il recupero di ambienti del complesso storico occupati da terzi, il recupero di crediti da parte dei possessori di fondi rustici per censi e canoni, l'annullamento di contratti di affitto illegittimi e l'occupazione abusiva di ambienti di proprietà. Precisa che la relazione ricorda che del cospicuo patrimonio immobiliare dell'ente risultano disponibili, a tutt'oggi, solamente il fabbricato nel quale ha sede l'ente – peraltro, in precario stato di conservazione – e l'annessa Chiesa, non agibile a seguito del sisma del 1980. I numerosissimi fondi agricoli di proprietà dell'ente sono stati negli anni ceduti con contratti di enfiteusi; parte di tali contratti si sono risolti con l'affranco e la definitiva perdita di proprietà; altri forniscono rendite irrilevanti. L'Istituto, ad oggi, non svolge e non è in grado di svolgere più alcuna attività e – secondo la relazione illustrativa – non si vede quale prospettiva si possa prevedere per esso, se resta nell'attuale, gravissima condizione. Peraltro, esso si trova in uno stato di conservazione assolutamente precario e necessita di urgenti lavori di ristrutturazione e restauro. Si ritiene quindi inevitabile, come già avvenuto per casi analoghi (ad esempio, con la legge 5 febbraio 1992, n. 176, che dispose l'estinzione del conservatorio delle Montalve alla Quiete di Firenze e il trasferimento del relativo patrimonio all'università degli studi di Firenze), procedere all'estinzione dell'Istituto e prevederne il trasferimento, con tutto il suo patrimonio, al comune di Vico Equense, salvaguardandone in tal modo l'immenso valore artistico e storico e rispettando, altresì, la volontà e gli orientamenti dei fondatori, nonché l'unanime sollecitazione della pubblica opinione locale.

Segnala infine che, come ricordato dalla presidente Capua, è abbinato alla proposta di legge testé illustrata anche il progetto di legge C. 1164, a firma dei

deputati Salvatore Piccolo e altri, recante estinzione dell'Istituto «SS. Trinità e Paradiso» di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense, di contenuto identico al provvedimento illustrato.

Ilaria CAPUA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di monumento nazionale della Basilica Palladiana.

C. 1363 Galan e C. 1405 Sbroolini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 gennaio 2014.

Ilaria CAPUA, *presidente e relatore*, avverte che la V Commissione ha espresso nulla osta sul provvedimento in esame. Si riserva quindi di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame, una volta perfezionati i requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Maria MARZANA (M5S), intervenendo sui lavori della Commissione, chiede di rinviare la seduta in sede referente sul provvedimento n. 1092 e di procedere direttamente allo svolgimento dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni riunite VII e XI, essendo imminente l'inizio dei lavori in Assemblea.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) in qualità di relatore sul provvedimento n. 1092, chiede che si proceda almeno a porre in votazione i restanti emendamenti

riferiti all'articolo 1 del provvedimento.

Giancarlo GALAN, *presidente*, condividendo la proposta del collega Di Lello, propone di procedere all'esame del provvedimento in questione, limitatamente alla discussione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La Commissione concorda.

Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092 Distaso.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 gennaio 2014.

Si passa all'esame dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Vacca 1.30.

Approva l'emendamento Luigi Gallo 1.33 *(vedi allegato)*.

Giancarlo GALAN, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 14 gennaio 2014.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362-A Madia.

Il Comitato si è riunito dalle 14.05 alle 14.30 e dalle 17.30 alle 18.

ALLEGATO

Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. (C. 1092 Distaso).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

Al comma 6, aggiungere il seguente periodo: La Fondazione Giuseppe Di Vagno, adotta ogni strumento per garantire l'accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione *on line*, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, dell'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle finalità di cui al precedente periodo, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e di trasparenza.

1. 33. Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Battelli.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	92
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti del relatore</i>)	94

INTERROGAZIONI:

5-01191 Tino Iannuzzi: Iniziative urgenti per il rinnovo della concessione relativa alla tratta autostradale Salerno-Pompei-Napoli	93
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	95
5-01395 Agostinelli: Sulla realizzazione del raccordo autostradale fra il porto di Ancona e l'autostrada A14.	
5-01704 Agostinelli: Sulla realizzazione del raccordo autostradale fra il porto di Ancona e l'autostrada A14	93
ERRATA CORRIGE	93

SEDE REFERENTE

Martedì 14 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 10.

Decreto-legge 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 gennaio scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che sono pervenuti, oltre al parere del

Comitato per la legislazione, i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, fatta eccezione per la V Commissione che si esprimerà ai fini dell'esame in Assemblea.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, presenta, raccomandandone l'approvazione, gli emendamenti 1.300 e 3.300 (*vedi allegato 1*), in recepimento, rispettivamente, della condizione e della seconda osservazione recate dal parere reso dalla I Commissione sul testo come modificato a seguito dell'approvazione degli emendamenti.

Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.300 e 3.300 del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.300 e 3.300 del relatore.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) preannuncia l'intenzione di svolgere le funzioni di relatore per la minoranza nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Paolo GRIMOLDI (LNA) conferma l'intenzione, già preannunciata nella seduta di ieri, di svolgere anch'egli le funzioni di relatore per la minoranza nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, quindi, di conferire al relatore, onorevole Alessandro Bratti, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo in esame. Delibera altresì di chiedere di essere autorizzata a riferire oralmente in Assemblea.

Ermete REALACCI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 10.25.

INTERROGAZIONI

Martedì 14 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Rocco Girlanda.

La seduta comincia alle 13.35.

5-01191 Tino Iannuzzi: Iniziative urgenti per il rinnovo della concessione relativa alla tratta autostradale Salerno-Pompei-Napoli.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tino IANNUZZI (PD), prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, evidenziando come occorra procedere celermente tra il chilometro 12 e il chilometro 17 della infrastruttura in

questione dove i ritardi sarebbero gravi. Sollecita quindi il Governo ad accelerare al massimo la conclusione delle opere su un'autostrada con un volume di traffici elevati e con pedaggi onerosi. In tal senso ritiene fondate le richieste e le sollecitazioni di cittadini e di associazioni che hanno paventato giustamente il ricorso all'ipotesi di *class action*. Conclude rilevando come occorre procedere al più presto alla identificazione del nuovo concessionario alle condizioni più competitive e vantaggiose per la comunità.

5-01395 Agostinelli: Sulla realizzazione del raccordo autostradale fra il porto di Ancona e l'autostrada A14.

5-01704 Agostinelli: Sulla realizzazione del raccordo autostradale fra il porto di Ancona e l'autostrada A14.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, avverte che, a seguito di accordi intercorsi fra l'interrogante e il Governo, lo svolgimento delle interrogazioni n. 5-01395 e 5-01704 sono rinviate ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 155 del 13 gennaio 2014:

a pagina 40, seconda colonna, alla terza riga, dopo la parola: « stabilendo » deve intendersi aggiunta la seguente: « eventuali »;

a pagina 46, prima colonna, ultima riga, il simbolo: « e, » devono intendersi sostituite dalla seguente: « e »;

a pagina 55, prima colonna, prima riga, dopo la parola: « stabilendo » deve intendersi aggiunta la seguente: « eventuali »;

a pagina 43, prima colonna, dopo la sesta riga, deve intendersi soppresso dalla settima alla quarantunesima riga.

ALLEGATO 1

Decreto-legge 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate C. 1885 Governo.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 6-quater, sostituire le parole: d'intesa con con le seguenti: sentite.

1. 300. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 2, sopprimere la parola: prioritariamente.

3. 300. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

5-01191 Tino Iannuzzi: Iniziative urgenti per il rinnovo della concessione relativa alla tratta autostradale Salerno-Pompei-Napoli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'autostrada A3 Napoli – Pompei – Salerno ad aggiornamento di quanto già comunicato in risposta ad una precedente interrogazione dell'onorevole Iannuzzi informo che i lavori di messa in sicurezza, nell'ambito dell'adeguamento del tratto autostradale in argomento, hanno consentito l'apertura al traffico a tre corsie dell'intera estesa, ad eccezione del tratto tra il chilometri 12 e il chilometri 17.

Per tale tratto, a causa di inadempimenti contrattuali da parte dell'impresa esecutrice, attualmente in amministrazione straordinaria, è in corso la risoluzione del contratto e l'affidamento dei residui lavori ad altra impresa.

In particolare, i lavori da eseguire consistono nella demolizione di tre cavalcavia con l'eliminazione dei restringimenti che allo stato attuale non consentono la fruibilità dell'intero tratto a tre corsie.

Inoltre, sono tuttora in corso ulteriori lavori, esterni alla carreggiata stradale, compresi in quelli complessivi di messa in sicurezza.

Per quanto attiene alle iniziative circa il fatto che in alcuni tratti dell'autostrada, fra Scafati-Pompei e San Giorgio a Cremano il limite di velocità è di 60 chilometri evidenzio che detto limite potrà essere innalzato solo al completamento degli interventi ancora in corso che permetteranno il raggiungimento dei dovuti standard di sicurezza progettuali e la conseguente emissione del certificato di agibilità.

Infine, in merito alla gara per l'affidamento della concessione, scaduta, come è noto, il 31 dicembre 2012, informo che la Società Autostrade Meridionali sta continuando nella gestione della concessione come convenzionalmente stabilito.

Al fine di procedere al riaffidamento della concessione, ad esito della procedura di gara, è necessaria l'approvazione dello schema di convenzione e dei relativi allegati, compreso il Piano Economico Finanziario, da parte del CIPE. Ad oggi, i relativi atti sono in fase di valutazione presso i competenti Uffici del MIT ai fini del successivo invio al CIPE, previo parere NARS, per l'esame e l'approvazione.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	96
DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia » per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	96

COMITATO RISTRETTO:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.	101
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO.

La seduta comincia alle 12.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Ivan CATALANO, *presidente*, comunica che il deputato Arianna Spessotto, appartenente al gruppo Movimento 5 Stelle, è entrato a far parte della Commissione.

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia » per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ivan CATALANO, *presidente*, come richiesto, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Alessia ROTTA (PD), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata a esaminare in sede consultiva il disegno di legge C. 1920 di conversione del decreto-legge n. 145/2013 (c.d. « decreto Destinazione Italia »).

Osserva che il decreto-legge prevede un'ampia gamma di interventi: tra questi, merita ricordare le disposizioni finalizzate alla riduzione delle bollette elettriche (articolo 1); gli incentivi per l'autoimprenditorialità (articolo 2); il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo (articolo 3); gli interventi per l'internazionalizzazione delle imprese (articolo 5); le norme in materia di assicurazione RC-auto (ar-

ticolo 8); il credito di imposta per l'acquisto di libri (articolo 9); gli interventi per l'EXPO 2015 (articolo 13, commi 1-3).

Per quanto concerne i profili di interesse della IX Commissione Trasporti, segnala in primo luogo l'articolo 6. Tale articolo, ai commi da 1 a 3, prevede l'erogazione alle piccole e medie imprese di finanziamenti a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 10.000 euro da destinare ad acquisto di software e hardware; sviluppo di soluzioni di e-commerce; connettività a banda larga e ultralarga; formazione qualificata nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il finanziamento dovrà essere erogato nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti *de minimis* (vale a dire quegli aiuti che per la loro lieve entità non costituiscono aiuti di Stato vietati dal Trattato sul funzionamento dell'Unione). Al riguardo segnala l'opportunità di modificare il testo nel senso di fare riferimento al nuovo, recente, regolamento dell'Unione europea in materia, il regolamento (UE) n. 1407/2013, anziché al precedente regolamento (Ce) n. 1998/2006 (il nuovo regolamento ha comunque confermato la soglia di 200.000 euro in un triennio, al di sotto della quale un aiuto è considerato di lieve entità).

L'ammontare dell'intervento avrà un limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro e sarà finanziato attraverso le risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali europei, nell'ambito del piano operativo nazionale competitività di competenza del Ministero dello sviluppo economico ed in coerenza con le linee direttrici dello stesso. Il CIPE ripartirà le risorse tra le regioni in proporzione al numero di imprese registrate presso le Camere di commercio.

Al riguardo, segnala che non risulta specificato il periodo di fruizione del contributo. Si può però ipotizzare che lo stesso possa essere fruito per tutto il periodo di programmazione 2014-2020. Inoltre, sembra potersi desumere che il decreto attuativo chiamato a disciplinare i meccanismi di fruizione del contributo, previsto dal comma 2, dovrà anche indi-

viduare modalità atte a garantire il rispetto del limite di spesa di 100 milioni di euro (ad esempio attraverso il meccanismo del c.d. «click day»).

Per quanto concerne il merito delle disposizioni, segnala che andrebbe valutata l'opportunità di concentrare il finanziamento previsto sulla promozione della banda ultralarga e sull'e-commerce, evitando il riferimento alle altre finalità indicate, eccessivamente generiche.

Sottolinea altresì l'opportunità di intervenire sulle procedure di ripartizione prevedendo che queste vengano effettuate dal CIPE sulla base delle domande effettivamente presentate, anziché sulla base del numero delle imprese registrate.

Riguardo alla presentazione delle domande richiede che si valuti altresì l'opportunità di individuare modalità alternative al click day, più idonee a valutare il merito delle domande stesse.

Il comma 4, riduce la misura del contributo annuo dovuto, ai sensi dell'articolo 34 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), dalle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni e di servizio telefonico accessibile al pubblico. In particolare, si prevede un contributo di 300 euro ogni mille utenti per le reti pubbliche di comunicazione, in luogo dei 111.000 euro attualmente previsti e di 100 euro ogni mille utenti per i servizi telefonici accessibili al pubblico, in luogo dei 66.500 euro attualmente previsti.

Condivide la disposizione in questione in quanto corregge la penalizzazione che il regime previgente implicava per i piccoli operatori di comunicazione, impedendo che si sviluppi un mercato a livello territoriale e ostacolando le iniziative locali per la diffusione della banda larga. La disposizione introdotta dal decreto-legge permette invece una disciplina di determinazione del contributo proporzionale al numero degli utenti.

I commi da 5 a 7, prorogano dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2014, ovvero al 1° gennaio 2015 limitatamente ai contratti stipulati mediante scrittura privata, l'entrata in vigore delle disposizioni del de-

creto-legge n. 179 del 2012 concernenti l'obbligo di sottoscrizione in forma elettronica per gli accordi per l'esercizio in comune di attività di interesse comune da parte di amministrazioni pubbliche, nonché per i contratti pubblici. Vengono fatti salvi gli effetti dei contratti o accordi stipulati in altra forma fino all'entrata in vigore dell'obbligo.

I commi 8 e 9, prevedono che entro il 31 dicembre 2014 debbano essere rilasciate le frequenze per il servizio digitale terrestre assegnate a operatori di rete televisivi italiani che tuttavia sono riconosciute a livello internazionale come nella titolarità di Paesi confinanti e che diano luogo ad interferenze. Il comma 9 prevede l'erogazione di misure economiche compensative per gli operatori interessati dal rilascio volontario, a valere sulle somme non utilizzate stanziare per il contributo per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a banda larga a Internet dal decreto del Ministro delle comunicazioni del 30 dicembre 2003.

Le disposizioni in esame sono state introdotte in relazione alle problematiche insorte con alcuni Paesi confinanti. Rileva che suscita peraltro perplessità l'obbligo di rilascio di frequenze da parte degli operatori ai quali sono state legittimamente assegnate sulla base della pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Ritiene che risulterebbe altresì necessario chiarire se il rilascio riguardi soltanto le frequenze interessate dalle interferenze o abbia per oggetto anche altre frequenze, che dovrebbero essere riassegnate, al fine di evitare che le emittenti che operano sul primo tipo di frequenza debbano cessare la propria attività. Non si può infatti non rilevare come questi interventi normativi di fatto impediscano agli operatori un'adeguata programmazione della propria attività di impresa.

I commi da 10 a 14 prevedono una detrazione d'imposta del 65 per cento, fino a un valore massimo di 20.000 euro, per le spese sostenute, fino al 2016, da parte di piccole e medie imprese, ovvero da consorzi o da reti di piccole e medie

imprese, relative a interventi volti a garantire una velocità di connettività con capacità uguale o superiore a 30 Megabit per secondo. Ciò avverrà nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro a valere sulle risorse stanziare per la programmazione 2014-2020 dei fondi europei, e previa approvazione di un apposito programma operativo nazionale. Le risorse da utilizzare per l'erogazione del credito d'imposta saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito programma di spesa del Ministero dell'economia, previa comunicazione al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge n. 183/1987 (il fondo è gestito dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato).

Più in generale osserva come la detrazione d'imposta prevista dai commi da 10 a 14 sia sicuramente condivisibile per le finalità perseguite, ma il limite di spesa previsto di 50 milioni di euro risulta palesemente inadeguato rispetto a tali finalità, anche per il fatto che comporterebbe una notevole limitazione del numero delle imprese che potrebbe beneficiare della detrazione stessa.

Si sofferma quindi sui commi da 4 a 7 dell'articolo 13. Tali disposizioni prevedono che le risorse revocate ai sensi del comma 1 dell'articolo (cioè quelle delle delibere CIPE n. 146/2006 e n. 33/2010 relative, rispettivamente, allo schema idrico Basento-Bradano e al potenziamento della linea ferroviaria Rho-Arona) siano destinate, se non utilizzate per le finalità previste dallo stesso comma 1 (e cioè la destinazione al fondo per investimenti infrastrutturali finanziato dalle « revocche » di risorse per interventi per infrastrutture strategiche non avviate, istituito dall'articolo 32, del decreto-legge n. 98/2011), al miglioramento della competitività dei porti italiani, attraverso il finanziamento di interventi immediatamente cantierabili, con una particolare attenzione a migliorare il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei porti italiani. Alla medesima finalità sono assegnate anche le risorse trasferite ad autorità portuali per

l'accensione di mutui per opere infrastrutturali, quando trascorsi due anni dal trasferimento non sia stato pubblicato il bando di gara, nonché una quota di 20 milioni di euro a decorrere dal 2014 della quota dell'1 per cento dell'IVA riscossa nei porti e destinata al finanziamento delle autorità portuali ai sensi del decreto-legge n. 83/2012. Il comma 7 prevede che le risorse siano assegnate dal CIPE entro il 30 giugno 2014 contestualmente all'approvazione dei progetti definitivi degli interventi. In caso di mancata presentazione da parte degli interessati dei progetti entro il termine del 30 giugno si procede alla nomina, con DPCM, di un commissario delegato del governo per l'attuazione dell'intervento.

Richiama infine ulteriori specifiche disposizioni d'interesse della IX Commissione.

Il comma 12 dell'articolo 13 modifica l'articolo 114 del codice della strada per escludere dall'obbligo di immatricolazione una particolare tipologia di macchine operatrici, i carrelli (veicoli destinati alla movimentazione di cose) qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o carichi.

I successivi commi 14 e 15 prevedono l'obbligo di espletamento di procedure concorrenziali per la scelta da parte dei gestori aeroportuali dei vettori aerei ai quali erogare contributi, sussidi o altre forme di emolumento per lo sviluppo delle rotte e la successiva verifica dell'ENAC del rispetto di tali procedure.

Osserva che le disposizioni in questione incidono su una materia, quale la garanzia di condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture aeroportuali, che è espressamente riservata alle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti (articolo 37, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 201 del 2011). Segnala pertanto l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione in esame, facendo riferimento all'Autorità.

I commi da 16 a 18 esentano dall'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri negli scali aeroportuali (istituita dalla legge finanziaria 2004) e dall'addi-

zionale commissariale per Roma Capitale (istituita dal decreto-legge n. 78/2010) i passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali se provenienti da scali domestici. Alla copertura delle minori entrate, stimate in 9 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti correnti dello Stato all'ENAC (nel bilancio 2012 i trasferimenti statali ammontano a circa 23 milioni di euro)

I commi 19 e 20 dispongono che per il 2014 le indennità di volo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi e sono pensionabili nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Alla copertura degli oneri, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse riscosse dall'ENAV per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea civile (nel bilancio 2012 sono indicati ricavi di rotta pari a 567 milioni di euro).

I commi da 21 a 23 sono volti a mantenere, nel suo assetto attuale, il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del settore del trasporto aereo, evitando la sua trasformazione in fondo di solidarietà (altrimenti prevista dal 2014). A tal fine, con l'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio del fondo fino al 2018, è prolungata per tre anni l'operatività delle norme (articoli 2, commi 47 e 48 della legge n. 92/2012) che prevedono la devoluzione al fondo medesimo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili.

Richiama infine la disposizione di cui all'articolo 9 che prevede un credito d'imposta per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN. Segnala in proposito l'esigenza di sopprimere le disposizioni del comma 3, nella parte in cui si prevede l'esclusione dal beneficio per gli acquisti di libri in formato digitale.

Roberta OLIARO (SCpI), segnala all'attenzione della Commissione le disposizioni recate dal comma 2, dell'articolo 5, relative agli orari di apertura dell'agenzia delle dogane e dei monopoli. Osserva che le dogane rappresentano un vero e proprio

collo di bottiglia per il trasporto di merci, in particolare per le operazioni che si effettuano nei porti.

Gravi problemi derivano dall'assenza di personale, nei casi in cui il controllo deve essere effettuato. Ritiene che le disposizioni recate dal comma 2 dell'articolo 5, pur essendo condivisibili non siano sufficienti a risolvere il problema della gestione del personale.

Osserva altresì che la più ampia operatività prevista da tali disposizioni è subordinata a una valutazione della consistenza del personale rispetto a quella dell'anno precedente. Tale condizione non appare ragionevole, in quanto l'obiettivo da perseguire è quello di un tempestivo svolgimento dei controlli. Auspica pertanto che le considerazioni svolte nel proprio intervento siano recepite nel parere che la Commissione andrà ad esprimere.

Mario TULLO (PD), dopo aver preliminarmente osservato che i tempi di esame del decreto-legge consentiranno alla Commissione di dedicare a tale provvedimento altre sedute, segnala le disposizioni recate dai commi da 4 a 7 dell'articolo 13, che prevedono la destinazione al miglioramento della competitività dei porti italiani di risorse già assegnate dal CIPE, nonché di ulteriori risorse pari a 200 milioni di euro trasferite alle autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali per le quali, dopo due anni dal trasferimento dei finanziamenti, non è stato ancora pubblicato il bando di gara.

Ritiene in generale opportuno il recupero e l'utilizzo di risorse che non sono state spese. Osserva peraltro che in molti casi le autorità portuali non hanno potuto pubblicare i bandi di gara per ritardi negli adempimenti di competenza dell'amministrazione statale. Invita pertanto il Parlamento e il Governo a valutare attentamente le singole opere infrastrutturali dalle quali sono tratte le risorse revocate.

Mirella LIUZZI (M5S), con riferimento alle disposizioni dell'articolo 6 finalizzate a favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese, os-

serva che il *voucher* non appare uno strumento idoneo di intervento. Condivide, con riferimento sempre all'articolo 6, le considerazioni della relatrice in merito all'opportunità di concentrare i finanziamenti sulla promozione della banda ultralarga. Osserva come dalle disposizioni del provvedimento in esame emerga che il decreto crescita n. 179 del 2012, adottato dal Governo Monti si è rivelato un fallimento, dal momento che risulta necessario prorogare fino al 30 giugno 2014 o addirittura al 1° gennaio 2015, l'obbligo di sottoscrizione in forma elettronica degli accordi tra amministrazioni pubbliche e dei contratti pubblici.

Con riferimento all'articolo 13, evidenzia la gravità della decisione con cui sono revocate le risorse relative al completamento dello schema idrico Basento-Bradano, che, a prescindere dai ritardi e dagli inadempimenti che si sono registrati nella sua attuazione, risulta comunque essenziale per una regione come la Basilicata. Condivide infine le osservazioni della relatrice in ordine all'esigenza di sopprimere le disposizioni del comma 3, dell'articolo 9, che escludono dal credito d'imposta i libri in formato digitale.

Ivan CATALANO, *presidente*, segnala le disposizioni del comma 12, dell'articolo 13, che escludono dall'obbligo di immatricolazione i carrelli che circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti. Segnala che non si comprende la finalità di tale previsione, inserita in un articolo che si riferisce a materie completamente diverse. Ritiene inoltre che l'immatricolazione di un carrello non rappresenti un adempimento particolarmente oneroso.

Per quanto concerne le disposizioni, già richiamate nel corso del dibattito, di cui ai commi da 4 a 7 dell'articolo 13, segnala che le risorse da revocare alle autorità portuali saranno individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ritiene in proposito che il Governo dovrebbe fornire alla Commissione elementi di informazione riguardo alle opere infrastrutturali alle

quali si intendono revocare le risorse in questione. Altrimenti si tratta, a suo avviso, di una delega in bianco. Chiede altresì chiarimenti sui commi, 14 e 15 del medesimo articolo 13, nonché sulle disposizioni dei commi 19 e 20, in merito all'esenzione, per quanto attiene alla determinazione degli oneri contributivi, e alla parziale pensionabilità dell'indennità di volo. Osserva che non è chiara la finalità di tali previsioni, né il motivo per cui alla copertura degli oneri si provveda con risorse riscosse dall'ENAV. Anche per quanto concerne i commi da 21 a 23, relativi al fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione nel settore del trasporto aereo, pur comprendendo le finalità di tale disposizione, osserva che beneficiano del fondo anche soggetti in condizioni irregolari, riguardo ai quali dovrebbero essere svolti opportuni accertamenti.

Alberto PAGANI (PD), relativamente alle osservazioni del collega Catalano, sulle previsioni del comma 12, dell'articolo 13, osserva che sussiste una incongruenza nella disciplina vigente, per cui, a differenza di quanto accadeva in passato, le imprese non possono utilizzare i carrelli per brevi spostamenti, a meno che essi non siano immatricolati. Le disposizioni in questione permettono alle imprese di effettuare tali brevi spostamenti, con l'effetto, tra l'altro, di consentire l'assicurazione dei carrelli stessi.

Michele DELL'ORCO (M5S), osserva che si tratta di una questione che avrebbe dovuto essere considerata nell'ambito della riforma del codice della strada che la Commissione sta esaminando, piuttosto che inserire una modifica del codice stesso all'interno di un decreto-legge che riguarda materie del tutto diverse.

Alessia ROTTA (PD), *relatore*, pur condividendo il merito della disposizione in questione, ritiene molto discutibile il metodo di legislazione per cui tali problemi sono singolarmente affrontati in decreti-

legge *omnibus*, proprio mentre la Commissione sta esaminando la riforma del codice della strada.

Ivan CATALANO (M5S), *presidente*, ribadisce le proprie perplessità anche per quanto concerne il merito della disposizione, in quanto essa permette di far circolare in strada mezzi non immatricolati. Ritiene altresì che sarebbe comunque opportuno introdurre una formulazione più restrittiva, dal momento che il riferimento all'articolo 58, comma 2, lettera c) del codice, significa che la previsione si applica, nell'ambito del complesso delle macchine operatrici, a tutti i veicoli alla movimentazione di merci.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL), sottolinea che ci sono molti casi in cui imprese di vario genere e operanti in vari settori possono avere la necessità di impiegare per brevi spostamenti, carrelli che, pur non essendo immatricolati, dovrebbero comunque essere assicurati. Per queste ragioni invita i membri della Commissione a non introdurre ulteriori vincoli, adempimenti e complicazioni, come accadrebbe nel caso dell'immatricolazione dei carrelli in questione, all'attività delle imprese.

Ivan CATALANO (M5S), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 14 gennaio 2014.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.30 alle 14.40.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) *(Esame e rinvio)* 102

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina del dottor Rino Tarelli a presidente e della dottoressa Antonella Valeriani e del dottor Francesco Massicci a componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomine nn. 20, 21 e 22 *(Esame e rinvio)* 102

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 13.10.

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide BARUFFI (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla VI Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, già approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e

la Banca d'Italia. Fa notare che il provvedimento è stato sottoposto a un lungo e articolato *iter* di approvazione presso l'altro ramo del Parlamento, che ha apportato al testo originario significative modificazioni. Osserva che il testo contiene disposizioni volte all'abolizione della seconda rata dell'IMU e interviene altresì in materia di acconti di imposte, di alienazione di immobili pubblici e di assetto della *governance* della Banca d'Italia.

Per quanto concerne le parti di interesse della XI Commissione, evidenzia esclusivamente il comma 4 dell'articolo 4, che individua le categorie di investitori che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, ricomprendendovi anche gli enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e i fondi pensione, istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Ricorda, in proposito, che quest'ultima disciplina sulle forme pensionistiche complementari regola la costituzione dei fondi pensione come soggetti giuridici di natura associativa, come soggetti dotati di personalità giuridica, o nel-

l'ambito della singola società o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, subordinandone l'esercizio dell'attività alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP. Fa notare, peraltro, che il testo originario del decreto-legge prevedeva che all'acquisizione di quote di capitale fossero ammessi anche i fondi pensione complementari comunitari operativi in Italia, stabilendo altresì il requisito della soggettività giuridica; il Senato, tuttavia, con una specifica modifica soppressiva ha eliminato il riferimento a tali fondi.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e considerati i limitati profili di interesse della Commissione, esprime sin d'ora un orientamento sostanzialmente favorevole sulle parti di competenza e si riserva di formulare, per la seduta di domani, una proposta di parere.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 13.15.

**Proposte di nomina del dottor Rino Tarelli a presidente e della dottoressa Antonella Valeriani e del dottor Francesco Massicci a componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
Nomine nn. 20, 21 e 22.**

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la Commissione procederà all'esame congiunto delle tre proposte di nomina in titolo, fermo restando che, al termine dell'esame stesso, le deliberazioni di competenza, ai fini dell'espressione del parere parlamentare, avranno luogo singolarmente per ciascuna delle proposte di nomina presentate dal Governo.

Anna GIACOBBE (PD), *relatore*, fa presente che il Governo ha trasmesso alle Camere, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, le proposte di nomina del dottor Rino Tarelli a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e della dottoressa Antonella Valeriani e del dottor Francesco Massicci a componenti della medesima Commissione. Nel fare rinvio ai *curricula* allegati alle proposte di nomina per quanto concerne il dettaglio delle esperienze professionali dei candidati indicati dal Governo, ricorda preliminarmente che la COVIP è l'autorità amministrativa indipendente, istituita nel 1993, che ha il compito di vigilare sul buon funzionamento del sistema dei fondi pensione; essa ha tuttavia assunto, nel corso degli anni, compiti e attribuzioni sempre più ampi rispetto a quelli previsti al momento della sua costituzione, sebbene la sua funzione primaria sia rimasta soprattutto quella di assicurare la trasparenza e la correttezza nella gestione e nell'amministrazione dei fondi pensione, non solo autorizzando i fondi pensione ad esercitare la propria attività di previdenza complementare e tenendo il relativo albo, ma anche vigilando sulla corretta gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile dei fondi pensione stessi e sull'adeguatezza del loro assetto organizzativo.

Al riguardo, peraltro, intende rammentare che tale Commissione di vigilanza, da qualche mese, sta funzionando come « collegio ridotto », in quanto l'avvenuta scadenza del precedente presidente e di uno dei due componenti, in assenza di una apposita sostituzione (determinata dal fatto che la precedente proposta di nomina del Governo Monti non è stata

portata a termine per la scadenza della legislatura), ha fatto sì che l'unico componente rimasto in carica, il dottor Tarelli, abbia adempiuto ai compiti istituzionali dell'organo in veste sostanzialmente monocratica.

Per tale ragione, nel richiamare il lavoro svolto dal dottor Tarelli in questo periodo, durante il quale ha fornito testimonianza di chiara competenza e di elevata capacità professionale, in un settore delicato come quello della previdenza complementare, segnala che il Governo ha ora ritenuto opportuno indicare per l'incarico di presidente della COVIP lo stesso dottor Tarelli, figura in possesso di un *curriculum* di livello, centrato non soltanto su un profilo di carattere lavoristico e sindacale, ma anche su solide esperienze professionali, che hanno avuto come oggetto lo studio, la ricerca e l'analisi di materie economiche e previdenziali, anche con compiti di gestione.

Al contempo, fa presente che il Governo ha ritenuto opportuno procedere anche all'integrale ricostituzione dell'organismo, proponendo alle Camere per il prescritto parere la nomina, in qualità di componenti, della dottoressa Valeriani e del dottor Massicci.

Sotto questo aspetto, nel riconoscere la sussistenza di una significativa conoscenza della materia pensionistica da parte del dottor Massicci e delle tematiche del diritto del lavoro e della previdenza da parte della dottoressa Valeriani, prende atto anzitutto che la proposta di nomina di quest'ultima, in particolare, indicando una figura femminile come candidata all'interno di un importante organismo, sembra rispettosa di criteri di rappresentanza di genere. Parimenti, osserva come dal *curriculum* della predetta candidata emerge una competenza centrata sulla materia del lavoro, che peraltro appare esaurirsi, in maniera pressoché integrale per quanto concerne gli aspetti professionali di maggior rilievo, all'interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Del pari, rileva come anche la candidatura del dottor Massicci risponda a cri-

teri di indubbia competenza, avendo egli svolto per un lungo periodo un incarico di massimo livello, presso la Ragioneria Generale dello Stato, specificamente rivolto alla materia previdenziale; anche in questo caso, peraltro, la pregressa esperienza professionale del candidato si concentra prevalentemente all'interno di strutture amministrative ben definite, caratterizzate soprattutto da un taglio di natura economico-contabile.

In proposito, ritiene opportuno ricordare che la COVIP non opera esclusivamente come organo di vigilanza e controllo, ma anche come soggetto di natura propositiva, in grado addirittura di formulare apposite proposte di modifica legislativa; e ciò non soltanto in un ambito che si potrebbe definire « para-pubblicistico », ma anche e soprattutto sul versante dei fondi pensionistici contrattuali, che è quello sul quale giudica prioritario investire in prospettiva, anche ai fini della tutela del risparmio previdenziale dei lavoratori coinvolti. Da questo punto di vista, rileva come il rafforzamento della previdenza complementare, in un rapporto corretto con la previdenza pubblica, risulti quanto mai essenziale per consolidare redditi pensionistici dignitosi e, al contempo, per assicurare la complessiva sostenibilità del sistema previdenziale.

In conclusione, preso atto della determinazione del Governo nel procedere al rinnovo dei vertici di una autorità amministrativa di vigilanza che svolge compiti fondamentali in un settore essenziale come quello della previdenza complementare, si riserva di verificare l'andamento del dibattito in Commissione prima di formulare le proposte di parere su ciascuna delle nomine presentate.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA, dichiarando di riconoscersi nella relazione introduttiva svolta, rileva l'urgenza di rinnovare i vertici di una autorità amministrativa di vigilanza che svolge compiti fondamentali in un settore strategico come quello della previdenza complementare. Nel confidare in un parere favorevole da parte della Commissione su ciascuna delle

proposte di nomina in esame, fa notare che i candidati indicati offrono ampie garanzie dal punto di vista delle competenze professionali, attesa l'esperienza da essi maturata in diversi campi, nell'ambito del diritto del lavoro, dell'economia e delle relazioni sindacali. Ritiene, pertanto, che la composizione della COVIP, con tali nomine, verrebbe ad essere integrata in

modo equilibrato, garantendo lo svolgimento efficace delle sue importanti funzioni.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	106
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Atto n. 50 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	107
Sui lavori della Commissione	119
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. (Atto n. 54) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	119

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Paolo Fadda.

La seduta comincia alle 12.50.

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla VI Commissione (Finanze) il

prescritto parere sul disegno di legge n. 1941, già approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 133 del 2013, recante misure in materia di IMU e di Banca d'Italia.

Ricorda, altresì, che tale provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo lunedì 20 gennaio e che la Commissione di merito dovrebbe concludere l'esame in sede referente nella giornata di venerdì 17 gennaio. Pertanto, nella seduta odierna della Commissione si svolgerà la relazione introduttiva e potrà avere inizio il dibattito, che si concluderà nella seduta di domani, con l'espressione di un parere sul testo trasmesso dal Senato.

Da quindi la parola alla relatrice, on. Piccione.

Teresa PICCIONE (PD), *relatore*, fa presente che il decreto-legge n. 133 del 2013, sul quale la Commissione è chiamata a

esprimere il parere, si compone complessivamente di nove articoli.

In particolare, l'articolo 1 prevede che, per l'anno 2013, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale sperimentale (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per una serie di immobili (abitazioni principali e assimilati, casa coniugale assegnata al coniuge, immobili del personale in servizio permanente delle Forze armate, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, fabbricati rurali ad uso strumentale), salvo quanto previsto dal comma 5, secondo il quale l'eventuale differenza tra l'ammontare dell'IMU risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali, deve essere versata dal contribuente – entro il 24 gennaio 2014 – in misura pari al 40 per cento.

Rileva che l'unica disposizione che incide sulle competenze della XII Commissione è quella recata dal comma 9 dell'articolo 1, in base al quale la seconda rata dell'IMU per l'anno 2013 non è dovuta anche con riferimento agli immobili equiparati all'abitazione principale dai comuni, ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Al riguardo, osserva che il comma 10 citato consente ai comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Ricorda, quindi, brevemente il contenuto dei restanti articoli di cui si compone il decreto-legge in oggetto, concernenti rispettivamente: gli acconti di imposte (ar-

ticolo 2), i processi di dismissione degli immobili pubblici (articolo 3), il capitale e gli organi della Banca d'Italia (articoli 4, 5 e 6), disposizioni di coordinamento in materia di accise (articolo 7), nonché la copertura finanziaria (articolo 8). Nessuno di essi, evidentemente, afferisce a materia rientranti nelle competenze della Commissione affari sociali.

Si riserva, dunque, di formulare una proposta di parere alla luce delle considerazioni svolte nonché delle eventuali osservazioni che dovessero emergere dal dibattito.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Paolo Fadda.

La seduta comincia alle 13.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

Atto n. 50.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 9 gennaio 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente il sottosegretario Fadda, in considerazione del fatto che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni e che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione affari sociali è stato fissato al 13 gennaio prossimo, ha assicurato la

disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione medesima, ove espresso dopo tale termine, prima di procedere con l'emanazione del decreto.

Ricorda altresì che l'ufficio di presidenza della Commissione, riunitosi nella stessa giornata, ha convenuto circa l'opportunità di avviare l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, senza pronunciarsi definitivamente su di esso, prima che sia pervenuto il suddetto parere della Conferenza Stato-regioni.

Da, quindi, la parola all'onorevole Amato per lo svolgimento della relazione introduttiva.

Maria AMATO (PD), *relatore*, prima di entrare nel merito del contenuto dello schema di decreto legislativo in titolo, evidenzia come in materia di sperimentazione sugli animali sia in corso di svolgimento un dibattito al quale una parte della stampa e talune associazioni a difesa degli animali partecipano con atteggiamenti non sempre corretti, a volte decisamente deprecabili. Reputa, pertanto, opportuno soffermarsi su alcuni punti in particolare, che spesso vengono riportati in maniera impropria e comunque distorta. Precisa, quindi, che non si può prescindere dalla conoscenza dei seguenti elementi: in Italia è vietata la vivisezione; i cosiddetti sistemi alternativi si basano sul «metodo delle tre R», nel senso di raffinare, ridurre e rimpiazzare per quanto possibile l'utilizzo degli animali, che non viene pertanto escluso; l'applicazione dei metodi complementari richiede un percorso di sperimentazione della durata media di dieci anni; gli xenotrapianti si sono rivelati fondamentali nei trapianti di organi.

Fa presente, inoltre, come non sia pensabile vietare completamente la sperimentazione sugli animali, ciò che non consentirebbe all'Italia di confrontarsi, a livello di ricerca e di convegni internazionali con gli altri Paesi, quali gli Stati Uniti e il mondo anglosassone, in cui la sperimentazione è ammessa.

Sottolinea, quindi, l'impossibilità di sostituire gli animali ai fini della sperimentazione

dei farmaci, in quanto non tutto può essere testato in vitro o su cellule, trattandosi di sistemi che non daranno mai conto, ad esempio, del dolore ovvero degli effetti collaterali di un farmaco.

Ciò premesso, rileva quindi che lo schema di decreto legislativo in esame – su cui la XII Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza – è volto ad attuare la delega contenuta nell'articolo 13 della legge di delegazione europea n. 96 del 2013, relativa al recepimento nell'ordinamento interno della direttiva 2010/63/UE «sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici».

Lo schema fa parte di un gruppo di schemi di decreto legislativo approvati dal Consiglio dei ministri nella riunione del 3 dicembre 2013, in prossimità della scadenza dei termini per l'esercizio della delega (4 dicembre). In questo modo il Governo può avvalersi, nell'esercizio della potestà legislativa delegata, di un meccanismo di scorrimento dei termini, disposto in via generale dall'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In base a tale norma, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi (vale a dire, nel caso di specie, fino al 4 marzo 2014). Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 10 novembre 2012, causando l'avvio della procedura di infrazione n. 2013/0042 per mancata adozione delle misure di attuazione che garantiscono l'esecuzione di ciascuna disposizione della direttiva.

Prima di passare ad illustrare l'articolato dello schema di decreto, ritiene opportuno ricordare che la direttiva comunitaria 2010/63/UE è stata adottata poiché dalla trasposizione della precedente direttiva 86/609/CEE negli ordinamenti dei vari Stati membri – in Italia è stata recepita con il decreto legislativo n. 116 del 1992 – erano derivate notevoli differenze che

hanno determinato effetti negativi sul funzionamento del mercato interno dei prodotti e delle sostanze per lo sviluppo dei quali sono stati effettuati esperimenti scientifici, nonché sul benessere degli animali. Pertanto la nuova direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici abroga la menzionata direttiva 89/609/CEE e reca una dettagliata disciplina della materia. In particolare, vengono introdotte norme dedicate alla sostituzione e alla riduzione dell'uso di animali nelle procedure e al perfezionamento dell'allevamento, della sistemazione, della cura e dell'uso degli animali nelle procedure, nonché norme circa l'origine, l'allevamento, la marcatura, la cura e la sistemazione e la soppressione degli animali, le attività degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori ovvero per la valutazione e l'autorizzazione dei progetti che prevedono l'uso degli animali nelle procedure. A questo proposito ricorda, inoltre, che l'articolo 2 della direttiva non consente di introdurre nella disciplina nazionale misure più rigorose di quelle previste dalla stessa direttiva. Le misure nazionali con livello di protezione più elevato rispetto a quelle della direttiva potevano essere mantenute purché vigenti al 9 novembre 2010; in tal caso gli Stati membri interessati, avrebbero dovuto informare la Commissione della loro vigenza entro il 1° gennaio 2013.

Innanzitutto, osserva come lo schema in esame, pur riproducendo alla lettera buona parte della direttiva, introduce una parte discrezionale con un livello superiore e più restrittivo di regolazione rispetto a quello europeo, la cui applicazione viene in parte differita al 1° gennaio 2017. In particolare, vengono introdotte, in difformità della normativa europea in materia, le seguenti disposizioni: divieto degli esperimenti e delle procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all'animale, ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici; divieto di utilizzo di animali per gli esperimenti bellici, per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso, negli ambiti sperimentali

e di esercitazioni didattiche prevedendo una deroga per le esercitazioni didattiche nell'ambito della formazione universitaria in medicina veterinaria e dell'alta formazione dei medici e dei veterinari; divieto di allevare, ma non di utilizzare, nel territorio nazionale cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione.

Vengono differite al 1° gennaio 2017 le misure relative all'utilizzo di animali per le procedure per gli xenotrapianti e per le sostanze di abuso e quelle relative al riutilizzo di animali se non in procedure successive classificate « lieve » e « non risveglio ».

A questo proposito, la relazione al provvedimento precisa che la scelta di intervenire con un intervento che supera il livello di regolazione europeo « persegue la finalità, ritenuta primaria e imprescindibile, di rafforzamento della tutela animale, fermo restando l'obiettivo primario delle ricerche finalizzate alla salute umana, anche in ragione delle sensibilità espresse al riguardo da parte della popolazione (formulate attraverso le associazioni a difesa degli animali) ». Per quanto riguarda il differimento di alcuni termini al 1° gennaio 2017, la relazione argomenta tale scelta con la necessità di « consentire ai soggetti interessati opportuni tempi di adeguamento e di poter consentire lo sviluppo di approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello superiore di informazioni, rispetto a quello ottenuto dalle procedure che usano animali ».

Fa presente che lo schema di decreto è strutturato in VI Capi per un totale di 42 articoli e 9 allegati.

Quanto al Capo I, ricorda che l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione, coincidente con quello tracciato dalla Direttiva 2010/63/UE, definendo, al comma 1, gli aspetti peculiari della protezione degli animali da laboratorio e consentendo, al comma 2, l'utilizzo degli animali per finalità scientifiche e didattiche soltanto quando non sia possibile utilizzare un altro metodo o una strategia di sperimentazione che non implichi l'impiego di animali vivi (lo schema in esame rafforza il dettato dell'articolo 4 della direttiva che

stabilisce che gli Stati membri assicurano, ove possibile, che possa essere utilizzato in sostituzione di una procedura o un metodo di sperimentazione scientificamente soddisfacente che non comporti l'uso di animali vivi). I successivi commi 3 e 4 definiscono gli animali a cui si applica il decreto.

L'articolo 2 definisce le fattispecie escluse dalla disciplina. Sottolinea che, mentre il decreto legislativo n. 116 del 1992 classifica come esperimento qualsiasi utilizzo degli animali in grado di causare dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli, lo schema di decreto, come la direttiva, esclude dal campo di applicazione quelle procedure che causano un dolore inferiore a quello provocato dall'inserimento di un ago, stabilendo così una soglia più oggettiva, anche se difficilmente quantificabile, per la valutazione del dolore, rispetto al decreto legislativo n. 116 del 1992. Sono escluse tanto le pratiche agricole, effettuate nelle aziende, quanto le pratiche veterinarie eseguite in clinica nel caso in cui esse non perseguano scopi sperimentali.

L'articolo 3 reca le definizioni aggiungendo, a quelle contenute nella direttiva, quelle riferite a: responsabile del progetto di ricerca, responsabile del benessere animale; membro scientifico; colonie autosufficienti; affezioni umane debilitanti; distress e xenotrapianti.

Contestualmente vengono individuate anche le autorità competenti per l'applicazione del provvedimento in: Ministero della salute, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, comuni e aziende sanitarie locali, secondo gli ambiti di rispettiva competenza. In particolare, il comune dove ha sede lo stabilimento è competente del rilascio del provvedimento di autorizzazione, sospensione e revoca dell'esercizio di uno stabilimento di allevamento o fornitura di animali utilizzati nelle procedure o dei quali sono utilizzati tessuti e organi a fini scientifici. Quanto all'azienda sanitaria, questa è competente a svolgere l'attività di vigilanza negli stabilimenti utilizzatori e ispettiva negli stabilimenti di allevamento o di fornitura.

L'articolo 5, comma 1, stabilisce le finalità per le quali possono essere autorizzate le procedure (identiche a quelle autorizzate dalla direttiva) quali: la ricerca di base; la ricerca applicata o traslazionale; la protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali; la ricerca finalizzata alla conservazione delle specie; l'insegnamento superiore o la formazione ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del miglioramento di competenze professionali; le indagini medicolegali.

Il comma 2 indica, al contrario, come procedure non autorizzabili, quelle finalizzate alla produzione e al controllo di materiale bellico; ai test tossicologici con i protocolli della *Lethal Dose-LDSO* e della *Lethal Concentration-LCSO*, tranne i casi in cui risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali; alla produzione di anticorpi monoclonali tramite l'induzione dell'ascite, qualora esistano altri metodi di produzione e non risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali; alle ricerche sugli xenotrapianti precedentemente definiti come trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse; alle ricerche sulle sostanze d'abuso; alle esercitazioni didattiche svolte nelle scuole primarie, secondarie e nei corsi universitari, ad eccezione della facoltà di medicina veterinaria, nonché dell'alta formazione universitaria dei medici e dei medici veterinari.

In proposito, ricorda che quasi tutte le finalità elencate sono state definite in attuazione dei criteri di delega ed in particolare del criterio di cui all'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge di delegazione europea 2013. Ricorda inoltre che il comma 2 dell'articolo 5, ora illustrato, introduce un livello autorizzativo più restrittivo della direttiva.

L'articolo 6 stabilisce i metodi di soppressione, e rinvia, come la direttiva, all'allegato IV che fornisce la lista dei metodi di eutanasia più idonei per le diverse specie animali.

Fa presente, poi, che il Capo II reca disposizioni sull'uso di taluni animali nelle procedure.

L'articolo 7 stabilisce un divieto generale di utilizzo delle specie in via di estinzione, ivi compresi i primati non umani, al quale sono previste alcune limitate ed eccezionali deroghe. Resta esclusa ogni possibilità di deroga al divieto generale di utilizzo delle scimmie antropomorfe.

L'articolo 8 è dedicato ai primati non umani non appartenenti alle specie in via di estinzione, vietandone l'impiego nelle procedure, divieto valido anche per le scimmie antropomorfe. In proposito, si ricorda che l'articolo 8 della direttiva, ugualmente dedicato ai primati non umani, stabilisce al comma 3 che le scimmie antropomorfe (scimpanzè, bonobi, gorilla e oranghi) non possono essere utilizzate nelle procedure, fatta salva la clausola di salvaguardia (articolo 55 della direttiva), in virtù della quale uno Stato membro può adottare misure provvisorie che ne autorizzano l'uso, previa trasmissione alla Commissione europea delle informazioni necessarie affinché questa possa prendere una decisione entro 30 giorni dalla comunicazione.

In merito agli articoli 7 e 8, segnala che alcune limitazioni all'utilizzo dei primati non umani sono state introdotte in attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 13, commi 1, lettera *b*), e successivo comma 2 della legge di delegazione europea 2013.

Precisa, quindi, che l'articolo 13, comma 1, lettera *b*), vieta l'utilizzo di primati, cani, gatti ed esemplari di specie in via d'estinzione a meno che non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte, previa autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità. Il successivo comma 2 prescrive che il Governo rispetti gli obblighi che derivano da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali.

L'articolo 9 dello schema di decreto legislativo in esame, poi, vieta l'impiego degli animali selvatici. La deroga, autoriz-

zata dal Ministero della salute, è concessa unicamente nel caso in cui sia scientificamente provata l'impossibilità di ottenere i medesimi risultati utilizzando animali provenienti da allevamenti.

L'articolo 10 stabilisce il principio generale secondo il quale gli animali appartenenti alle specie elencate nell'Allegato I possono essere utilizzati nelle procedure solo se provenienti da stabilimenti autorizzati. Segnala che i commi 4 e 5 contemplano due disposizioni derivanti dall'attuazione dei criteri di delega di cui al comma 1, rispettivamente lettere *e*) e *g*) dell'articolo 13 della legge di delegazione europea 2013 ossia quella che consente l'allevamento di animali geneticamente modificati solo a determinate condizioni (la preventiva valutazione del rapporto tra danno e beneficio, l'effettiva necessità della manipolazione ...), nonché quella che prevede il divieto di allevare cani, gatti e primati non umani per le finalità di cui al presente decreto.

Al riguardo fa presente che tale divieto – non contenuto nella direttiva – reca una disciplina più restrittiva della direttiva, ponendosi in contrasto con l'articolo 2 della stessa.

L'articolo 11, quindi, vieta l'utilizzo degli animali randagi o provenienti da canili o rifugi, nonché di animali selvatici appartenenti alle specie domestiche, consentendo tuttavia una deroga, autorizzata dal Ministero della salute, nel caso in cui gli studi abbiano come finalità la salute e il benessere di tali animali o riguardino gravi minacce per l'ambiente, l'uomo o gli animali.

Al riguardo, osserva che tale norma era già presente nell'ordinamento interno (articolo 2, comma 3, della legge n. 281 del 1991) e, nonostante rappresenti una misura più rigorosa rispetto alla direttiva comunitaria, risulta tuttavia consentita in quanto in vigore già prima del 9 novembre 2010 e debitamente comunicata secondo le modalità previste dall'articolo 2 della direttiva. In questo caso quindi non si configurerebbe una violazione dell'obbligo per

gli Stati membri di non introdurre misure più rigorose rispetto alla direttiva comunitaria.

Rileva, poi, che gli articoli dal 12 al 19 del Capo III attengono alle procedure.

L'articolo 12 stabilisce il principio generale secondo il quale l'utilizzo degli animali nelle procedure può aver luogo solo all'interno degli stabilimenti degli utilizzatori autorizzati e nell'ambito di un progetto di ricerca, anch'esso autorizzato. Prevede inoltre il divieto generale di eseguire interventi che rendano afoni gli animali, vietando altresì il commercio e l'uso di detti animali. Come evidenziato dalla relazione, anche in questo caso si tratta di una « misura più rigorosa » rispetto a quelle previste dalla direttiva che è stato possibile mantenere in quanto anch'essa già vigente nell'ordinamento nazionale e preventivamente comunicata, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva.

L'articolo 13 introduce il principio della sostituzione della riduzione e del perfezionamento dell'uso degli animali a fini scientifici, mentre l'articolo 14, al comma 1, prevede il divieto generale di attuare esperimenti e procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all'animale, ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici.

Ricorda che tale divieto è contenuto nei criteri di delega ed in particolare nell'articolo 13, comma 1, lettera *d*). La relazione ricorda che tale divieto deve tenere conto di quanto disposto dal successivo comma 2 della legge di delegazione europea 2013, secondo il quale, nell'applicazione dei principi e criteri direttivi, il Governo è tenuto a rispettare gli obblighi che derivano da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali. Il successivo comma 2 dello schema in esame, consente infatti, fatto salvo il divieto generale posto precedentemente, le procedure condotte in assenza di anestesia generale o locale secondo quanto disposto dalla legislazione o farmacopea nazionale, europea o internazionale, ovvero qualora si ritenga che l'anestesia è per l'animale più traumatica della stessa procedura ovvero risulta es-

sere incompatibile con le finalità della stessa. Si stabilisce poi che, cessati gli effetti dell'anestesia, gli animali sono immediatamente sottoposti ad un trattamento analgesico adeguato o ad un altro metodo per ridurre la percezione del dolore; ciò salvo non sia incompatibile con le finalità della procedura.

Pertanto, nonostante lo schema di decreto sembri introdurre una misura più rigorosa di quella stabilita dalla direttiva, le successive deroghe rendono di fatto il divieto attuabile nei medesimi casi previsti dalla direttiva europea.

L'articolo 15 classifica la gravità delle procedure secondo i criteri indicati dalla direttiva ed elencati nell'Allegato VII in: « non risveglio », « lieve », « moderata » e « grave ». Il comma 2 vieta le procedure che comportano sugli animali dolori, sofferenze o distress intensi che possono protrarsi e non possono essere alleviati. A legislazione vigente, il decreto legislativo n. 116 del 1992 stabilisce che gli animali non possono essere utilizzati più di una volta in esperimenti che provochino « intenso dolore, angoscia o sofferenza equivalente », lasciando agli sperimentatori una maggiore libertà decisionale.

In merito al comma 2 dello schema in esame, ricorda che la direttiva contiene al pari il divieto di attuare procedure che comportano sugli animali dolori, sofferenze o distress intensi, ma fa salva la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 55, paragrafo 3, della stessa direttiva.

L'articolo 16 prevede il riutilizzo degli animali da laboratorio in più procedure qualora ricorrano alcune specifiche condizioni, quali, a titolo esemplificativo, le procedure in cui precedentemente era stato impiegato erano classificate come « lieve » o « moderata », la dimostrazione che sia stato pienamente ripristinato il benessere e lo stato di salute generale dell'animale.

La relazione segnala che la norma attua il criterio di delega di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *c*), della legge di delegazione europea 2013: « considerare la necessità di sottoporre ad altre sperimentazioni un animale che sia già stato uti-

lizzato in una procedura, fino a quelle in cui l'effettiva gravità delle procedure precedenti era classificata come « moderata » e quella successiva appartenga allo stesso livello di dolore o sia classificata come « lieve » o « non risveglio ».

Fa pertanto notare che la norma recata dall'articolo 16, nella parte attuabile dal 2017, contiene norme più rigorose di quelle previste dalla direttiva, ma anche di quelle previste dal criterio di delega.

Il comma 2 dell'articolo in esame prevede, in linea con la direttiva, che, in casi eccezionali, il Ministero della salute possa autorizzare il riutilizzo di un animale, già usato in procedure classificate come « gravi », previo parere favorevole del veterinario designato nell'ambito del progetto, anche in procedure classificate come « lieve », « moderata » o « non risveglio ».

L'articolo 17 introduce i parametri che definiscono la fine della procedura.

L'articolo 18 stabilisce che il Ministero della salute promuova la definizione di programmi per la condivisione, tra gli utilizzatori, di organi e tessuti di animali allevati e soppressi a fini sperimentali, mentre l'articolo 19 reca norme sulla liberazione e il reinserimento degli animali, trasponendo nel diritto interno quanto previsto dalla direttiva (articoli 19 e 29). In aggiunta, il comma 2 stabilisce che, con decreto del Ministro della salute, vengono individuati gli aspetti relativi ai requisiti strutturali e gestionali per lo svolgimento delle attività di reinserimento degli animali interessati.

Fa presente, poi, che gli articoli 20-35 del Capo IV attengono all'autorizzazione e ai requisiti per gli allevatori, i fornitori e gli utilizzatori.

Tra le norme di cui al capo IV, l'articolo 20 riguarda la procedura di autorizzazione per gli allevatori, i fornitori e gli utilizzatori, prevedendo che il Comune ove ha sede lo stabilimento rilascia l'autorizzazione in caso di attività di allevamento e/o di fornitura, mentre il Ministero della salute rilascia l'autorizzazione nel caso di stabilimento utilizzatore. L'autorizzazione

per gli utilizzatori ha la durata di sei anni. Il comma 3 e i seguenti disciplinano la procedura autorizzativa.

Infine, il comma 7 prevede che il Comune, in qualità di autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, tenga un elenco aggiornato degli stabilimenti di allevamento e di fornitura e che ne trasmetta una copia al Ministero della salute ed alla Regione.

L'articolo 21 disciplina le misure correttive e le sanzioni, quali la sospensione e la revoca dell'autorizzazione, da applicare in caso di mancato rispetto dei requisiti.

L'articolo 22, con l'Allegato III dello schema in esame, è dedicato ai requisiti strutturali degli impianti, delle attrezzature nonché alla sistemazione e cura degli animali, indicando tra l'altro i compiti che deve assolvere il responsabile del benessere, posti a protezione degli animali ospitati negli stabilimenti di allevamento di fornitura e di utilizzazione.

Ai sensi dell'articolo 23, l'Autorità competente verifica che ciascun allevatore, fornitore, utilizzatore e responsabile del progetto di ricerca disponga di personale sufficiente, che deve disporre di un livello di istruzione e di formazione adeguato, acquisito, mantenuto e dimostrato secondo le modalità definite con decreto del Ministro della salute.

L'articolo 24 prevede che ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore disponga di medico veterinario designato, esperto in medicina degli animali da laboratorio ed in possesso di requisiti di esperienza e di formazione specifica.

Come previsto dalla direttiva (articolo 26), l'articolo 25 prevede che ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore istituisca un organismo preposto al benessere degli animali, composto almeno dalle persone responsabili del benessere e della cura degli animali, dal veterinario e, nel caso di un utilizzatore, da un membro scientifico. I successivi commi 3 e 4 stabiliscono che i piccoli allevatori, fornitori e utilizzatori possono utilizzare un organismo operante in uno stabilimento diverso dal proprio e che nel caso in cui uno stabilimento di

allevamento o di fornitura sia stato autorizzato anche per l'attività di utilizzazione possa avvalersi di un unico organismo preposto al benessere animale.

L'articolo 26, comma 1, disciplina l'attività dell'organismo preposto al benessere degli animali individuandone i compiti minimi, tra i quali l'espressione di un parere motivato sui progetti di ricerca e sulle successive modifiche (comma 1, lettera *d*); l'inoltro delle domande di autorizzazione dei progetti di ricerca, da comunicare al responsabile del progetto (comma 1, lettera *e*)).

In merito alla lettera *e*) precedentemente citata, sembrerebbero non corretti i rinvii, ivi contenuti, agli articoli 30, 32 e 34 dello stesso schema. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di effettuare una verifica in tal senso.

L'articolo 27, stabilisce, conformemente a quanto disposto dall'articolo 30 della direttiva, che ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore tenga presso ogni stabilimento un registro non modificabile, di tipo informatico o cartaceo, con le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità degli animali. Il registro, aggiornato con cadenza settimanale (previsione non discendente dalla direttiva) è tenuto per un minimo di cinque anni e messo a disposizione dell'Autorità competente.

L'articolo 28 traspone nel diritto interno le norme relative all'obbligo di istituzione di un fascicolo individuale per ogni cane, gatto e primate non umano, contenute nell'articolo 31 della direttiva.

L'articolo 29, al pari dell'articolo 32 della direttiva, stabilisce che ogni cane, gatto o primate non umano sia contrassegnato con un marchio permanente di identificazione individuale, da apporre entro la fine dello svezzamento, nel modo meno doloroso possibile.

L'articolo 30 stabilisce che le Autorità competenti effettuino ispezioni regolari sugli allevatori, sui fornitori e sugli utilizzatori ed i rispettivi stabilimenti, nonché sull'esecuzione del progetto per verificarne la conformità con i requisiti previsti dalla legge. Ai commi 3, 4, 5 e 6 sono definiti i

parametri per determinare la frequenza delle ispezioni come indicati dall'articolo 34 della direttiva.

Per quanto riguarda il procedimento autorizzativo, la direttiva dedica l'articolo 36 all'Autorizzazione dei progetti, l'articolo 37 alla Domanda di autorizzazione del progetto, l'articolo 38 alla Valutazione del progetto, l'articolo 40 al Rilascio dell'autorizzazione del progetto e l'articolo 41 alle Decisioni sull'autorizzazione.

L'articolo 31 dello schema in esame traspone nel diritto interno gli articoli della direttiva precedentemente indicati, stabilendo al comma 1 il principio generale secondo il quale l'esecuzione di ogni progetto di ricerca è soggetta al rilascio preventivo, da parte del Ministero della salute, di una specifica autorizzazione. A differenza di quanto stabilito dalla direttiva, l'Organismo del benessere animale è l'organo competente alla trasmissione della domanda, inoltrata al Ministero e per conoscenza alla Azienda sanitaria competente (nella direttiva la competenza è in capo all'utilizzatore o al responsabile del progetto). Inoltre, il comma 3 rafforza l'*iter* autorizzativo previsto dalla direttiva, con la previsione obbligatoria di una valutazione tecnico-scientifica richiesta dal Ministero della salute all'Istituto superiore di sanità (non previsto peraltro neanche dal criterio di delega di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b*) ovvero al Consiglio superiore di sanità in caso di utilizzo di primati non umani, cani, gatti ed esemplari di specie in via di estinzione.

Il comma 6 indica le informazioni che devono essere riportate nella autorizzazione, che ha una durata non superiore ai cinque anni – il decreto legislativo n. 116 del 1992 limita a 3 anni il periodo massimo di validità di una autorizzazione. I commi da 7 a 9 disciplinano il procedimento previsto per il rilascio dell'autorizzazione e il comma 11 permette al Ministero della salute di rilasciare un'unica autorizzazione per progetti generici multipli realizzati dallo stesso utilizzatore qualora questi soddisfino requisiti regolatori. Il comma 13 consente la presentazione, ove ricorrano giustificati motivi di

necessità, di domanda di rinnovo dell'autorizzazione, sulla quale è prevista l'adozione di un ulteriore provvedimento autorizzativo. Ai sensi del comma 14, qualsiasi modifica significativa apportata ad un progetto di ricerca deve essere comunicata, con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda di autorizzazione, ed espressamente autorizzata dal Ministero della salute. I successivi commi 15 e 16 stabiliscono che il Ministero della salute possa revocare l'autorizzazione del progetto, qualora questo non venga realizzato in conformità di quanto disposto nell'autorizzazione, nonché il principio generale, secondo il quale, in caso di revoca, si deve comunque assicurare il benessere degli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati nel progetto.

L'articolo 32 disciplina le modalità di effettuazione della valutazione retrospettiva del progetto (articolo 39 della direttiva), da parte del Ministero della salute che richiede, se necessario, una ulteriore valutazione tecnico scientifica all'Istituto superiore di sanità, ovvero al Consiglio superiore di sanità in caso di utilizzo di primati non umani, cani, gatti e specie in via di estinzione. L'analisi retrospettiva stima se gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti in rapporto al numero e alla specie degli animali impiegati e alla gravità delle procedure attuate, nonché indica come potenziare l'applicazione dei requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento. Il Ministero può esentare dalla valutazione retrospettiva i progetti con procedure « lievi » o « non risveglio ». Si ricorda che, a normativa vigente, non è previsto nessun controllo nemmeno sui risultati ottenuti una volta terminata la sperimentazione.

L'articolo 33 ammette una procedura amministrativa semplificata (articolo 42 della direttiva) per i progetti di ricerca che prevedono l'utilizzo di animali a fini di produzione o diagnostici nei quali siano presenti procedure classificate come « non risveglio », « lievi » o « moderate » e che non contemplano l'utilizzo di primati non umani. Tali progetti sono eseguibili qualora sia decorso il termine di quaranta

giorni dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione senza che il Ministero della salute abbia comunicato al responsabile del progetto il provvedimento espresso di diniego, rinviando alla procedura del silenzio assenso.

L'articolo 34 riguarda, poi, le sintesi non tecniche dei progetti, mentre l'articolo 35 stabilisce che la documentazione relativa al progetto deve essere conservata per almeno tre anni dalla data di scadenza dell'autorizzazione, o comunque sino al completamento della valutazione retrospettiva se prevista, e messa a disposizione del Ministero della salute.

Fa presente, quindi, che gli articoli 36-38 del Capo V recano misure per evitare duplicazioni e approcci alternativi.

L'articolo 36 traspone nel diritto interno l'articolo 46 della direttiva che pone il principio generale della riduzione di duplicazioni.

L'articolo 37 stabilisce, al comma 1, in attuazione al criterio di delega di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 13 della legge di delegazione europea 2013, di « orientare la ricerca all'impiego di metodi alternativi », e in completo accordo con l'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva, impegna il Ministero della salute a contribuire allo sviluppo di approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali, che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose. Il Ministero della salute deve inoltre assumere tutte le misure che ritiene opportune per incoraggiare la ricerca in questo settore. A tale scopo, il comma 2, come previsto dalla direttiva, stabilisce che il Ministero della salute individui nel Laboratorio del reparto degli Substrati cellulari ed Immunologia cellulare dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, il punto di contatto unico incaricato di fornire consulenza sulla pertinenza normativa e sull'idoneità degli approcci alternativi proposti per gli studi di convalida. Al comma 3 si stabilisce che gli studi di

convalida di metodi alternativi sono effettuati da laboratori specializzati e qualificati individuati dalla Commissione europea in collaborazione, per l'Italia, con il Ministero della salute.

Ricorda che a livello europeo, è stato creato il Laboratorio di riferimento dell'Unione per la convalida di metodi alternativi ai test sugli animali (*European Union Reference Laboratory for alternatives to animal* – EURL ECVAM), che ha contribuito a definire i principi di base della validazione e le relative procedure. La definizione di tali metodi è comunemente conosciuta come il Principio delle 3Rs, dall'inglese *Replacement*, nel caso l'animale venga completamente sostituito; *Reduction*, se si riesce ad attuare lo stesso esperimento con un numero inferiore di animali; *Refinement*, ovvero qualsiasi metodo o approccio che impedisce o riduce l'esistente condizione di pena, dolore o qualsiasi condizione avversa all'animale. Tra i metodi sostitutivi, possono fra gli altri essere citate le tecniche in vitro e in silico (simulazioni biologiche informatiche), la ricerca clinica (su materiale biologico umano, analisi genetiche, tecniche di *imaging*) e gli studi epidemiologici, dimostratisi fondamentali nella lotta al cancro. In accordo alla Direttiva 63/2010/UE, in Italia è già stato istituito, con decreto 20 aprile 2011, il Centro di riferimento nazionale per i metodi alternativi, benessere e cura degli animali da laboratorio presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna che funge da doppio collegamento con il Ministero della salute e con ECVAM, assicurando un approccio consistente nell'adozione di strategie sulle 3Rs.

Rileva altresì che, come previsto dall'articolo 49 della direttiva, l'articolo 38 dello schema in esame istituisce, presso il Ministero della salute, il Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici. Il Comitato può avvalersi di esperti in relazione agli specifici ambiti di trattazione, ed è composto da: un rappresentante del Ministero; due rappresentanti della facoltà di medicina veterinaria; due rappresentanti delle facoltà di

altre discipline scientifiche; un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità; un rappresentante del Consiglio Nazionale di Ricerca; un rappresentante del Centro di Riferenza per i metodi alternativi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Il Comitato svolge funzioni di consulenza per le Autorità competenti e per gli organismi preposti al benessere degli animali e scambia informazioni con i Comitati degli altri paesi dell'Unione sul funzionamento degli organismi preposti al benessere degli animali e sulla valutazione del progetto.

Ricorda, poi, che il Capo VI (articoli 39-42) attiene alle disposizioni finali.

L'articolo 39, al comma 1, prevede l'adozione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, per la rideterminazione delle tariffe spettanti al Ministero per l'esame delle domande di autorizzazione, di modifica o rinnovo all'esercizio di uno stabilimento di utilizzazione di animali (articolo 20), per l'esame delle domande di autorizzazione, di modifica o di rinnovo dei progetti (articolo 31), per l'esame della procedura amministrativa semplificata (articolo 33), nonché per l'attività collegate alla valutazione retrospettiva (articolo 32). Il comma 2 specifica che l'entrate così ottenute sono riassegnate, con decreto del MEF, ad appositi capitoli del Ministero della salute per le attività sopra elencate. Sino all'entrata in vigore del decreto, continuano ad applicarsi le tariffe di cui all'Allegato I-Parte seconda: Vigilanza igienico-sanitaria, del decreto del Ministero delle finanze 19 luglio 1993.

Sul punto, segnala che nel testo dell'articolo 39 non viene indicato correttamente il riferimento al decreto del 1993, che la Relazione del Governo attribuisce al Ministero della salute. Il decreto a cui ci si riferisce sembra invece essere: Ministero delle finanze, decreto ministeriale 19 luglio 1993, Modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio 1991 concernente determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del

lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati. Si ritiene pertanto opportuno indicare puntualmente il decreto di riferimento.

Al comma 3 si prevede che il Ministero della salute raccolga i dati statistici sull'uso degli animali nelle procedure (obbligo derivante dall'articolo 54, paragrafo 2, della direttiva), stabilendo, al successivo comma 4, che tali dati sono trasmessi dal Ministero alla Commissione europea entro il 10 novembre 2015 e successivamente con cadenza annuale. Con la stessa cadenza sono trasmesse le informazioni sulle deroghe sui metodi di soppressione degli animali.

Rileva, quindi, che l'articolo 54, paragrafo 1, della direttiva dispone inoltre che gli Stati membri trasmettano, entro il 10 novembre 2018 e successivamente ogni cinque anni, alla Commissione i dati sull'attuazione della direttiva relativamente a: utilizzo degli animali unicamente nelle procedure per le quali sono stati allevati; requisiti specifici per il personale; strategia di allevamento per i primati non umani; ispezioni; valutazione del progetto; valutazione retrospettiva; sintesi non tecniche dei progetti; misure per evitare duplicazioni di procedure. Tale obbligo non è rinvenibile nel testo dello schema in esame.

L'articolo 40, inoltre, reca le fattispecie sanzionatorie previste per la violazione delle disposizioni contenute nel testo in esame, rispondendo così al criterio di delega di cui all'articolo 13, comma 1, lettera h), «definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche tenendo conto del Titolo IX-bis del libro II del codice penale – *Dei delitti contro il sentimento per gli animali*».

Nel merito della definizione delle disposizioni sanzionatorie, la discrezionalità è stata esercitata nel rispetto dei principi di effettività, di efficacia e di dissuasività indicati nell'articolo 60 della direttiva. Inoltre, essendo state stabilite sanzioni di natura essenzialmente pecuniaria, la determinazione degli importi è stata effettuata sulla base del principio di equità,

tenendo conto dei limiti edittali previsti dalle sanzioni già vigenti nell'ordinamento in materia di protezione degli animali.

Con riferimento alle Autorità competenti nelle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni, il comma 23 individua quale Autorità competente le regioni, per il tramite dell'Azienda sanitaria locale ove ha sede lo stabilimento, per le violazioni afferenti l'attività di allevamento e di fornitura degli animali, nonché il Ministero della salute, anche per il tramite degli Uffici periferici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC), per le violazioni afferenti le attività di utilizzazione, e per le violazioni riguardanti il progetto di ricerca e la sua realizzazione. In ottemperanza a quanto disposto dal criterio di delega di cui all'articolo 13, comma 1, lettera i), della legge n. 96 del 2013, il comma 25 prevede che le entrate derivanti dall'applicazione delle nuove sanzioni pecuniarie amministrative di spettanza statale debbano affluire all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del MEF, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero salute per il finanziamento delle attività in tema di sviluppo dei metodi alternativi.

L'articolo 41 reca al comma 1 la clausola di invarianza finanziaria per gli adempimenti in materia di attività di vigilanza, ispettiva e di controllo, coincidenti con quelli già previsti dalla normativa vigente, mentre il comma 2 fissa la copertura finanziaria degli adempimenti in tema di sviluppo dei metodi alternativi (articolo 37, comma 1).

In materia di coperture finanziarie, ricorda il criterio di delega recato dall'articolo 13, comma 1, lettera i), «sviluppare approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello superiore di informazioni rispetto a quello ottenuto nelle procedure che usano animali, ma che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un numero minore di animali o comportano procedure meno dolorose, nel limite delle risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del criterio di cui alla lettera h), accertate e iscritte in bilancio»,

e il criterio di cui alla lettera *l*) « destinare annualmente una quota nell'ambito di fondi nazionali ed europei finalizzati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida di metodi sostitutivi, compatibilmente con gli impegni già assunti a legislazione vigente, a corsi periodici di formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati, nonché adottare tutte le misure ritenute opportune al fine di incoraggiare la ricerca in questo settore con l'obbligo per l'Autorità competente di comunicare, tramite la banca dei dati nazionali, il recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi ».

Allo sviluppo dei metodi alternativi, come disposto dal comma 2, lettera *a*), è destinato l'utilizzo dei proventi derivanti dalle nuove sanzioni amministrative di cui all'articolo 40, quando irrogate dal Ministero della salute, anche per il tramite degli Uffici periferici veterinari degli adempimenti comunitari (UVAC).

Il comma 2, lettera *b*), dispone che lo sviluppo e la ricerca dei metodi alternativi siano altresì finanziati, a decorrere dall'anno 2014, con l'importo, pari a euro 52.500, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *a*), numero 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, a valere sulle risorse annualmente assegnate, nell'ambito degli stanziamenti disponibili, per l'attività di ricerca corrente degli Istituti zooprofilattici sperimentali, peraltro titolari di tale attività.

La successiva lettera *c*) dispone il ricorso al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, per un importo annuale pari ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, di cui l'84 per cento da destinare alle regioni ed alle province autonome sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del MEF, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, per il finanziamento dei corsi periodici di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati; il restante 16 per cento da destinare agli Istituti zooprofilattici sperimentali per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi.

Ritiene, poi, che per quanto riguarda il decreto di riparto, andrebbe valutata l'opportunità di un coinvolgimento del Ministero della salute.

L'articolo 42 reca, per alcuni adempimenti, dei differimenti di termini. Per consentire alle attività interessate opportuni tempi di adeguamento, l'articolo 42, comma 1, differisce, al 1° gennaio 2017, l'entrata in vigore dei seguenti divieti: per le ricerche sugli xenotrapianti (articolo 5, comma 2, lettera *d*); per le ricerche sulle sostanze di abuso (articolo 5, comma 2, lettera *e*); per il riutilizzo degli animali se non in procedure successive classificate come « lieve » o « non risveglio » (articolo 16, comma 1, lettera *d*), da cui discende la contestuale abrogazione della precedente lettera *c*).

Il comma 2 stabilisce che il provvedimento in esame non si applica ai progetti di ricerca già autorizzati ovvero comunicati ai sensi del decreto legislativo n. 116 del 1992, a cui continuano ad applicarsi le disposizioni di riferimento. Il comma 3, infine, stabilisce che, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogati il decreto legislativo n. 116 del 1992, nonché la legge n. 924 del 1931.

Paola BINETTI (PI), rinviando alla relazione svolta dalla collega Amato, da lei ritenuta particolarmente esaustiva, per quanto riguarda l'analisi del contenuto, ampio e complesso, del provvedimento in esame, si sofferma su alcuni punti in particolare, considerandoli cruciali.

Evidenzia, quindi, l'atteggiamento contraddittorio tenuto da alcune associazioni che, da un lato, svolgono attività a difesa degli animali e, dall'altro, pongono in essere comportamenti violenti e intimidatori nei confronti degli esseri umani, come attesta l'elevato numero di mail minacciose che i deputati della Commissione ricevono quotidianamente. Al riguardo, richiama la recente vicenda, reputata emblematica, di Caterina Simonsen, la giovane studentessa di veterinaria colpita da quattro malattie genetiche rare, la quale è stata oggetto di insulti irripetibili rivoltile da estremisti su un *social network* per il

solo fatto di aver affermato di essere viva grazie alla ricerca, che include la sperimentazione animale.

A fronte degli atteggiamenti irragionevoli tenuti da certe associazioni di animalisti ricorda che la direttiva europea, cui lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione, predispone diverse misure di tutela verso gli animali impiegati nella sperimentazione medica, peraltro già recate dal decreto legislativo n. 116 del 1992. Fa presente, quindi, che il predetto schema prevede un irrigidimento delle disposizioni recate dall'articolo 13 della legge europea 2013, concernente l'esercizio della delega tesa al recepimento della direttiva sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

Avendo, pertanto, il legislatore nazionale mostrato particolare attenzione verso le esigenze connesse alla tutela degli animali, non può non comprendere le preoccupazioni emerse dalla comunità scientifica di fronte alla prospettiva di una drastica riduzione della possibilità di utilizzare, nell'ambito della ricerca, animali che, ricorda, sono sempre di piccola taglia e provengono in ogni caso da ceppi controllati.

Alla luce di tali considerazioni, auspica che il testo dell'atto definitivo che sarà emanato dal Governo non contenga misure più drastiche di quelle recate dallo schema in esame, pur essendo consapevole che si preannuncia un dibattito particolarmente acceso, anche in considerazione del parere espresso dalla 1^a Commissione (Affari costituzionali) del Senato sul provvedimento stesso.

Pertanto, pur condividendo l'intento di ridurre progressivamente il numero degli animali impiegati nella ricerca, evidenzia come, allo stato, non sia possibile farne a meno, essendo fondamentale un passaggio intermedio nella sperimentazione dei farmaci, tra il livello delle cellule e quello l'uomo, che ha portato in diversi casi a risultati di enorme rilievo, uno per tutti quello legato alla scoperta dello *shock* anafilattico.

Sottolinea infine, come, paradossalmente, essendo anche l'uomo un animale,

si dovrebbe giungere alla conclusione per cui l'uomo stesso non può essere oggetto di sperimentazione.

Sui lavori della Commissione.

Il sottosegretario Paolo FADDA chiede se sia possibile rinviare lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata in Commissione, previsto per giovedì 16 gennaio, a causa di impegni improrogabili assunti per quella data dal ministro Lorenzin e dallo stesso sottosegretario.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, rileva che, non essendovi obiezioni, la richiesta del Governo può essere senz'altro accolta. In considerazione dell'imminente inizio della seduta, con votazioni, dell'Assemblea, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.

(Atto n. 54).

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza al Governo sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (Atto n. 54).

La Presidente della Camera, avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega, ha proceduto all'assegnazione del provvedimento alla Commissione, sebbene tale atto non sia corredato dal prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano: la Presidente della Camera richiama tuttavia la Commissione a non pronunciarsi definitivamente sullo schema di decreto legislativo, prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Infine, considerato che il termine per l'espressione del parere era fissato al 13

gennaio, chiede sin d'ora al rappresentante del Governo la disponibilità ad attendere il parere della Commissione prima di procedere con l'emanazione del decreto.

Il sottosegretario Paolo FADDA assume, a nome del Governo, l'impegno a non procedere alla definitiva emanazione del decreto legislativo prima che sia pervenuto il parere della Commissione affari sociali.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	121
DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	121
DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	126
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/12/UE che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Atto n. 62 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	130
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 12.10

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, si sofferma sulle parti del decreto-legge di particolare interesse della Commissione, sottolineando che, per quanto riguarda l'IMU agricola, il Senato non ha apportato modifiche al testo del Governo.

In dettaglio, rileva che l'articolo 1 al comma 1 prevede che per l'anno – non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale sperimentale (IMU), di cui all'ar-

articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per una serie di immobili (abitazioni principali e assimilati, casa coniugale assegnata al coniuge, immobili del personale in servizio permanente delle Forze armate, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, fabbricati rurali ad uso strumentale), salvo quanto previsto dal successivo comma 5, secondo il quale l'eventuale differenza tra l'ammontare dell'IMU risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali, deve essere versata dal contribuente in misura pari al 40 per cento entro il 24 gennaio 2014 (termine così differito dal 16 gennaio per effetto delle modifiche apportate al Senato). Ai sensi del comma 9 la seconda rata dell'IMU per l'anno 2013 non è dovuta anche con riferimento agli immobili equiparati all'abitazione principale dai comuni.

In sintesi, la seconda rata dell'IMU non è dovuta per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, e per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il comma 2 ribadisce invece che per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali diversi, rispettivamente, da quelli individuati dalle lettere *d*) ed *e*) del comma 1 l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU non si applica. La seconda rata IMU è dunque dovuta sui terreni agricoli posseduti e condotti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, nonché dai fabbricati rurali non strumentali che non costituiscono abitazione principale del contribuente.

Al riguardo, ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 102 del 2013, non era dovuta la prima

rata dell'IMU per l'anno 2013 su tutti i terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge n. 201 del 2011. Ricorda altresì che la legge di stabilità 2014, in materia di imposizione fiscale sugli immobili agricoli, ha previsto che a decorrere dall'anno 2014 i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esentati da pagamento dell'IMU (articolo 1, comma 708), che per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota massima della TASI non può superare l'1 per mille (comma 678) e che non sono esenti dall'IMU i terreni agricoli e quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; per tali immobili la misura del moltiplicatore applicabile per la determinazione della base imponibile IMU è tuttavia ridotta da 110 a 75 (comma 707, lett. *c*)).

I commi successivi dell'articolo 1 recano disposizioni volte ad assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito IMU derivante dall'abolizione della seconda rata di cui al comma 1. A tal fine, si provvede a stanziare risorse per l'anno 2013 pari a 2.164 milioni di euro. Di questi, 2.076 milioni sono a favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna e 87 milioni a favore dei comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il ristoro del minor gettito è effettuato tramite il trasferimento da parte del Ministero dell'interno, entro il 20 dicembre 2013, di quota parte di tali risorse pari a 1.729 milioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna (comma 4) e attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano (comma 8). Gli importi relativi a ciascun comune sono indicati nell'allegato A.

Il comma 6 rimanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione a conguaglio del contri-

buto compensativo di euro 348 milioni. Qualora dal decreto risultino riconosciuti al comune importi superiori a quelli spettanti dall'applicazione delle aliquote e della detrazione, deliberate o confermate per l'anno 2013, l'eccedenza deve essere destinata dal comune a riduzione delle imposte comunali dovute sui medesimi immobili per l'anno 2014 (comma 7).

Il comma 10 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, il comma 11 autorizza i comuni beneficiari del trasferimento compensativo ad apportare le necessarie variazioni di bilancio entro il 15 dicembre 2013, mentre il comma 12 incrementa per l'anno 2014 il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, sino alla data del 31 marzo 2014, da tre a cinque dodicesimi.

Il comma 12-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, esclude l'applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU 2013, ove la differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014.

L'articolo 2 al comma 1 aumenta al 128,5 per cento la misura dell'acconto IRES ed IRAP per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi e per la Banca d'Italia. Nei confronti degli stessi soggetti il comma 2 prevede – per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre – una addizionale alla aliquota IRES di 8,5 punti percentuali; in riferimento a tale addizionale, il comma 3 detta disposizioni specifiche per i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo e per la trasparenza fiscale. Il comma 4 proroga il termine di scadenza per versamento della seconda o unica rata di acconto IRES, prevedendo che la seconda o unica rata di acconto IRES, dovuta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, è versata entro il 10 dicembre 2013. Il comma 5 introduce, a decorrere dall'anno 2013, a carico dei soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (regime del risparmio

amministrato), il versamento di un acconto del 100 per cento entro il 16 dicembre di ciascun anno. Infine, il comma 6 modifica la clausola di salvaguardia contenuta nel comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, relativamente al gettito atteso dall'IVA e dalla definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile.

L'articolo 3 detta disposizioni in materia di dismissione di immobili pubblici, semplificando la procedura relativa alla vendita a trattativa privata anche in blocco. In primo luogo si estende a tale procedura la normativa che consente la sanatoria di irregolarità successivamente al trasferimento. Si prevede inoltre che possano essere interessati dalla vendita in blocco a trattativa privata gli immobili ad uso prevalentemente non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, i quali comprendono anche locali accessori destinati al custode. Il meccanismo di dismissione a trattativa privata anche in blocco è esteso anche agli immobili degli enti territoriali. In tale ipotesi si prevede che gli enti territoriali interessati individuino, con apposita delibera, gli immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale che autorizza alla vendita in blocco. Nel corso dell'esame al Senato è stato inoltre previsto il divieto di alienazione di immobili con la procedura in esame alle società la cui struttura non consente l'identificazione di chi ne detiene la proprietà o il controllo. Sono inoltre esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari. Si prevede che i fondi immobiliari gestiti dalla Invimit SGR, finalizzati alla valorizzazione e alla dismissione degli immobili pubblici, operano sul mercato in regime di libera concorrenza.

Il comma 2-*ter*, inserito anch'esso dal Senato, aggiunge un nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 66 del decreto-legge n. 1 del 2012, il quale ha previsto una nuova disciplina di alienazione, in via prioritaria

ai giovani agricoltori, dei terreni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nazionali non utilizzabili per altre finalità istituzionali; in alternativa alla vendita si potrà disporre la locazione dei terreni. In tale ambito, la novella prevede che il decreto ministeriale con il quale sono individuati i terreni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nazionali non utilizzabili per altre finalità istituzionali da alienare o locare a cura dell'Agenzia del demanio, per i quali è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, deve essere adottato, in sede di prima applicazione, entro e non oltre il 30 aprile 2014.

Si prevede, infine, che i Ministeri interessati individuano e comunicano all'Agenzia del demanio gli immobili di rilevante interesse culturale, paesaggistico e ambientale in ordine ai quali ritengano prioritario mantenere la proprietà dello Stato. L'Agenzia del demanio, entro due mesi dalla relativa comunicazione, sospende le eventuali procedure di dismissione o di conferimento a SGR dei beni da sottoporre a tutela. Tali vincoli non devono comunque determinare una riduzione dell'introito complessivo derivante dai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica.

L'articolo 4, modificato durante l'esame del provvedimento al Senato, detta disposizioni concernenti il capitale della Banca d'Italia. In estrema sintesi, si ribadisce la natura della Banca d'Italia di istituto di diritto pubblico, banca centrale della Repubblica italiana e parte integrante del Sistema europeo di banche centrali ed autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo; se ne afferma l'indipendenza nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze (comma 1). L'Istituto è autorizzato ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di 7,5 miliardi di euro (comma 2); le modifiche apportate al Senato hanno specificato che, a seguito dell'aumento, il capitale sarà rappresentato da quote di nuova emissione, pari a 25.000 euro ciascuna (anziché 20.000, come previsto dal

testo originario). Ai sensi del comma 3 ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale. Il comma 4 individua le categorie di investitori che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale dell'Istituto; per effetto delle modifiche al Senato, le banche e le imprese assicurative e i fondi pensione partecipanti devono avere sede legale ed amministrazione centrale in Italia; in caso di perdita di detto requisito dovrà procedersi all'alienazione delle quote (comma 4-*bis*, introdotto al Senato). Il comma 5 pone limiti alla partecipazione al capitale; in particolare, il limite di partecipazione al Senato è stato abbassato dal 5 al 3 per cento del capitale. La sanzione per le quote in eccesso è la non spettanza il diritto di voto e l'imputazione dei relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia. Il comma 6 consente alla Banca d'Italia di acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati dal precedente comma. Per tali quote il diritto di voto viene sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia. Il comma 6-*bis*, inserito al Senato, introduce l'obbligo dell'Istituto di riferire annualmente alle Camere sulle operazioni di partecipazione al proprio capitale.

L'articolo 5 detta disposizioni concernenti gli organi della Banca d'Italia, in particolare disponendo che né l'Assemblea dei partecipanti, né il Consiglio superiore della Banca d'Italia abbiano ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Istituto. Inoltre sono recate norme sulla composizione del predetto Consiglio Superiore e sui requisiti dei partecipanti.

L'articolo 6, modificato durante l'esame al Senato, detta varie disposizioni (in particolare, abrogazioni e norme di coordinamento) concernenti il nuovo assetto e la *governance* della Banca d'Italia.

In primo luogo, sono soppressi i poteri di sospensione e di annullamento delle delibere dell'assemblea e del Consiglio superiore della Banca d'Italia da parte del delegato governativo e del Ministro dell'economia e delle finanze. In secondo luogo sono abrogate le disposizioni incompatibili con le modifiche apportate alla disciplina del capitale e degli organi della Banca d'Italia. Si prevede il conseguente adeguamento dello Statuto della Banca d'Italia alle disposizioni introdotte dal testo in esame, entro sei mesi dalla loro entrata in vigore; si segnala che l'iter di emanazione del nuovo statuto si è concluso con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2013. Il comma 6 dispone che – a partire dall'esercizio in corso al 30 novembre 2013 – le quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia siano iscritte nel comparto delle attività destinate alla negoziazione. Il comma 6-bis, introdotto al Senato, autorizza la Banca d'Italia a procedere alla dematerializzazione delle quote di partecipazione al proprio capitale. Infine, ai sensi del comma 6-ter (anch'esso introdotto al Senato) si anticipa al 31 dicembre 2013 l'entrata in vigore del nuovo Statuto della Banca d'Italia (approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2013).

L'articolo 7 reca alcune disposizioni di coordinamento in materia di accise, precisando che gli incrementi di accisa su birra, prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, previsti a copertura di alcune norme di tutela dei beni culturali e del finanziamento del *tax credit* nel settore cinematografico, disposte dall'articolo 15, comma 2, lettere e-bis) e e-ter) del decreto-legge n. 91 del 2013. La norma precisa che gli incrementi di accisa previsti dalle citate lettere e-bis) ed e-ter) si riferiscono alle aliquote di accisa come rideterminate dall'articolo 25 del decreto-legge n. 104 del 2013. Conseguentemente, l'accisa sui predetti prodotti si applicherà nelle seguenti misure: a) dal 1° marzo 2014, birra: euro 2,77 per ettolitro e per grado-Plato; prodotti alcolici intermedi: euro 80,71 per

ettolitro; alcole etilico: euro 942,49 per ettolitro anidro; b) dal 1° gennaio 2015, birra: euro 3,04 per ettolitro e per grado-Plato; prodotti alcolici intermedi: euro 88,67 per ettolitro; alcole etilico: euro 1.035,52 per ettolitro anidro.

L'articolo 8 reca la copertura finanziaria del provvedimento. Esso dispone in particolare che la copertura degli oneri recati dagli articoli 1 e 2 – quantificati complessivamente in 2.163,097 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500,653 milioni di euro per l'anno 2014 – viene assicurata dalle maggiori entrate derivanti dallo stesso articolo 2, che detta disposizioni in materia di acconti di imposta.

L'articolo 9 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge.

In conclusione, si riserva di predisporre una proposta di parere all'esito del dibattito, rilevando che, ferme restando le valutazioni politiche proprie di ciascuna parte politica, la questione dell'IMU agricola ha trovato una sua definizione.

Filippo GALLINELLA (M5S) ritiene opportuno acquisire chiarimenti su alcuni aspetti delle disposizioni relative all'IMU. In primo luogo, chiede sia chiarito il regime applicabile per i terreni agricoli concessi in affitto, tenuto conto che l'obiettivo della disciplina è quello di non far pagare l'IMU a chi coltiva la terra. In secondo luogo, visto che il provvedimento restringe l'ambito delle esenzioni rispetto a quanto avvenuto per la prima rata, chiede di conoscere i relativi effetti finanziari. Infine, chiede precisazioni per l'ipotesi della casa di abitazione del coltivatore diretto e dell'imprenditore agricolo professionale.

Per quanto riguarda i terreni agricoli di proprietà pubblica, auspica che la data ora fissata dal testo del Senato per l'individuazione degli stessi sia effettivamente rispettata.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

C. 1920 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, illustra il provvedimento, soffermandosi in particolare sulle parti di maggior interesse per la Commissione Agricoltura.

In particolare, evidenzia che l'articolo 1 contiene disposizioni che, a diverso titolo, riguardano il settore energetico.

La parte più consistente della norma è finalizzata alla riduzione delle bollette elettriche. Si interviene dapprima direttamente sui prezzi dell'energia elettrica, adeguando le tariffe per il regime di tutela in base ai cambiamenti sui prezzi orari avvenuti nel mercato all'ingrosso in seguito all'espansione della fonte solare fotovoltaica (comma 1). L'intervento è inoltre volto a diminuire l'incidenza sulle bollette della componente A3, riguardante il costo dell'incentivazione per le fonti rinnovabili, modificando i prezzi di ritiro dedicato (comma 2) e proponendo ai produttori di rinnovabili un'alternativa tra una rimodulazione dell'incentivo, ovvero la fruizione fino al termine dell'incentivo spettante, con la limitazione che, nei dieci anni successivi alla scadenza del termine, gli interventi realizzati sullo stesso sito non avranno diritto ad ulteriori agevolazioni (commi da 3 a 6).

Inoltre, con il comma 15 si congela la quota minima di miscelazione dei biocarburanti nella benzina e nel gasolio del settore dei trasporti al 4,5 per cento per il 2014 (evitando così l'aumento previsto di mezzo punto percentuale, con conseguente riverbero sui prezzi dei carburanti). Con modalità successive verranno stabiliti gli incrementi annui per il raggiungimento

della quota minima al 2020. A decorrere dall'anno 2014, poi, si potranno utilizzare più biocarburanti prodotti da rifiuti e sottoprodotti. In particolare, la norma interviene sul decreto legislativo n. 28 del 2011 per ridurre al 4,5 per cento (rispetto al 5 per cento) la quota minima di carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa che i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale, calcolata sulla base del tenore energetico, da conseguire entro l'anno 2014; e prevedere che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, siano stabiliti gli incrementi annui per il raggiungimento della quota minima al 2020. Si dispone inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la predetta quota minima sia determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico.

Inoltre, viene ampliata la gamma dei residui, qualificati come sottoprodotti, ai fini della possibilità di adempiere all'obbligo di immissione in consumo della predetta quota minima. Si interviene a tal fine sul comma 5-*ter* dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 28 del 2011, che elenca i residui che, limitatamente alla categoria dei sottoprodotti, hanno accesso alla maggiorazione secondo la quale i biocarburanti prodotti a partire da essi contribuiscono, al fine dell'assolvimento dell'obbligo, per una quantità pari a due volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti. Tale elenco viene modificato per eliminare alcune limitazioni sull'uso di materie prime da utilizzare nella produzione dei biocarburanti che attenevano soprattutto alla provenienza di alcune tipologie di residui dagli stabilimenti di produzione del biodiesel, e per prevedere

anche l'estensione dell'utilizzo dei grassi animali di categoria 2. Infine, viene elevata al 40 per cento, a decorrere dal 2014, la soglia massima di utilizzo di materia prima rifiuti e sottoprodotti. In questo modo si intende incentivare l'impiego di tale materia prima, che non è in concorrenza con le materie prime utilizzate per la produzione di prodotti alimentari per l'uomo e per gli animali.

L'articolo 2, comma 1, riforma la disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità con misure volte a sostenere la creazione e lo sviluppo di piccole imprese possedute in prevalenza da giovani e da donne.

La prima novità riguarda l'ambito di applicazione della disciplina: gli incentivi sono applicabili in tutto il territorio nazionale e non più esclusivamente nelle aree svantaggiate del Paese. I benefici consistono nella concessione di mutui agevolati per gli investimenti, a tasso zero, per una durata massima di otto anni e per un importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile ai sensi della normativa comunitaria. Rispetto alla disciplina attuale tra i benefici non sono più compresi i contributi a fondo perduto.

I soggetti che possono accedere ai benefici devono possedere una serie di requisiti. Il primo è quello della novità dell'impresa: deve trattarsi di imprese costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Il secondo requisito attiene alla dimensione dell'impresa: deve trattarsi di imprese di micro e piccola dimensione secondo la classificazione comunitaria. Restano fermi i requisiti della costituzione in forma societaria e quello per cui la compagine societaria sia costituita, per oltre la metà numerica di soci e quote, da soggetti in età compresa tra 18 e 35 anni. Tra gli elementi di novità rispetto alla disciplina previgente vi è l'estensione dei benefici all'imprenditoria femminile. Tra i beneficiari delle agevolazioni invece non sono più comprese le cooperative sociali.

Sono finanziabili le iniziative che prevedono investimenti non superiori a 1.500.000 euro relativi alla produzione di

beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero alla fornitura di servizi alle imprese, nonché iniziative relative ad ulteriori settori individuati dal decreto di attuazione.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, essa è disposta a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto 30 novembre 2004 che definiva i criteri e le modalità di concessione da parte di Sviluppo Italia Spa degli incentivi a favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego.

Il comma 2, introduce una serie di modifiche alla disciplina sulla riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa. Tra le modifiche maggiormente rilevanti vi è l'estensione del regime di finanziamenti agevolati collegato al Piano di promozione industriale (di cui agli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge n. 120 del 1989), alle aree o distretti del Paese interessati da fenomeni di crisi industriale, diverse da quelle complesse, ma con impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione. La concessione delle agevolazioni, pur restando destinata in via prioritaria ai progetti di riconversione e riqualificazione nei casi di situazioni di crisi industriali complesse, può dunque estendersi ad altre situazioni, la cui individuazione è rimessa ad un decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, sentita la Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 3 del provvedimento istituisce un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite complessivo di 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016, a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari. In sintesi, la misura prevede un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese incrementalmente sostenute dalle imprese rispetto all'anno precedente, con un'agevolazione massima di 2,5 milioni di euro per impresa ed una spesa minima di 50 mila

euro in ricerca e sviluppo per poter accedere all'agevolazione. Inoltre, la norma definisce le attività di ricerca e sviluppo soggette all'agevolazione e le spese ammissibili. La fruizione dell'agevolazione avviene tramite piattaforma informatica per consentire la messa in opera di una procedura priva di graduatorie e di eventuali code da parte dei soggetti beneficiari, rendendo disponibile l'ammontare esatto di risorse ancora utilizzabili.

Al fine di evitare dichiarazioni non veritiere in merito all'ammontare effettivo delle spese sostenute è prevista una riduzione della misura di agevolazione concessa in caso di scostamento superiore al 20 per cento tra spese dichiarate e spese sostenute. Qualora il *plafond* annuale non dovesse essere utilizzato, le relative risorse inutilizzate saranno rese disponibili per l'anno successivo.

L'articolo 4, comma 1, modifica la disciplina per la riconversione industriale dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico dettata dall'articolo 252-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice dell'ambiente). La finalità della norma è quella di consentire la stipula, da parte dei Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, d'intesa con la regione interessata (e per i profili di competenza con i Ministri del lavoro e dei beni culturali) di accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo in siti di interesse nazionale (SIN) individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge n. 426 del 1998. Restano escluse dal campo di applicazione della nuova disciplina le aree dello stabilimento ILVA di Taranto (di cui al decreto-legge n. 61 del 2013).

L'articolo 5 prevede norme in materia di internazionalizzazione delle imprese e di facilitazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia per lavoratori extracomunitari impiegati nelle *startup* innovative.

Più in particolare è previsto un contributo pari a circa 22 milioni di euro all'ICE

per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese (comma 1). Al fine di agevolare la circolazione di merci che si muovono in regimi diversi dal transito è ampliata l'operatività degli uffici frontaliere dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (comma 2). Inoltre è previsto che anche le imprese agricole possano partecipare ai consorzi per l'internazionalizzazione (comma 3). Al fine di ridurre gli oneri che gravano sulle imprese è prevista l'esenzione da bollo per le certificazioni in lingua inglese emesse dalle Camere di commercio (comma 4), inoltre sono previste norme di semplificazioni per le imprese estendendo la potestà di rilasciare attestazioni alle Camere di commercio (comma 5). Infine è prevista la modifica alle disposizioni relative alle Camere di commercio italo-estere o estere in Italia (comma 6).

L'articolo 5 prevede anche norme più favorevoli per i lavoratori extracomunitari (commi 7-9). In particolare, vengono individuate nuove procedure per facilitare la trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con *startup* innovative.

L'articolo 6, commi da 1 a 3, prevede l'erogazione alle piccole e medie imprese di finanziamenti a fondo perduto, tramite *voucher* di importo non superiore a 10 mila euro da destinare ad acquisto di *software* e hardware; sviluppo di soluzioni di e-commerce; connettività a banda larga e ultralarga; formazione qualificata nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. I commi da 10 a 14 prevedono una detrazione d'imposta del 65 per cento, fino a un valore massimo di 20 mila euro, per le spese sostenute, entro il 31 dicembre di ciascun anno del triennio 2014-2016, da parte di piccole e medie imprese, ovvero da consorzi o da reti di piccole e medie imprese, relative a interventi volti a garantire una velocità di connettività con capacità uguale o superiore a 30 Megabit per secondo.

Le disposizioni dell'articolo 7 intendono ampliare l'accesso al cosiddetto *ruling* di standard internazionale, consentendo al contribuente di attivare la pro-

cedura di *ruling* anche con riferimento alla richiesta di accertamento, in via preventiva, circa la sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dal testo unico delle imposte dirette e dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia. Viene inoltre estesa la validità giuridica dell'accordo da 3 a 5 anni.

L'articolo 8 reca una serie di norme sull'assicurazione per la responsabilità civile relativa alle auto, attraverso la modifica, tra l'altro, del codice delle assicurazioni private. Le norme, in chiave anti-frode, disciplinano in particolare le clausole contrattuali concernenti: la scatola nera; il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate; il divieto di cessione del diritto al risarcimento; le prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti convenzionati con le imprese assicurative.

L'articolo 9 prevede la possibilità di attivare un credito di imposta per l'acquisto di libri.

L'articolo 10 delinea una nuova competenza inderogabile per territorio per le cause civili che hanno come parte una società con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile in Italia.

L'articolo 11 introduce alcune modifiche alla legge n. 49 del 1985 (cosiddetta legge Marcora) con la quale è stato introdotto e disciplinato un sistema organico di agevolazioni in favore delle cooperative. In particolare, la modifica di cui al comma 1, lettera *a*), mira ad estendere l'agevolazione tributaria già prevista in favore dei finanziamenti erogati dal Foncooper anche ai finanziamenti erogati dalle società finanziarie che, pertanto, non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva. La lettera *b*) del medesimo comma 1 è finalizzata a riconoscere la possibilità di intervento delle società finanziarie anche in favore delle società cooperative con meno di 9 soci. I commi 2 e 3 introducono un diritto di prelazione in favore delle società cooperative costi-

tuite da lavoratori dipendenti che si propongono per l'affitto o l'acquisto di aziende sottoposte a procedure concorsuale.

L'articolo 12 reca un insieme di misure volte, nel loro complesso, a immettere liquidità nel sistema imprenditoriale e, in particolare, ad alimentare i canali di finanziamento delle piccole e medie imprese. Tale finalità è anzitutto perseguita (comma 1) mediante una complessiva riforma della disciplina delle cartolarizzazioni, contenuta nella legge n. 130 del 1999.

L'articolo 13 contiene un significativo numero di disposizioni concernenti l'Expo 2015 e, in particolare, la rimodulazione delle relative risorse finanziarie e gli aspetti procedurali. L'articolo contiene altresì disposizioni diverse di carattere finanziario.

L'articolo 14 detta una serie di misure volte, nel loro complesso, al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, nonché alla promozione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La disposizione, in particolare, prevede: l'incremento delle sanzioni previste per l'impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro e per la violazione delle norme sulla durata massima dell'orario settimanale di lavoro, destinando le relative risorse al rafforzamento dell'attività di vigilanza e ispettiva, anche incentivando l'utilizzo del mezzo proprio da parte del personale ispettivo; che la programmazione delle verifiche ispettive sia sottoposta all'approvazione delle strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro, con l'obiettivo di incrementarne l'efficacia ed evitare sovrapposizione di interventi; l'autorizzazione all'assunzione di 250 ispettori da parte del Ministero del lavoro, da destinare alle regioni del centro-nord, per una spesa di 5 milioni nel 2014, 7 milioni nel 2015 e 10,2 milioni a decorrere dal 2016, mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Si riserva infine di predisporre una proposta di parere all'esito del dibattito.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI,

La seduta comincia alle 12.30.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/12/UE che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Atto n. 62.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 9 gennaio scorso.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta dell'8 gennaio scorso la relatrice, onorevole Tentori, ha

svolto la relazione introduttiva e si è avviato il dibattito. Comunica inoltre che è stato formalmente trasmesso il parere della Conferenza Stato-regioni.

Filippo GALLINELLA (M5S) invita la relatrice a prendere in esame le osservazioni da lui formulate nella precedente seduta.

Veronica TENTORI (PD), *relatore*, precisando che sono in corso i dovuti approfondimenti sulle questioni poste dal collega Gallinella, si riserva di far pervenire quanto prima alla Commissione la sua proposta di parere.

Luca SANI, *presidente*, segnala che i deputati Benedetti e Cenni, oggi presenti, non hanno potuto registrare la loro presenza per motivi tecnici.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 12.35

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.45.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	132
DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	132
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. Testo unificato C. 957 Micillo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	135
DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	138

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013- <i>bis</i> . C. 1864 Governo.	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (<i>Seguito esame congiunto e rinvio</i>)	147

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Atto n. 61 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	148
ALLEGATO 1 (<i>Proposta alternativa di parere formulata dal gruppo di Forza Italia-Popolo della libertà</i>)	153
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere formulata dal gruppo Lega Nord e autonomie</i>)	154
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere formulata dal gruppo M5S</i>)	156
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi. Atto n. 45 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	149
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE. Atto n. 43 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) .	150

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. Atto n. 46 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	150
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale. Atto n. 52 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	151
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Relazione della Commissione « Relazione annuale 2012 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali ». COM(2013)565 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	151
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di documento finale formulata dal relatore</i>)	158
Relazione della Commissione « Relazione annuale 2012 in materia di sussidiarietà e proporzionalità ». COM(2013)566 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	152
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di documento finale formulata dal relatore</i>)	160

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.05.**Variatione nella composizione della Commissione.**

Michele BORDO, *presidente*, comunica che entra a far parte della Commissione il deputato Stefano Fassina mentre cessano di farne parte i deputati Monica Gregori e Arianna Spessotto.

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo ALLI (NCD), *relatore*, descrive i contenuti del provvedimento, ricordando che l'articolo 1 interviene in materia di IMU, prevedendo al comma 1 che – per l'anno 2013 – non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale sperimentale (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per una serie di

immobili (abitazioni principali e assimilati, casa coniugale assegnata al coniuge, immobili del personale in servizio permanente delle Forze armate, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, fabbricati rurali ad uso strumentale), salvo quanto previsto dal successivo comma 5, secondo il quale l'eventuale differenza tra l'ammontare dell'IMU risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali, deve essere versata dal contribuente – entro il 24 gennaio 2014, termine così differito dal 16 gennaio per effetto delle modifiche apportate al Senato – in misura pari al 40 per cento. Ai sensi del comma 9 la seconda rata dell'IMU per l'anno 2013 non è dovuta anche con riferimento agli immobili equiparati all'abitazione principale dai comuni.

Il comma 2 ribadisce che per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali diversi da quelli individuati al comma 1 l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU non si applica.

I commi successivi recano disposizioni volte ad assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito IMU derivante dall'abolizione della seconda rata di cui al comma 1. A tal fine, il comma 3 provvede a

stanziare risorse per l'anno 2013 pari a 2.164 milioni di euro. Di questi, 2.076 milioni sono a favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna e 87 milioni a favore dei comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il ristoro del minor gettito è effettuato tramite il trasferimento da parte del Ministero dell'interno, entro il 20 dicembre 2013, di quota parte di tali risorse pari a 1.729 milioni, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna (comma 4) e attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano (comma 8). Gli importi relativi a ciascun comune sono indicati nell'allegato A.

Il comma 6 rimanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione a conguaglio del contributo compensativo di euro 348 milioni. Qualora dal decreto risultino riconosciuti al comune importi superiori a quelli spettanti dall'applicazione delle aliquote e della detrazione, deliberate o confermate per l'anno 2013, l'eccedenza deve essere destinata dal comune a riduzione delle imposte comunali dovute sui medesimi immobili per l'anno 2014 (comma 7).

Il comma 10 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, il comma 11 autorizza i comuni beneficiari del trasferimento compensativo ad apportare le necessarie variazioni di bilancio entro il 15 dicembre 2013, mentre il comma 12 incrementa per l'anno 2014 il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, sino alla data del 31 marzo 2014, da tre a cinque dodicesimi.

Il comma 12-bis, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, esclude l'applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento

della seconda rata dell'IMU 2013, ove la differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014.

L'articolo 2 al comma 1 aumenta al 128,5 per cento la misura dell'acconto IRES ed IRAP per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi e per la Banca d'Italia.

Nei confronti degli stessi soggetti il comma 2 prevede – per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre – una addizionale alla aliquota IRES di 8,5 punti percentuali; in riferimento a tale addizionale, il comma 3 detta disposizioni specifiche per i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo e per la trasparenza fiscale.

Il comma 4 proroga il termine di scadenza per versamento della seconda o unica rata di acconto IRES, prevedendo che la seconda o unica rata di acconto IRES, dovuta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, è versata entro il 10 dicembre 2013.

Il comma 5 introduce, a decorrere dall'anno 2013, a carico dei soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (regime del risparmio amministrato), il versamento di un acconto del 100 per cento entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Infine il comma 6 modifica la clausola di salvaguardia contenuta nel comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, relativamente al gettito atteso dall'IVA e dalla definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile.

L'articolo 3 detta disposizioni in materia di dismissione di immobili pubblici semplificando la procedura relativa alla vendita a trattativa privata anche in blocco. In primo luogo si estende a tale procedura la normativa che consente la sanatoria di irregolarità successivamente al trasferimento.

Si prevede inoltre che possano essere interessati dalla vendita in blocco a trattativa privata gli immobili ad uso prevalentemente non abitativo appartenenti al

patrimonio pubblico, i quali comprendono anche locali accessori destinati al custode.

Il meccanismo di dismissione a trattativa privata anche in blocco è esteso anche agli immobili degli enti territoriali. In tale ipotesi si prevede che gli enti territoriali interessati individuino, con apposita delibera, gli immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale che autorizza alla vendita in blocco.

Nel corso dell'esame al Senato è stato inoltre previsto il divieto di alienazione di immobili con la procedura in esame alle società la cui struttura non consente l'identificazione di chi ne detiene la proprietà o il controllo. Sono inoltre esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari.

Si prevede che i fondi immobiliari gestiti dalla Invimit SGR, finalizzati alla valorizzazione e alla dismissione degli immobili pubblici, operano sul mercato in regime di libera concorrenza.

Il decreto ministeriale con il quale sono individuati i terreni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nazionali non utilizzabili per altre finalità istituzionali da alienare o locare a cura dell'Agenzia del demanio, per i quali è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, deve essere adottato, in sede di prima applicazione, entro e non oltre il 30 aprile 2014.

Si prevede, infine, che i Ministeri interessati individuano e comunicano all'Agenzia del demanio gli immobili di rilevante interesse culturale, paesaggistico e ambientale in ordine ai quali ritengano prioritario mantenere la proprietà dello Stato. L'Agenzia del demanio, entro due mesi dalla relativa comunicazione, sospende le eventuali procedure di dismissione o di conferimento a SGR dei beni da sottoporre a tutela. Tali vincoli non devono comunque determinare una riduzione dell'introito complessivo derivante dai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica.

L'articolo 4, modificato durante l'esame del provvedimento al Senato, detta disposizioni concernenti il capitale della Banca d'Italia. In estrema sintesi, si ribadisce la natura della Banca d'Italia di istituto di diritto pubblico, banca centrale della Repubblica italiana e parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo; se ne afferma l'indipendenza nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze (comma 1).

L'Istituto è autorizzato ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di 7,5 miliardi di euro (comma 2); le modifiche apportate al Senato hanno specificato che, a seguito dell'aumento, il capitale sarà rappresentato da quote di nuova emissione, pari a 25.000 euro ciascuna (anziché 20.000, come previsto dal testo originario). Ai sensi del comma 3 ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale. Il comma 4 individua le categorie di investitori che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale dell'Istituto; per effetto delle modifiche al Senato, le banche e le imprese assicurative e i fondi pensione partecipanti devono avere sede legale ed amministrazione centrale in Italia; in caso di perdita di detto requisito dovrà procedersi all'alienazione delle quote (comma 4-*bis*, introdotto al Senato). Il comma 5 pone limiti alla partecipazione al capitale; in particolare, il limite di partecipazione al Senato è stato abbassato dal 5 al 3 per cento del capitale. La sanzione per le quote in eccesso è la non spettanza il diritto di voto e l'imputazione dei relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

Il comma 6 consente alla Banca d'Italia di acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati dal precedente comma. Per tali quote il

diritto di voto viene sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

Il comma 6-*bis*), inserito al Senato, introduce l'obbligo dell'Istituto di riferire annualmente alle Camere sulle operazioni di partecipazione al proprio capitale.

L'articolo 5 detta disposizioni concernenti gli organi della Banca d'Italia, in particolare disponendo che né l'Assemblea dei partecipanti, né il Consiglio superiore della Banca d'Italia abbiano ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Istituto. Inoltre sono recate norme sulla composizione del predetto Consiglio Superiore e sui requisiti dei partecipanti.

L'articolo 6, modificato durante l'esame al Senato, detta varie disposizioni (in particolare, abrogazioni e norme di coordinamento) concernenti il nuovo assetto e la governance della Banca d'Italia.

In primo luogo, sono soppressi i poteri di sospensione e di annullamento delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio superiore della Banca d'Italia da parte del delegato governativo e del Ministro dell'economia e delle finanze. In secondo luogo sono abrogate le disposizioni incompatibili con le modifiche apportate alla disciplina del capitale e degli organi della Banca d'Italia.

Si prevede il conseguente adeguamento dello Statuto della Banca d'Italia alle disposizioni introdotte dal testo in esame, entro sei mesi dalla loro entrata in vigore; si segnala che l'iter di emanazione del nuovo Statuto si è concluso con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2013.

Il comma 6 dispone che – a partire dall'esercizio in corso al 30 novembre 2013 – le quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia siano iscritte nel comparto delle attività destinate alla negoziazione.

Il comma 6-*bis*, introdotto al Senato, autorizza la Banca d'Italia a procedere alla dematerializzazione delle quote di partecipazione al proprio capitale.

Infine, ai sensi del comma 6-*ter* (anch'esso introdotto al Senato) si anticipa al

31 dicembre 2013 l'entrata in vigore del nuovo Statuto della Banca d'Italia (approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2013).

L'articolo 7 – non modificato al Senato – reca disposizioni di coordinamento in materia di accise, precisando che gli incrementi di accisa su birra, prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, previsti a copertura di alcune norme di tutela dei beni culturali e del finanziamento del tax credit nel settore cinematografico (disposte dall'articolo 15, comma 2, lettere *e-bis*) ed *e-ter*) del decreto-legge n. 91 del 2013), si riferiscono alle aliquote di accisa come successivamente rideterminate dall'articolo 25 del decreto-legge n. 104 del 2013.

L'articolo 8 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

Esso dispone in particolare che la copertura degli oneri recati dagli articoli 1 e 2 – quantificati complessivamente in 2.163,097 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500,653 milioni di euro per l'anno 2014 – viene assicurata dalle maggiori entrate derivanti dallo stesso articolo 2, che detta disposizioni in materia di acconti di imposta.

L'articolo 9 dispone l'entrata in vigore del provvedimento nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (ossia il 30 novembre 2013).

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.

Testo unificato C. 957 Micillo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesca BONOMO (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia oggi

l'esame – ai fini del parere da rendere alla II Commissione Giustizia – del Testo unificato di tre proposte di legge, recanti Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento di danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.

Il Testo unificato si compone di un unico articolo, volto ad introdurre un nuovo Titolo nel codice penale – il Titolo VI-*bis* « Dei delitti contro l'ambiente » – con l'obiettivo fondamentale di inasprire il quadro sanzionatorio per le condotte che danneggiano l'ambiente (attualmente punite prevalentemente a titolo di contravvenzione), inserendo nuove ipotesi di delitto nel codice penale, punite con la reclusione.

Si provvede in tal modo ad adeguare l'ordinamento nazionale – in particolare il decreto legislativo n. 152/2006, comunemente indicato come « Codice ambientale » – alle esigenze di tutela penale dell'ambiente espresse nella normativa dell'Unione europea, da ultimo con l'emanazione della direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nella quale l'UE ha fatto ricorso allo strumento delle sanzioni penali al fine di perseguire l'obiettivo di una più efficace tutela dell'ambiente. Secondo quanto affermato nei considerando della direttiva, i sistemi sanzionatori vigenti non risultano sufficienti a garantire « la piena osservanza della normativa in materia di tutela dell'ambiente », pertanto, si è ritenuto di rafforzare la *compliance* alle normative ambientali mediante lo strumento della sanzione penale, « indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di diritto civile ».

Ciò considerato, la direttiva ha previsto, per gli Stati membri, l'obbligo di introdurre nei rispettivi ordinamenti: *a*) alcune fattispecie di reato; *b*) la responsabilità degli enti per reato ambientale (ovvero prevedere la sussistenza della c.d. respon-

sabilità amministrativa delle persone giuridiche anche in ordine alla commissione di reati ambientali).

Al recepimento delle disposizioni dettate dalla direttiva 2008/99/CE si è provveduto, in attuazione della delega recata dall'articolo 19 della L. 96/2010 (legge comunitaria 2009), con l'emanazione del D.Lgs. 121/2011.

Le nuove fattispecie criminose inserite nell'ordinamento sono, a norma dell'articolo 1 del citato decreto:

il reato di uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (nuovo articolo 727-*bis* c.p.);

il reato di distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (nuovo articolo 733-*bis* c.p.).

Le fattispecie introdotte sono in numero decisamente inferiore a quelle previste dall'articolo 3 della direttiva poiché, come sottolineato nella relazione illustrativa allo schema di decreto, l'ordinamento giuridico nazionale già « sanziona gran parte delle condotte contemplate dalla direttiva 2008/99/CE come violazioni formali, ossia come reati di pericolo astratto, punite in via contravvenzionale ».

L'articolo 2 del D.Lgs. 121/2011 ha invece introdotto un nuovo articolo 25-*undecies* nel testo del D.Lgs. 231/2001, volto ad estendere la responsabilità amministrativa degli enti, oltre che in relazione alle due nuove contravvenzioni introdotte dall'articolo 1, a numerose altre fattispecie di reati ambientali, previste sia dal Codice dell'ambiente che da varie normative speciali, comminando sanzioni pecuniarie amministrative nonché sanzioni interdittive temporanee, fino alla interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, per le aziende stabilmente utilizzate allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di traffico illecito di rifiuti (di cui all'articolo 260 del D.Lgs. 152/2006) e di inquinamento doloso delle acque provocato da navi (di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 202/2007).

Attualmente la tutela dell'ambiente è dunque realizzata in Italia prevalentemente attraverso l'impiego di contravvenzioni, contenute nel Codice dell'ambiente.

Il Testo unificato in esame inserisce invece nuove ipotesi di delitto nel codice penale, punite con la reclusione. Viene infatti inserito nel libro II del codice penale (Dei delitti), un nuovo titolo, rubricato « Dei delitti contro l'ambiente », costituito da 6 nuovi articoli (da 452-*bis* a 452-*septies*).

Le fattispecie di reato introdotte sono in primo luogo quella di « inquinamento ambientale » (nuovo articolo 452-*bis*), punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa a 10 mila a 100 mila euro per chiunque cagioni una compromissione o un deterioramento rilevante della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, nonché dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

La fattispecie, che delinea un reato di pericolo (per l'applicazione della fattispecie è dunque sufficiente che l'immissione di sostanze o energie nell'ambiente sia idonea a mettere in pericolo l'interesse protetto), è particolarmente ampia. Tale ampiezza deve essere valutata anche alla luce del successivo articolo 452-*quater*, che prevede come il delitto possa essere perseguito anche se i fatti sono commessi per colpa.

Ricorda, infatti, che l'articolo 42 del codice penale stabilisce come nessuno possa essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo (salvi i casi espressamente previsti dal legislatore). L'articolo 43 precisa che occorre che l'evento pericoloso, che è il risultato dell'azione o dell'omissione dell'agente sia da esso previsto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

Con la previsione del delitto colposo – seppure con l'applicazione di una pena ridotta – si applica la fattispecie anche quando l'evento « non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o

imprudenza o imperizia, ovvero per l'inservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ».

Di particolare rilievo è poi l'introduzione del reato di disastro ambientale (nuovo articolo 452-*ter*), punito con la reclusione da 4 a 20 anni. La disposizione definisce il concetto di « disastro ambientale » quale:

« alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema;

alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente complessa sotto il profilo tecnico o particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

offesa della pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Con l'introduzione dell'articolo 452-*quater*, in materia di delitti colposi contro l'ambiente, si dispone poi che se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*ter* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo alla metà. La disposizione punisce dunque a titolo di colpa sia l'inquinamento ambientale (452-*bis*), reato di pericolo, che il danno ambientale (452-*ter*), che è reato di danno.

Con il nuovo articolo 452-*quinquies* (Circostanze aggravanti) si aumentano fino a un terzo le pene previste dall'articolo 416 del c.p. per l'associazione mafiosa (ovvero la reclusione da 7 a 12 anni prevista per i meri partecipanti e la reclusione da 9 a 14 anni prevista per i promotori ed i dirigenti dell'organizzazione) quando l'associazione è diretta a commettere taluni reati riconducibili ai delitti contro l'ambiente.

Le pene sono inoltre ulteriormente aumentate (da un terzo alla metà) se l'associazione include pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Viene, inoltre, disciplinata una forma di ravvedimento operoso (articolo 452-*sexies*), che comporta una diminuzione di pena dalla metà a due terzi (circostanza attenuante), in relazione a tutti i delitti contro l'ambiente, nei confronti di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione dei fatti, nell'individuazione dei colpevoli e nel consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti.

Con l'introduzione del nuovo articolo 452-*septies* si prevede, anche in caso di commissione di uno dei delitti contro l'ambiente, la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato.

La disposizione interviene inoltre novellando l'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo 231 del 2001 – riguardante la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato – in tema di responsabilità delle persone giuridiche, prevedendo che anche per i reati ambientali introdotti possano essere applicate alla persona giuridica – mediante accertamento giudiziale – sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

Segnala infine, che il testo unificato – diversamente da quanto indicato nel titolo, non reca più la delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.

Vega COLONNESE (M5S) rileva che la proposta di legge presentata dal collega Micillo rappresenta un modello positivo della possibilità di intervenire con disposizioni di livello nazionale su situazioni che hanno spesso carattere locale e che colpiscono in particolare alcune aree del territorio. Si risponde in tal modo alle istanze dei cittadini, che ormai da tempo chiedono che quelli contro l'ambiente possano essere considerati veri e propri reati e non meri illeciti.

Esprime pertanto la soddisfazione del suo gruppo sul provvedimento in discussione.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere un parere circa la compatibilità comunitaria del decreto-legge n. 145 del 2013 recante « Interventi urgenti di avvio del piano 'Destinazione Italia' ».

Di seguito illustrerà sinteticamente il contenuto del provvedimento, che si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 contiene disposizioni che, a diverso titolo, riguardano il settore energetico. La parte più consistente della norma è finalizzata alla riduzione delle bollette elettriche (commi da 1 a 6). I commi 7 e 8, intervengono in materia di certificazione energetica degli edifici. Il comma 9 interviene sulle disposizioni del codice civile relative alla disciplina del condominio degli edifici, già recentemente novellate dalla legge di riforma n. 220 del 2012. Il comma 10 riguarda il ruolo statale nell'incentivazione dell'energia geotermica, e specifica che, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, spetta allo Stato individuare gli impianti per l'estrazione dell'energia geotermica. I commi da 11 a 14 riformulano le norme relative al progetto di realizzazione di una centrale termoelettrica a carbone, da realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, in prossimità del giacimento carbonifero. Con il comma

15 si dispone in materia di biocarburanti. Il comma 16, infine, interviene sulle norme che regolano le gare di ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas.

L'articolo 2, comma 1, riforma la disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità con misure volte a sostenere la creazione e lo sviluppo di piccole imprese possedute in prevalenza da giovani e da donne. Il comma 2, introduce una serie di modifiche alla disciplina sulla riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa. Tra le modifiche maggiormente rilevanti vi è l'estensione del regime di finanziamenti agevolati collegato al Piano di promozione industriale (di cui agli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge n. 120/1989) alle aree o distretti del Paese interessati da fenomeni di crisi industriale, diverse da quelle complesse, ma con impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione.

L'articolo 3 del provvedimento istituisce un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite complessivo di 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016, a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.

L'articolo 4, comma 1 modifica la disciplina per la riconversione industriale dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico dettata dall'articolo 252-*bis* del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente). Restano escluse dal campo di applicazione della nuova disciplina le aree dello stabilimento ILVA di Taranto (di cui al decreto-legge 61/2013). Il comma 2 prevede la concessione di un credito d'imposta (nei limiti delle risorse stanziato al comma 14 quantificate complessivamente in 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni per il 2015) alle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all'articolo 252-*bis* del d.lgs. 152/2006 e i commi da 3 a 10 disciplinano, nel dettaglio, le modalità di attribuzione del citato credito d'imposta. Il comma 11 prevede la nomina di un commissario straordinario, individuato nel Presidente

della Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di assicurare l'attuazione dell'accordo di programma e la realizzazione degli interventi urgenti nell'area di crisi industriale complessa di Trieste. I commi 12 e 13 disciplinano le funzioni e la disciplina applicabile al commissario.

L'articolo 5 prevede norme in materia di internazionalizzazione delle imprese e di facilitazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia per lavoratori extracomunitari impiegati nelle startup innovative. Più in particolare è previsto un contributo pari a circa 22 milioni di euro all'ICE (comma 1); è ampliata l'operatività degli uffici frontaliere dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (comma 2). Inoltre è previsto che anche le imprese agricole possano partecipare ai Consorzi per l'internazionalizzazione (comma 3). È prevista l'esenzione da bollo per le certificazioni in lingua inglese emesse dalle Camere di commercio (comma 4), inoltre sono previste norme di semplificazioni per le imprese estendendo la potestà di rilasciare attestazioni alle Camere di commercio (comma 5). Infine è prevista la modifica alle disposizioni relative alle Camere di commercio italo-estere o estere in Italia (comma 6). L'articolo 5 prevede anche norme più favorevoli per i lavoratori extracomunitari (commi 7-9).

L'articolo 6, commi da 1 a 3, prevede l'erogazione alle piccole e medie imprese di finanziamenti a fondo perduto, da destinare ad acquisto di software e hardware; sviluppo di soluzioni di e-commerce; connettività a banda larga e ultralarga; formazione qualificata nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il comma 4, riduce la misura del contributo annuo dovuto, ai sensi dell'articolo 34 del codice delle comunicazioni elettroniche, dalle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni e di servizio telefonico accessibile al pubblico. I commi da 5 a 7, prorogano l'entrata in vigore di disposizioni concernenti l'obbligo di sottoscrizione in forma elettronica per gli accordi per l'esercizio in comune di attività di interesse comune da parte di amministrazioni pubbliche, non-

ché per i contratti pubblici. I commi 8 e 9 intervengono in materia di rilascio delle frequenze per il servizio digitale terrestre. I commi da 10 a 14 prevedono una detrazione d'imposta per le spese sostenute da parte di piccole e medie imprese, ovvero da consorzi o da reti di piccole e medie imprese, relative a interventi volti a garantire una velocità di connettività con capacità uguale o superiore a 30 Megabit per secondo.

Le disposizioni dell'articolo 7 ampliano l'accesso al cd. ruling di standard internazionale. Si tratta di una procedura prevista per le imprese con attività internazionale dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che si conclude con la sottoscrizione di un accordo tra l'Amministrazione finanziaria e l'impresa medesima, vincolante per entrambe le parti, sulle questioni oggetto di accordo per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo stesso è stato stipulato e per i due periodi d'imposta successivi. Il decreto-legge in esame estende la validità dell'accordo da 3 a 5 anni.

L'articolo 8 reca una serie di norme sull'assicurazione RC-auto, attraverso la modifica, tra l'altro, del Codice delle assicurazioni private (CAP). Le norme, in chiave antifrode, disciplinano in particolare le clausole contrattuali concernenti: la scatola nera; il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate; il divieto di cessione del diritto al risarcimento; le prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti convenzionati con le imprese assicurative. Sempre in un'ottica antifrode, vengono altresì introdotte norme relative alla formazione della prova testimoniale nei giudizi aventi ad oggetto sinistri stradali.

L'articolo 9 prevede la possibilità di attivare un credito di imposta per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN, il cui finanziamento, nella misura massima di 50 milioni di euro, rientra nell'ambito di un apposito Programma Operativo Nazionale (PON) della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.

L'articolo 10 delinea una nuova competenza inderogabile per territorio per le cause civili che hanno come parte una società con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile in Italia, intervenendo sull'articolo 4 del D.Lgs. 168/2003 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello).

L'articolo 11 introduce alcune modifiche alla legge n. 49 del 1985 (cosiddetta legge Marcora) riguardante agevolazioni in favore delle cooperative. In particolare, la modifica di cui al comma 1, lettera *a*), mira ad estendere l'agevolazione tributaria già prevista in favore dei finanziamenti erogati dal Foncooper anche ai finanziamenti erogati dalle società finanziarie che, pertanto, non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva. La lettera *b*) del medesimo comma 1 è finalizzata a riconoscere la possibilità di intervento delle società finanziarie anche in favore delle società cooperative con meno di 9 soci. I commi 2 e 3 introducono un diritto di prelazione in favore delle società cooperative costituite da lavoratori dipendenti che si propongono per l'affitto o l'acquisto di aziende sottoposte a procedure concorsuale.

L'articolo 12 reca un insieme di misure volte, nel loro complesso, a immettere liquidità nel sistema imprenditoriale e, in particolare, ad alimentare i canali di finanziamento delle piccole e medie imprese. Tale finalità è anzitutto perseguita (comma 1) mediante una complessiva riforma della disciplina delle cartolarizzazioni, contenuta nella legge n. 130 del 1999. Le disposizioni di cui al comma 2 incidono sulla disciplina degli strumenti finanziari (cd. mini-bond e obbligazioni) contenuta nell'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012. Con il comma 3 si semplificano le cessioni di crediti effettuate ai sensi della legge sul factoring. Il comma 4 ed il comma 5 riformano il regime fiscale applicabile ai finanziamenti a medio e a lungo termine. Il comma 6 estende il privilegio speciale sui beni mobili destinati

all'esercizio dell'impresa. Infine, il comma 7 reca la copertura finanziaria dell'articolo in esame.

L'articolo 13 ha un contenuto piuttosto articolato. I commi da 1 a 3 recano disposizioni concernenti l'Expo 2015. I commi da 4 a 7, destinano fondi statali a interventi immediatamente cantierabili per garantire la competitività dei porti italiani. Il comma 8 è volto ad ampliare il novero dei finanziamenti destinati alle infrastrutture strategiche le cui risorse possono essere revocate (ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 98/2011) e fatte confluire in un apposito Fondo (c.d. Fondo revoche previsto dal comma 6 del medesimo articolo 32). Il comma 9 autorizza il comune di Napoli a contrarre mutui per il perfezionamento dei finanziamenti di propria competenza necessari per la realizzazione della linea 1 della metropolitana di Napoli. Il comma 10 (novellando l'articolo 118 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163/2006) consente alla stazione appaltante, in particolari condizioni (situazioni di urgenza o concordato preventivo), anche in deroga alle previsioni del bando di gara, di provvedere al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Il comma 11 estende a tutti i contratti pubblici l'applicazione delle norme sullo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio (di cui all'articolo 237-bis del Codice dei contratti pubblici). Il comma 12 attraverso una modifica del codice della strada, esclude dall'obbligo di immatricolazione i carrelli (tipologia delle macchine operatrici) qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Il comma 13 novella la legge istitutiva delle autorità per i servizi di pubblica utilità (legge 481/1995), al fine di precisare l'ambito di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas includendovi anche le funzioni in materia di sistema idrico, funzioni già attribuite dalla normativa vigente e che l'Autorità sta svolgendo. I commi 14 e 15 prevedono l'obbligo di espletamento di procedure con-

correnziali per la scelta, da parte dei gestori aeroportuali, dei vettori aerei ai quali erogare contributi, sussidi o altre forme di emolumento per lo sviluppo delle rotte e la successiva verifica da parte dell'ENAC del rispetto di tali procedure. I commi da 16 a 18 esentano dall'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri negli scali aeroportuali, nonché dall'addizionale commissariale per Roma capitale, i passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali se provenienti da scali domestici. I commi 19 e 20 dispongono che per il 2014 le indennità di volo (previste dalla legge o dal contratto collettivo) non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi e sono pensionabili nella misura del 50 per cento del loro ammontare. I commi da 21 a 23 sono volti a mantenere, nel suo assetto attuale, il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del settore del trasporto aereo. I commi da 24 a 26, al fine di migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali, prevede un finanziamento sino ad un massimo di 500 milioni di euro per i progetti presentati da comuni con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 150.000 abitanti, secondo criteri disciplinati da un'apposita convenzione tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e l'ANCI, da approvare con decreto ministeriale. Il comma 27 pone la copertura degli oneri del finanziamento a valere sulle risorse derivanti dalla riprogrammazione del Piano di Azione Coesione, nonché sulle risorse derivanti dalla eventuale riprogrammazione, in accordo con le Amministrazioni responsabili della loro attuazione, dei Programmi Operativi della programmazione 2007-2013 della politica regionale comunitaria. Infine, il comma 28 prevede un possibile innalzamento del tetto di 500 milioni, qualora dalle riprogrammazioni di cui sopra dovessero risultare disponibili ulteriori risorse, e nei limiti delle medesime.

L'articolo 14 detta una serie di misure volte, nel loro complesso, al contrasto del

lavoro sommerso e irregolare, nonché alla promozione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La disposizione, in particolare, prevede l'incremento delle sanzioni ed il rafforzamento dell'attività di vigilanza e ispettiva (commi 1 e 2).

Con riferimento ai documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea aventi ad oggetto i temi disciplinati delle disposizioni contenute nel decreto-legge, intende segnalare che, per quanto riguarda il tema dei biocarburanti, di cui al comma 15 dell'articolo 1, è in corso di esame presso le istituzioni europee la proposta di direttiva COM(2012)595 che modifica le direttive sulla qualità dei carburanti e sulle energie rinnovabili per tenere conto delle emissioni associate al cambio d'uso indiretto dei suoli (*Indirect land use change*, ILUC) dovuto alla domanda europea di biocarburanti. La proposta, su cui si è già espresso il Parlamento europeo in prima lettura il 19 settembre 2013, è stata oggetto di esame da parte del Consiglio lo scorso 12 dicembre 2013.

Quanto agli incentivi per le piccole imprese giovanili e femminili, previsti dall'articolo 2, comma 1, ricorda che la Commissione europea ha assunto una iniziativa volta alla modernizzazione degli aiuti di Stato, che punta a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese e gli Stati membri. Dal 1° gennaio 2014 è in vigore il nuovo regolamento relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* (regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013), che sostituisce il precedente regolamento 1998/2006. Con il nuovo regolamento, che semplifica e chiarisce le regole, viene mantenuto il massimale di 200.000 euro per gli aiuti *de minimis* – non soggetti a notifica – che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro (tale massimale è di 100.000 euro per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi). Tra le modifiche introdotte: le imprese che si trovano in difficoltà finanziarie non sono più escluse

dallo scopo del regolamento e di conseguenza possono accedere agli aiuti *de minimis*; è stata semplificata e chiarita la definizione giuridica di impresa; a determinate condizioni, è possibile beneficiare – ai sensi del regolamento *de minimis* – di prestiti assistiti fino ad un milione di euro. Sempre nel quadro della modernizzazione degli aiuti di Stato, il 18 dicembre 2013 la Commissione ha avviato una consultazione sulla revisione del regolamento generale di esenzione per categoria (regolamento CE n. 800/2008), che dichiara compatibili con il mercato comune gli aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI e altre forme di aiuto quali gli aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione e gli aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile. L'adozione del nuovo regolamento è prevista per luglio 2014. Il nuovo periodo di programmazione finanziaria dell'UE (2014-2020) prevede per la prima volta un programma (COSME) esclusivamente dedicato al sostegno alle PMI. Tra gli obiettivi il programma inserisce la promozione della cultura imprenditoriale, con particolare riferimento ai giovani imprenditori, ai nuovi e potenziali imprenditori e all'imprenditoria femminile, nonché il miglioramento dell'accesso ai finanziamenti e il sostegno all'internazionalizzazione. Tra gli obiettivi a lungo termine per il 2020 il programma individua l'aumento del 4 per cento all'anno del valore aggiunto lordo delle PMI e la crescita annuale dell'1 per cento del numero di dipendenti delle PMI. Il 60 per cento del bilancio stimato di COSME, pari a 2,5 miliardi di euro, sarà concentrato su strumenti finanziari per la messa a disposizione di garanzie e di venture capital al fine di incoraggiare i flussi creditizi e gli investimenti nel settore delle PMI. COSME costituirà inoltre un meccanismo di garanzia per i prestiti alle PMI fino a un importo di 150 000 euro, con un'attenzione particolare per le PMI che altrimenti avrebbero difficoltà a ottenere finanziamenti.

Con riguardo ai finanziamenti agevolati destinati alle aree di crisi industriali, di cui all'articolo 2, comma 2, segnalo che,

sempre nel quadro della strategia per la « Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE », prospettata in una comunicazione (COM(2012)209) dell'8 maggio 2012, la Commissione ha preannunciato la revisione degli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione per le imprese in difficoltà, approvati nel 2004. Nell'ambito della suddetta revisione, si è appena conclusa una consultazione pubblica per acquisire l'opinione dei soggetti interessati su un progetto di modifica degli orientamenti. Gli elementi principali del progetto sono: introduzione di un nuovo concetto di « sostegno temporaneo per la ristrutturazione » per semplificare la concessione di aiuti per la ristrutturazione e, al contempo, ridurre le distorsioni della concorrenza; definizione di nuovi criteri per verificare che l'aiuto sia effettivamente concesso nell'interesse pubblico in ogni singolo caso; introduzione della nozione di « condivisione degli oneri », in base alla quale gli azionisti dell'impresa partecipano in maniera equa ai costi della ristrutturazione; nuova e più precisa definizione di impresa in crisi. Il tema della ristrutturazione e della riconversione delle imprese è stato affrontato dalla Commissione in un apposito Libro verde (COM(2012)7) oggetto di una consultazione svolta ad inizio 2012. Su tali basi il 13 dicembre 2013 la Commissione ha presentato un quadro di riferimento con le migliori pratiche da seguire per favorire questo processo e ridurre l'impatto sociale. In tale contesto, la Commissione sottolinea il ruolo delle autorità pubbliche nell'incoraggiare una ristrutturazione proattiva e dinamica che, da un lato agevoli il coordinamento tra le imprese e i loro interlocutori esterni, e dall'altro agevoli la riconversione economica e la transizione professionale, evitando disagi sociali e promuovendo nuove competenze e la creazione di nuovi posti di lavoro.

Relativamente alle previsioni di cui all'articolo 4 in materia di bonifica di siti industriali, ricordo che la Commissione ha affrontato il tema del risanamento ambientale e, in particolare, del suolo; più precisamente, nel settembre 2006 ha pre-

sentato una comunicazione in materia di strategia tematica per la protezione del suolo (COM(2006)231) che, tra gli obiettivi fissati, aveva anche quello di riportare i suoli degradati ad un livello di funzionalità corrispondente almeno all'uso attuale e previsto, considerando anche le implicazioni, in termini di costi, del ripristino del suolo. A questo proposito, la Commissione riconosceva l'opportunità di intervenire a livello regionale o nazionale, piuttosto che attraverso un'azione a livello unionale. Nel febbraio del 2012 la Commissione europea ha presentato la relazione (COM(2012)46) sullo stato di attuazione della strategia tematica, proponendo, nel contempo, l'aggiornamento dei principali temi della strategia: sensibilizzazione, ricerca, integrazione con le altre politiche europee. Si segnala che, nell'aprile 2013, la Corte dei conti europea ha illustrato nella relazione speciale n. 23, l'esito di 27 progetti di riqualificazione (nessuno italiano) ed esaminato gli strumenti usati dagli Stati membri per la riqualificazione dei siti dismessi, strumenti che costituiscono il quadro per gli specifici interventi cofinanziati.

L'articolo 6, finalizzato alla digitalizzazione delle imprese, si ricollega alla strategia europea riguardante la diffusione della banda larga. A questo proposito, vorrei evidenziare che l'Italia è all'ultimo posto per quanto riguarda la diffusione della banda larga ad alta velocità (considerando il numero di sottoscrizioni tra privati e imprese), secondo l'ultima valutazione della Commissione di giugno 2013 sul raggiungimento degli obiettivi posti dall'Agenda digitale. L'Agenda digitale europea (COM (2010) 245), una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020 ha fissato i seguenti obiettivi: banda larga di base per tutti entro il 2013 (obiettivo raggiunto); accesso a reti di nuova generazione (velocità pari o superiori a 30Mbps) per tutti i cittadini europei entro il 2020; entro la stessa data almeno il 50 per cento delle famiglie dovrebbe essere abbonata a internet con connessioni al di sopra di 100 Mbps. Nell'ambito del quadro finanziario pluriennale dell'UE 2014-2020

sono previsti due canali di finanziamento per interventi volti a migliorare la diffusione della banda larga: il principale è rappresentato dai Fondi strutturali; il secondo è costituito dal Meccanismo per collegare l'Europa (*Connecting Europe Facility* – CEF), nel cui ambito è previsto uno stanziamento pari a 1 miliardo di euro all'interno per investimenti in reti a banda larga veloci e ultraveloci. Si segnala inoltre che in più occasioni (in particolare nelle riunioni di marzo e giugno 2013) il Consiglio europeo ha ricordato le opportunità offerte dalla vigente disciplina del braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita, che consente di derogare agli obiettivi della disciplina di bilancio in caso di investimenti pubblici produttivi, tra i quali quelli per le reti digitali.

L'articolo 7, che contiene misure di razionalizzazione dell'istituto del *ruling* di standard internazionale è in linea con il piano d'azione europeo contro l'evasione fiscale presentato nel dicembre 2012, che mira a introdurre nella disciplina che regola la tassazione delle società con filiali all'estero una norma anti-abuso, al fine di impedire i fenomeni di elusione ed evasione fiscale. Il 25 novembre la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica della direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (COM(2013)814). La proposta segue una procedura legislativa speciale che prevede la mera consultazione del Parlamento europeo e l'unanimità in seno al Consiglio dell'UE. L'esame del PE è atteso per la seduta del 16 aprile 2014. E inoltre ancora all'esame del Consiglio dell'UE la proposta di direttiva concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (COM(2011)714), presentata dalla Commissione europea l'11 novembre 2011. La proposta mira a porre su un piano di parità i pagamenti transfrontalieri di interessi e di canoni e i corrispondenti pagamenti nazionali sopprimendo la doppia imposizione giuridica, le formalità amministrative onerose e i problemi di flussi

di liquidità per le società interessate. L'obiettivo è di evitare che i pagamenti transfrontalieri di interessi e di canoni siano soggetti a un'imposizione superiore rispetto alle transazioni nazionali, al fine di assicurare l'integrità del mercato interno. Il Parlamento europeo ha esaminato la proposta l'11 settembre 2012, approvando alcuni emendamenti: tuttavia, trattandosi di una proposta che segue una procedura legislativa speciale (con unanimità in seno al Consiglio), il parere del PE è obbligatorio ma non vincolante.

Infine, con riferimento alle problematiche del lavoro sommerso e irregolare toccate dall'articolo 14, segnala che la Commissione europea, nel corso del 2013, ha avviato due consultazioni pubbliche: la prima, riguardante la sicurezza sul lavoro, è stata aperta nel maggio 2013 e si è conclusa a fine luglio. Il punto di partenza della consultazione è costituito dai risultati della Strategia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro per il periodo 2007-2012, pubblicati nel marzo 2013. La seconda consultazione, avviata nel luglio 2013 e chiusa nel successivo settembre, ha riguardato le eventuali future misure dell'UE per prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso attraverso una migliorata cooperazione tra le autorità degli Stati membri preposte a far rispettare la normativa del lavoro, come ad esempio gli ispettorati del lavoro, le autorità fiscali e quelle della previdenza sociale.

Ricorda, infine, ai membri della Commissione, che sono pendenti numerose procedure di contenzioso avviate dalla Commissione europea, su alcuni dei temi contenuti nelle singole norme del decreto legge n. 145.

Con riguardo all'articolo 1, commi 11-14 (Sulcis) nel novembre 2012, la Commissione europea ha avviato due indagini ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato sulle misure di sostegno pubblico nella regione del Sulcis-Iglesiente in Sardegna. Per quanto riguarda la prima (SA 20867), la Commissione intende verificare la conformità con le norme sugli aiuti di Stato delle misure di sostegno, pari ad oltre 400 milioni di euro concessi dall'Italia dal 1998

a favore di Carbosulcis, l'azienda che sfrutta la miniera di carbone di Nuraxi-Figus. Con la seconda indagine (SA 33824), la Commissione vuole verificare se le sovvenzioni che l'Italia intende concedere per il « progetto Sulcis », riguardante la costruzione di una centrale a carbone dotata di un sistema di cattura e stoccaggio del carbone (CCS), sono in linea con le norme UE sugli aiuti di Stato.

In relazione al tema dei biocarburanti (articolo 1, comma 15) ricorda che la Commissione europea ha emesso un parere motivato ai sensi dell'articolo 258 TFUE nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/212, avviata nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento della direttiva 2009/28/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Quanto alle disposizioni in materia di bonifica di siti industriali (articolo 4) il 26 gennaio 2012 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato complementare – ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) (procedura di infrazione n. 2007/4679) contestando, in particolare, la non corretta trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva n. 2004/35/UE, in materia di responsabilità per danni ambientali e azioni di risarcimento del danno ambientale. In particolare, il decreto legislativo n. 152/2006, con cui l'Italia ha recepito la direttiva, recherebbe, ad avviso della Commissione, la previsione di casi di limitazione del principio di responsabilità non contemplati dal testo della direttiva europea.

In materia di reti e servizi di comunicazione (articolo 6, commi 8 e 9) ricorda che il 18 luglio 2007 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura 2005/5086) ritenendo che, con l'adozione di talune disposizioni di legge in materia di reti e servizi di comunicazione, è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 9 della direttiva 2002/21/UE, (direttiva quadro), agli articoli 3, 5 e 7 della direttiva 2002/20/UE (direttiva autorizzazioni), e agli articoli 2 e 4 della direttiva 2002/77/UE (direttiva con-

correnza). In particolare, la Commissione ritiene che il D.Lgs. 177 del 2005 e la legge n. 112 del 2004 – vale a dire le disposizioni di legge che disciplinano i servizi di trasmissione in tecnica analogica e in tecnica digitale – non siano conformi all'articolo 9 della direttiva quadro e agli articoli 5 e 7 della direttiva autorizzazioni in quanto: non consentirebbero alle aziende che non esercitano l'attività di radiodiffusione l'acquisto o l'utilizzo di frequenze ai fini delle trasmissioni in tecnica digitale; non rispetterebbero il principio di proporzionalità in quanto non limitano il numero delle frequenze che gli operatori già attivi possono acquistare in digitale, sostituendo gli attuali programmi in analogica con un numero eguale di programmi in digitale; le stesse aziende non sono obbligate a restituire le frequenze adesso utilizzate, una volta che si renderanno libere dopo il passaggio al digitale. Da parte italiana è stata raggiunta l'intesa con la Commissione di chiudere l'infrazione sulla base della riserva dell'accesso alla gara per alcune nuove frequenze digitali solo a nuovi operatori rispetto ai dominanti (RAI, Mediaset e Telecom). L'infrazione sarà chiusa solo con l'effettuazione della gara e l'assegnazione delle nuove frequenze. Secondo quanto dichiarato dal Viceministro Catricalà in occasione di un'audizione presso la Commissione trasporti della Camera, l'11 giugno 2013 sono stati inviati per il parere ai competenti commissari europei (Commissario alla Concorrenza, Joaquin Almunia, e Commissario all'Agenda digitale, Neelie Kroes) il bando e il disciplinare di gara.

Ricorda, infine, che, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (articolo 14), è in corso la procedura di infrazione n. 2010/4227, per il non corretto recepimento degli articoli 5 e 9 della direttiva quadro europea 89/391/UEE sulla sicurezza sul lavoro. La procedura è stata avviata dalla Commissione con una lettera di costituzione in mora dell'Italia, il 21 gennaio 2011, cui ha fatto seguito un parere motivato ex articolo 258 TFUE, il 21 novembre 2012. Le autorità italiane,

con lettera del 24 gennaio 2013, hanno fornito elementi al fine di rispondere ai rilievi sollevati dalla Commissione nel parere motivato. Nel parere motivato, la Commissione contesta in via preliminare la mancata notifica alle autorità europee del decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori) che, abrogando o modificando le previgenti misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attualmente costituisce, di fatto, il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 89/391/UEE. In secondo luogo, la Commissione solleva rilievi in merito ai seguenti punti: la deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega e subdelega, prevista dagli articoli 16 e 30 del TU (violazione dell'articolo 5 della direttiva). La direttiva sopra richiamata prevede la possibilità di delegare i poteri del datore di lavoro unicamente in caso di circostanze a loro estranee, eccezionali ed imprevedibili, laddove la normativa italiana, non chiarendo il contenuto e il grado di intensità della vigilanza del datore di lavoro, sembra permettere un'interpretazione blanda del contenuto del potere delegato, implicando, di fatto, un'esclusione di responsabilità. Gli elementi forniti dalle autorità italiane sul contenuto della delega e della subdelega, funzionali agli adempimenti attribuiti dalla legge al datore di lavoro e soggette a condizioni molto rigorose, ad avviso della Commissione, attenuano ma non risolvono i problemi sollevati in merito alla violazione della direttiva, in quanto sembrerebbero confermare l'esclusione della responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui la delega sia esercitata nel rispetto di tutte le condizioni di legge; proroga dei termini impartiti per la redazione del documento di valutazione dei rischi per le nuove imprese o per modifiche sostanziali apportate ad imprese esistenti. Su tale punto, la Commissione rileva che l'ordinamento italiano sembrerebbe permettere ai datori di lavoro di essere dispensati, sia pure per un periodo di tempo limitato (90 o 30 giorni, a seconda dei casi), dall'obbligo di disporre di un documento di

valutazione dei rischi (anche se la valutazione è immediata) nonché dell'obbligo di assicurarsi che i lavoratori abbiano accesso al documento stesso (articoli 28 e 29 del TU). Ciò, ad avviso della Commissione, appare contrario alla direttiva 89/391. Le osservazioni delle autorità italiane in risposta alla lettera di costituzione in mora, che pongono l'accento sul fatto che si tratterebbe di una possibilità, più che di un obbligo, per il datore di lavoro di rinviare la formalizzazione della valutazione dei rischi, non sono considerate dalla Commissione idonee al superamento dei rilievi.

Alla luce della complessità e dell'ampiezza del provvedimento, riterrebbe utile un ulteriore approfondimento del decreto-legge in esame, anche a tal fine prevenendo lo svolgimento di alcune audizioni. Con riferimento agli ambiti di competenza della XIV Commissione, proporrebbe di ascoltare il Governo sul tema degli aiuti di Stato ed il responsabile del Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale europea, ambito nel quale l'Italia è particolarmente in ritardo rispetto agli altri paesi europei.

Paola CARINELLI (M5S) condivide la proposta di svolgere alcune audizioni avanzata dalla relatrice, anche alla luce della complessità della materia degli aiuti di Stato.

Si riserva in ogni caso una valutazione più approfondita del provvedimento e della relazione della collega Mosca.

Adriana GALGANO (SCpI) si associa alla richiesta di audizioni avanzata dalla relatrice e propone di concentrarsi, mediante audizioni, anche sui temi dell'energia, sui quali è in corso un ampio dibattito in sede europea.

Rocco BUTTIGLIONE (PI) si associa alle proposte di audizioni avanzate. Riterrebbe inoltre utile un confronto con il Vice Ministro allo sviluppo economico Catricalà, anche al fine di comprendere il contributo italiano alla formazione delle politiche europee in materia di telecomunicazioni, rispetto alle quali si pone, come

è noto, il problema del finanziamento delle reti.

Paola PINNA (M5S) chiede alcuni chiarimenti alla relatrice con riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 4 del provvedimento, che legano le misure in materia di bonifica di siti industriali inquinati alla riconversione delle industrie medesime. Riterrebbe opportuno incentivare le bonifiche indipendentemente dalla riconversione delle industrie.

Con riferimento poi alle norme recate dall'articolo 1, ai commi da 11 a 14, relative al progetto di realizzazione di una centrale termoelettrica a carbone, da realizzare sul territorio del Sulcis, ritiene che si tratti di disposizioni volte ad aggirare la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ricorda infatti che la società interessata è integralmente di proprietà della Regione Sardegna, con evidenti effetti sullo svolgimento della gara d'appalto, e che il carbone che si prevede di utilizzare non è quello della vicina miniera di Nuraxi-Figus, ma sarà probabilmente di provenienza estera. Si chiede pertanto che senso abbia installare una centrale a carbone senza alcun legame con il tessuto produttivo locale: non è certo questo il sistema per aiutare lo sviluppo della zona del Sulcis e il M5S, presso le Commissioni di merito, proporrà lo stralcio delle misure in questione.

Chiede infine di conoscere le motivazioni della soppressione, nel corso dell'esame al Senato, delle misure di cui al comma 2 dell'articolo 4, volte ad introdurre il principio « chi inquina paga ».

Emanuele PRATAVIERA (LNA) condivide la proposta di audizione del Governo e sottolinea la necessità di svolgere approfondimenti anche sui temi della bonifica di siti industriali inquinati, sulla ristrutturazione delle aziende in crisi e sulle assicurazioni RC-auto. Si tratta di ambiti rispetto ai quali occorre valutare la compatibilità con la disciplina europea in materia di concorrenza.

Paola CARINELLI (M5S) si associa a quanto rilevato dalla collega Galgano circa

l'opportunità di svolgere audizioni con riferimento ai temi dell'energia; in particolare si potrebbe ascoltare un rappresentante della Fondazione Jeremy Rifkin.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatrice*, osserva come il provvedimento affronti questioni di impatto diretto sulla normativa dell'Unione europea, sulle quali ritiene opportuno concentrare il lavoro istruttorio della XIV Commissione. Le ulteriori questioni sollevate dai colleghi, con particolare riferimento ai temi del Sulcis e RC-auto, potranno più propriamente essere affrontate dalle Commissioni competenti nel merito.

Michele BORDO, *presidente*, rileva come le attività di approfondimento istruttorio potranno essere messe a punto in sede di ufficio di presidenza della Commissione; nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea — Legge europea 2013 bis.
C. 1864 Governo.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea — Legge di delegazione europea 2013 — secondo semestre.
C. 1836 Governo.

(Seguito esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Michele BORDO, *presidente e relatore sul disegno di legge europea 2013 bis*, informa che sui provvedimenti sono sinora pervenute le relazioni favorevoli delle Commissioni Giustizia, Difesa, Cultura, Attività produttive, Lavoro, Affari sociali e della Commissione per le questioni regionali.

Non appena pervenute le relazioni da parte di tutte le Commissioni competenti in sede consultiva, la Commissione potrà concludere l'esame preliminare e fissare un termine per la presentazione degli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Atto n. 61.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 gennaio 2014.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, anche alla luce dello scambio di opinioni avuto con i colleghi riterrebbe opportuno rinviare ulteriormente l'approvazione della

proposta di parere formulata, anche al fine di verificare la possibilità di raggiungere un'ampia convergenza sul testo del parere.

Segnala, in ogni caso, di accogliere il rilievo formulato nella scorsa seduta dalla collega Pannarale, volto a inserire nel parere una ulteriore osservazione che inviti il Governo a valutare l'opportunità di inserire nello schema di decreto misure volte a garantire una sostanziale abbreviazione delle procedure di conversione, di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno unico, tenuto conto che l'aumento della durata dei termini per il rilascio del permesso unico rispetto ai termini vigenti dal 1998 (da 20 a 60 giorni per il rilascio del permesso di soggiorno e da 40 a 60 giorni per il rilascio del nulla osta alla assunzione), introdotto dal decreto legislativo in esame, appare in contrasto con l'obiettivo della semplificazione degli oneri burocratici perseguito dalla direttiva.

Elvira SAVINO (FI-PdL), sebbene valuti positivamente le finalità dello schema di decreto in esame, sottolinea la contrarietà del suo Gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore. Ritiene infatti che non si possa utilizzare il recepimento di una direttiva per introdurre modifiche sostanziali e complessive della legislazione in materia di immigrazione.

Formula quindi una proposta alternativa di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 1*).

Emanuele PRATAVIERA (LNA) ritiene anch'egli opportuno un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, purché ciò consenta un approfondito confronto in Commissione.

Esprime anch'egli la propria contrarietà sulla proposta di parere presentata dal relatore e formula una proposta alternativa di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 2*). In particolare, si propone la creazione di una commissione tecnica di studio sui flussi migratori presso il Ministero dell'Interno che – tra l'altro – proceda alla raccolta di dati e all'analisi della capacità ricettiva del Paese.

Dalila NESCI (M5S) condivide l'opportunità di un rinvio dell'esame, anche al fine di consentire un ulteriore approfondimento dei temi in discussione.

Formula quindi, a nome del suo Gruppo, una proposta alternativa di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 3*). I rilievi formulati intervengono, tra l'altro, sulla questione delle quote quanto alla previsione secondo cui le domande eccedentarie rispetto alle quote possono essere esaminate solo nell'ambito di quelle che si rendano disponibili nel limite delle stesse quote, al fine di escludere che le eccedenze di una determinata qualifica di lavoro offerto possano essere assorbite da eventuali carenze per un'altra qualifica.

Si evidenzia inoltre, in ordine all'allungamento dei termini da 20 a 60 giorni, (lettera d), che modifica il comma 5 dell'articolo 22, come sia possibile, nel momento in cui si prevede che il permesso di soggiorno sia rilasciato in formato elettronico e si informatizza la relativa procedura, che si determini un allungamento, anziché un abbreviamento, dei termini per l'iter burocratico finalizzato al rilascio del titolo autorizzatorio. La Commissione fa presente che tale allungamento dei termini di rilascio del permesso di soggiorno rischia di danneggiare sia il lavoratore, che dovrà aspettare più a lungo, sia il datore di lavoro, che potrà trovarsi senza la manodopera necessaria. A tale riguardo, la condizione formulata è volta, al fine di eliminare il timore in merito alla possibile compressione dei diritti degli interessati, ad introdurre una disposizione che preveda espressamente che l'allungamento dei termini non incide su tali diritti, perché – ai sensi dell'articolo 5, comma 9-bis, del citato testo unico – il lavoratore straniero può soggiornare regolarmente e svolgere la propria attività lavorativa anche nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno; si prevede che sia ancora specificato nel permesso di soggiorno rilasciato secondo il modello introdotto nel regolamento CE n.1030/2002, se il cittadino straniero è autorizzato a lavorare, anche laddove il permesso di soggiorno sia stato rilasciato ad altro titolo

(ad esempio per motivi familiari) e che sia altresì stabilito che una volta decorso il termine massimo di 60 giorni senza che sia stato emesso alcun provvedimento tale decorso temporale debba qualificarsi come silenzio-assenso.

Annalisa PANNARALE (SEL) condivide le preoccupazioni manifestate dalla collega Nesci sull'allungamento dei tempi di concessione dei permessi, come già sottolineato nella precedente seduta. Rileva quindi come la proposta di direttiva in esame intervenga proprio in tema di parità di trattamento, come bene evidenziato nella proposta di parere formulata dal relatore. Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sul fatto che i lavoratori di Paesi terzi producono in termini lavorativi e tributari e occorre offrire loro una legislazione più avanzata possibile.

Michele BORDO, *presidente*, preso atto del dibattito svoltosi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

Atto n. 45.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 gennaio 2014.

Elvira SAVINO (FI-PdL) ritiene opportuno attendere la conclusione delle audizioni previste in VII Commissione prima di concludere l'esame del provvedimento.

Paola CARINELLI (M5S) condivide la necessità evidenziata dalla collega Savino.

Francesca BONOMO (PD) si associa a quanto detto dalle colleghe, tenuto conto

del fatto che le audizioni si sono concluse nella mattinata odierna.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) condivide le considerazioni svolte dalle deputate intervenute.

Gea SCHIRÒ (PI), *relatore*, si associa a quanto richiesto dai colleghi.

Michele BORDO, *presidente*, nessun'altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.

Atto n. 43.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 gennaio 2014.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.

Atto n. 46.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 gennaio 2014.

Vega COLONNESE (M5S) esprime l'orientamento favorevole del suo Gruppo sul provvedimento in esame, rispetto al quale intende evidenziare che esso dà

attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva 2011/93/UE, in tema di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. La direttiva 2011/93, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. Essa si pone l'obiettivo di ravvicinare ulteriormente le legislazioni penali degli Stati membri in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali, stabilendo norme minime relative alla definizione dei suddetti reati e delle relative sanzioni, nonché l'obiettivo di introdurre disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime minorenni.

Rileva che alcune vittime della tratta di esseri umani sono anche minorenni vittime di abusi sessuali o di sfruttamento sessuale, la direttiva è complementare alla direttiva concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani (2011/36, il cui recepimento è realizzato dallo schema di decreto legislativo n. 51). Il nostro Parlamento ha anche approvato la legge n. 172 del 2012, di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, recante rilevanti disposizioni di adeguamento interno.

Per quanto concerne le attività sessuali consensuali, l'articolo 8 della direttiva lascia gli Stati membri liberi di stabilire se certe pratiche siano o meno punibili quando coinvolgono persone vicine per età, livello di maturità fisica e psicologica e che possono essere considerate come la normale scoperta della sessualità.

In merito alla prevenzione la direttiva detta una particolare disciplina in relazione alle attività professionali a contatto con i minori: per evitare il rischio di recidiva, gli autori di uno dei reati di sfruttamento sessuale dei minori previsto dalla direttiva dovrebbero essere interdetti dall'esercizio di attività professionali che

comportano contatti regolari e diretti con minori. L'articolo 10 della direttiva prevede, poi, che i datori di lavoro hanno il diritto di essere informati dell'esistenza di una condanna o delle misure interdittive esistenti. Tali informazioni devono inoltre essere comunicate agli altri Stati membri al fine di evitare che un pedofilo possa usufruire della libera circolazione dei lavoratori nell'UE e conseguentemente finisca di nuovo per lavorare con minori in un altro paese. Sul punto il nostro ordinamento necessita di un adeguamento. Inoltre possono essere ricondotte a finalità preventive anche le disposizioni dell'articolo 21 della direttiva che, in relazione al c.d. turismo sessuale, prevede che l'organizzazione di viaggi finalizzati a commettere i reati di abuso sessuale, sfruttamento sessuale su minori o ancora di pornografia infantile, debba essere vietata.

Il nostro ordinamento va ben oltre tale previsione, se si considera che l'articolo 600-quinquies c.p. punisce con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937 chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

La stessa disposizione si rinviene con riferimento al delitto di corruzione di minorenni, consistente nel compiere atti sessuali in presenza di persona minore, previsto dall'articolo 609 *quinquies* del codice penale.

Le attività investigative sottocopertura hanno consentito di mettere in luce l'utilizzo di *darknet*, ovvero di reti di scambio del « *deep web* » in cui sistemi di anonimizzazione impediscono il tracciato dei dati di accesso telematico degli internauti, compromettendo seriamente l'acquisizione delle prove delle condotte criminose, si ritiene opportuno introdurre l'aumento, in misura non eccedente i due terzi, delle pene previste per i reati compiuti con l'utilizzo di questi mezzi di anonimizzazione.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, ribadisce la proposta di parere favorevole già formulata nella precedente seduta.

Michele BORDO, *presidente*, nessun'altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.

Atto n. 52.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 gennaio 2014.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 14 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.05.

Relazione della Commissione « Relazione annuale 2012 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali ».

COM(2013)565 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2013.

Michele BORDO, *presidente*, intervenendo a nome del relatore, onorevole Tancredi, formula una proposta di documento conclusivo (*vedi allegato 4*), che

sottopone all'attenzione dei colleghi affinché si possa pervenire ad una sua approvazione nella seduta di domani.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Relazione della Commissione «Relazione annuale 2012 in materia di sussidiarietà e proporzionalità». COM(2013)566 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2013.

Maria IACONO (PD), *relatore*, formula una proposta di documento conclusivo (*vedi allegato 5*), che illustra nel dettaglio.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) chiede chiarimenti in ordine alla forma dell'atto ed al suo *iter*.

Maria IACONO (PD), *relatore*, ricorda che le condizioni formulate rappresentano l'esito del dibattito e delle audizioni svoltesi in Commissione, che si auspica possano essere tenute in conto dalla Commissione europea ai fini della predisposizione della Relazione in materia di sussidiarietà e proporzionalità per l'anno 2014.

Michele BORDO, *presidente*, precisa che il documento presentato dalla relatrice, una volta approvato dalla Commissione, sarà trasmesso alle istituzioni dell'Unione europea, e conclude pertanto l'esame dell'Atto da parte della Camera dei deputati, trattandosi di un Atto dell'Unione europea sul quale la XIV Commissione è competente in sede primaria.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (Atto n. 61).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE FORMULATA DAL GRUPPO
DI FORZA ITALIA – POPOLO DELLA LIBERTÀ**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione Europea,

considerato che lo schema di decreto legislativo attua la delega legislativa conferita dall'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96, per recepire la direttiva 2011/98/UE relativa al rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi al contempo di soggiornare e di lavorare nel territorio di uno Stato membro e definisce un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;

osservato che l'istituzione di una procedura unica di domanda volta al rilascio di un titolo combinato che comprenda sia il permesso di soggiorno sia i permessi di lavoro in un unico atto amministrativo è finalizzata alla semplificazione oltre che alla armonizzazione delle relative norme degli Stati membri, con risvolti positivi sia per i migranti, sia per i loro datori di lavoro, consentendo, inoltre, controlli più agevoli sulla regolarità del soggiorno e dell'impiego;

atteso che la direttiva persegue l'obiettivo di assicurare un insieme comune di diritti ai lavoratori stranieri, che

soggiornano in uno Stato membro, in condizioni di parità di trattamento con i cittadini nazionali, in relazione alle condizioni di lavoro, all'istruzione e alla formazione professionale, alla sicurezza sociale, all'accesso a beni e servizi offerti al pubblico e agli altri aspetti connessi con l'occupazione, al fine di ridurre il rischio di concorrenza sleale tra i cittadini dello Stato membro e i cittadini stranieri, e di riconoscere il contributo che i cittadini stranieri apportano, con il loro lavoro e i loro versamenti tributari, allo sviluppo economico dell'Unione

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo se specificare in modo inequivocabile che le istanze di nulla osta eccedenti i limiti numerici stabiliti in base all'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, alle quali si riferisce il punto e) dell'articolo unico dello schema di decreto legislativo in esame, siano inserite in un'unica lista in ordine cronologico di presentazione.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (Atto n. 61).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE FORMULATA
DAL GRUPPO LEGA NORD E AUTONOMIE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione Europea,

considerato che lo Schema di decreto legislativo attua la delega legislativa conferita dall'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96, per recepire la direttiva 2011/98/UE relativa al rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi al contempo di soggiornare e di lavorare nel territorio di uno Stato membro e definisce un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;

osservato che l'istituzione di una procedura unica di domanda volta al rilascio di un titolo combinato che comprenda sia il permesso di soggiorno sia i permessi di lavoro in un unico atto amministrativo è finalizzata alla semplificazione consentendo, inoltre, controlli più agevoli sulla regolarità del soggiorno e dell'impiego;

considerate sia le finalità generali di semplificazione delle norme di rilascio del permesso di soggiorno unico lavoro richiamate nel considerando 3) alla direttiva 2011/98, quanto l'attuazione del diritto alla parità di trattamento in materia di condizioni di lavoro, di cui all'articolo 12 c. 1 lett. a) della direttiva medesima;

osservato che tutte le previsioni macroeconomiche degli istituti ed organismi accreditati fotografano un Paese in una

situazione di vera e propria recessione. La grave congiuntura economico-finanziaria che sta attraversando il nostro paese ha determinato e determinerà ancora di più nei prossimi mesi rilevanti ricadute negative sull'occupazione;

considerato che i lavoratori più a rischio – anche per la tipologia delle loro mansioni e dei relativi contratti – saranno sicuramente i lavoratori stranieri. Tale situazione creerà rilevanti problemi non solo sotto il profilo strettamente occupazionale, ma anche dal punto di vista della sicurezza pubblica, considerato il rischio attuale che molti stranieri, perdendo il posto di lavoro – in assenza di altri ammortizzatori sociali quali la famiglia e la comunità di appartenenza – finiscano per incrementare le fila della criminalità;

osservato come sia necessario avviare uno studio sui flussi migratori che proceda: alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;

ritenuto strategico l'avvio di un monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche

attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori; all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti; all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi; all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza; alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di ricongiungimento familiare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

in ottemperanza alle procedura unica di rilascio e rinnovo del permesso unico e dell'eguaglianza di trattamento previsti dalla direttiva, il decreto legislativo istituisca una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori presso il Ministero dell'Interno che proceda:

a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni in-

ternazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;

b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;

c) all'analisi della capacità recettiva del Paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;

d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;

f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di ricongiungimento familiare.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (Atto n. 61).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
FORMULATA DAL GRUPPO M5S**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione Europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo e il contenuto del provvedimento, ricordando che lo stesso attua la delega contenuta nell'articolo 1 della legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96), la quale è finalizzata al recepimento della direttiva 2011/98 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011;

osservato che lo schema è composto da un solo articolo, che novella il testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, per introdurre la disciplina prevista dalla direttiva 2011 del 1998;

visto che le novelle comportano le seguenti modifiche: innanzitutto nei permessi di soggiorno che consentono attività di lavoro subordinato, anche se rilasciati a diverso titolo, deve risultare tale informazione, attraverso la dicitura « perm. unico lavoro » lettera *a*), che inserisce un comma 8.1 nell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998; la dicitura anzidetta non deve essere inserita nei permessi rilasciati ai lavoratori autonomi, ai lavoratori stagionali, ai lavoratori marittimi, ai lavoratori distaccati, ai lavoratori « alla pari », nonché ai titolari (o richiedenti) di protezione internazionale o di una protezione temporanea e ai titolari di un permesso di

soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che soggiornano per motivi di studio o formazione; la relazione illustrativa motiva tale esclusione con la considerazione che tali soggetti sono titolari di uno status più favorevole (lettera *a*)), che inserisce un comma 8.2 nell'articolo 5;

osservato che il termine vigente per il rilascio del nulla osta all'ingresso per lavoro da parte dello sportello unico per l'immigrazione, istituito in ogni provincia presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato – è aumentato da 40 a 60 giorni (lettera *d*)), che modifica il comma 5 dell'articolo 22, mentre il termine vigente di 20 giorni per il rilascio del permesso di soggiorno è aumentato a 60 giorni dalle lettere *b*) e *c*) che novellano l'articolo 5, commi 9 e 9-*bis*. Nella relazione si motiva che tale aumento è stato introdotto per « la necessità sopravvenuta » di rilasciare il titolo autorizzatorio in formato elettronico, in conformità al regolamento CE 1030/2002, evidenziando che, poiché gli interessati possono comunque soggiornare regolarmente e svolgere la propria attività lavorativa pur nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, il termine più ampio non ne comprimerebbe i relativi diritti;

preso atto dell'aumento dei termini da 20 a 60 giorni, (lettera *d*), che modifica il comma 5 dell'articolo 22; ci si chiede come sia possibile, nel momento in cui si prevede che il permesso di soggiorno sia rilasciato in formato elettronico e si informatizza la relativa procedura, che si determini un allungamento, anziché un abbreviamento, dei termini per l'iter burocratico finalizzato al rilascio del titolo autorizzatorio. La Commissione fa presente che tale allungamento dei termini di rilascio del permesso di soggiorno rischia di danneggiare sia il lavoratore, che dovrà aspettare più a lungo, sia il datore di lavoro, che potrà trovarsi senza la manodopera necessaria;

rilevato che non appare peraltro chiaro come la previsione contenuta nel regolamento citato, che risale al 2002, possa costituire oggi una necessità sopravvenuta;

rilevato, altresì, che solo le domande di nulla osta che rientrano nelle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro, fissate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio, possono essere esaminate. Sarà necessario precisare che il portale informatico del Ministero dell'Interno appositamente dedicato a tale procedura sarà adeguato in modo da consentire al datore di lavoro di conoscere in tempo reale la posizione della propria richiesta rispetto alle quote assegnate alla provincia di riferimento, nonché in modo da consentire l'interazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del monitoraggio dell'andamento dei flussi;

osservato che le domande eccedentarie rispetto alle quote possono essere esaminate solo nell'ambito di quelle che si rendano disponibili nel limite delle stesse quote. In merito a ciò la relazione specifica che « la trattazione di queste ultime domande sarà avviata dal momento in cui

la direzione territoriale del lavoro comunicherà telematicamente allo sportello unico la disponibilità della quota »;

rilevato inoltre, quanto alla previsione secondo cui le domande eccedentarie rispetto alle quote possono essere esaminate solo nell'ambito di quelle che si rendano disponibili nel limite delle stesse quote, che occorre comunque escludere che le eccedenze di una determinata qualifica di lavoro offerto possano essere assorbite da eventuali carenze per un'altra qualifica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si preveda che, per ogni qualifica professionale si consenta l'ingresso nel nostro Paese a tanti stranieri qualificati quanti ne occorrono effettivamente, e non di più;

2) al fine di eliminare il timore in merito alla possibile compressione dei diritti degli interessati, si introduca la disposizione che prevede espressamente che l'allungamento dei termini non incide su tali diritti, perché – ai sensi dell'articolo 5, comma 9-*bis*, del citato testo unico – il lavoratore straniero può soggiornare regolarmente e svolgere la propria attività lavorativa anche nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno; sia ancora specificato nel permesso di soggiorno rilasciato secondo il modello introdotto nel regolamento CE n. 1030/2002, se il cittadino straniero è autorizzato a lavorare, anche laddove il permesso di soggiorno sia stato rilasciato ad altro titolo (ad esempio per motivi familiari) e che sia, altresì, stabilito che una volta decorso il termine massimo di 60 giorni senza che sia stato emesso alcun provvedimento tale decorso temporale debba qualificarsi come silenzio-assenso.

ALLEGATO 4

**Relazione della Commissione « Relazione annuale 2012 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali ».
(COM(2013)565 final).**

**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE
FORMULATA DAL RELATORE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminata la Relazione annuale 2012 della Commissione sui rapporti con i Parlamenti nazionali (COM(2013)565);

premesso che:

in base all'articolo 10, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea il ruolo principale dei Parlamenti nazionali nell'architettura costituzionale dell'Unione è quello di esercitare le funzioni di indirizzo e controllo sull'azione dei rispettivi Governi in seno al Consiglio e al Consiglio europeo. Il consolidamento dei rapporti tra la Commissione europea e le altre Istituzioni dell'UE, da un lato, e i Parlamenti nazionali, dall'altro, è tuttavia un ulteriore ed importante canale di intervento dei Parlamenti nazionali in quanto contribuisce ad assicurare la democraticità del processo decisionale europeo, nonché ad accrescere la consapevolezza dei cittadini in merito ai vantaggi dell'integrazione europea;

il dialogo politico informale costituisce uno strumento di raccordo tra la Commissione europea e le singole Assemblee, che se ne avvalgono secondo le rispettive procedure e prassi. Non appaiono pertanto condivisibili e coerenti con i Trattati le iniziative volte a sviluppare forme di dialogo politico collettivo nell'ambito di sedi di cooperazione interparlamentare o tra gruppi di parlamenti nazionali e la Commissione stessa;

occorre che il dialogo politico non si traduca in un esercizio rituale e non

privilegi la dimensione quantitativa ma concorra effettivamente alla formazione delle politiche e della normativa europea;

è pienamente condivisibile l'impegno della Commissione ad attuare un dialogo politico rafforzato nell'ambito del semestre europeo per il coordinamento *ex ante* delle politiche economiche, discutendo direttamente con i Parlamenti nazionali di questioni trasversali o specifiche per paese. Occorre a questo scopo che l'interlocuzione con i Commissari europei ed altri rappresentanti della Commissione sia più sistematica ed effettiva;

è positiva la decisione della Commissione di allertare sistematicamente i Parlamenti nazionali in merito a tutte le consultazioni pubbliche da essa avviate, essendo l'impatto dell'intervento parlamentare potenzialmente maggiore in una fase precoce del processo decisionale europeo;

la Relazione in esame, analogamente a quella per il 2011 e per il 2010, appare carente di indicazioni in merito alla valutazione degli effetti concreti del dialogo politico, non indicando essa se ed in quale misura i pareri dei Parlamenti nazionali siano stati tenuti in considerazione dalla Commissione e dalle altre Istituzioni dell'Unione nel corso del processo decisionale;

la qualità delle risposte della Commissione alle osservazioni dei Parlamenti nazionali registra un graduale miglioramento. I tempi per la risposta continuano tuttavia ad essere troppo lunghi e incom-

patibili con un efficace intervento dei Parlamenti nella formazione delle decisioni europee;

va ribadita l'esigenza che la Commissione renda disponibili ai Parlamenti nazionali nelle rispettive lingue nazionali la più ampia tipologia possibile di documenti, con particolare riguardo alle valutazioni di impatto sulle proposte legislative, essenziali per operare un esame compiuto e approfondito delle proposte legislative;

le osservazioni e le proposte formulate dalla XIV Commissione della Camera nei documenti finali approvati nella passata legislatura in relazione alle Relazioni annuali della Commissione europea sui rapporti con i Parlamenti nazionali 2010 e 2011 non hanno ricevuto risposta adeguata dalla Commissione stessa ed hanno trovato riscontro nella prassi solo in misura ridotta;

è auspicabile che anche il Parlamento europeo valorizzi i contributi ad esso trasmessi dai Parlamenti nazionali, dando conto espressamente conto del seguito dato ai medesimi contributi nelle relazioni adottate dalle Commissioni in vista dell'esame in plenaria;

rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

esprime una

VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

a) è necessario che la Commissione dia un riscontro più rapido, eventualmente in forma sintetica, ai contributi dei Parlamenti nazionali, in modo da consentire ai medesimi Parlamenti di pronunciarsi nuovamente o di tenere adeguatamente conto della risposte della Commissione ai fini di ulteriori interventi nello sviluppo del processo decisionale europeo;

b) il dialogo politico dovrebbe continuare a svolgersi secondo la prassi sinora consolidata e su base bilaterale tra la Commissione e singoli Parlamenti, evitando, per un verso, irrigidimenti procedurali o forme di interlocuzione collettiva tra la Commissione stessa e gruppi di Parlamenti nazionali;

c) le risposte della Commissione dovrebbero indicare in modo circostanziato se e in che modo le osservazioni dei Parlamenti nazionali siano state tenute in considerazione;

d) la Commissione dovrebbe evidenziare in modo specifico i contributi dei Parlamenti nazionali alle consultazioni da essa promosse, sia nel proprio sito internet sia in eventuali documenti che riassumano gli esiti delle consultazioni stesse;

e) è auspicabile che le prossime Relazioni annuali indichino – anche sulla base di alcuni esempi concreti – come i pareri dei Parlamenti nazionali sono stati tenuti in considerazione dalla Commissione ed eventualmente dalle altre Istituzioni dell'Unione nell'ambito del processo decisionale;

f) sarebbe opportuno che, a partire dal programma di lavoro per il 2015, la Commissione desse conto in modo espresso delle indicazioni pervenute al riguardo dai Parlamenti nazionali e del seguito dato ad esse ai fini delle individuazione delle priorità strategiche e legislative dell'Unione;

g) la Commissione europea, in coerenza con il regime linguistico previsto dai Trattati, dovrebbe rendere tempestivamente disponibili ai Parlamenti nazionali, nelle rispettive lingue ufficiali, la più ampia tipologia possibile di documenti, con particolare riferimento alle valutazioni di impatto sulle proposte legislative;

h) il Parlamento europeo dovrebbe dare espressamente conto del seguito dato ai contributi ad esso trasmessi dai Parlamenti nazionali, in particolare mediante l'inserimento di un apposita sezione nelle relazioni preparate sui singoli atti dalle Commissioni in vista della seduta plenaria.

ALLEGATO 5

Relazione della Commissione « Relazione annuale 2012 in materia di sussidiarietà e proporzionalità » (COM(2013)566 final).**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE
FORMULATA DAL RELATORE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminata relazione annuale 2012 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (COM(2013)566);

premesso che:

i principi di sussidiarietà e proporzionalità non devono essere intesi quali strumenti per la mera difesa delle competenze o dell'interesse nazionale ma quali criteri modulatori dei contenuti e delle forme dell'azione regolativa europea nei rapporti con gli altri livelli di Governo e con i corpi sociali intermedi;

in considerazione della natura dinamica del principio di sussidiarietà la Commissione Politiche dell'Unione europea si riserva di adottare pareri motivati, ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea (TUE) e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), anche in relazione a progetti legislativi europei che non contemplino un intervento adeguato rispetto alla natura delle questioni da affrontare o all'evidente valore aggiunto dell'azione europea rispetto a quella nazionale;

l'applicazione del meccanismo di allerta precoce da parte dei Parlamenti nazionali dimostra come, al di là delle differenti metodologie messe in capo da ciascuna Istituzione, esso sia uno strumento di natura prettamente politica anziché giuridico-formale. Appare pertanto poco utile ed inappropriata la definizione

di orientamenti o standard comuni per la verifica di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali;

il fatto che soltanto 70 dei 663 pareri trasmessi nel 2012 alla Commissione dai Parlamenti nazionali abbiano natura di pareri motivati ai fini del meccanismo di allerta precoce, conferma che gran parte dei Parlamenti stessi non intende avvalersi di tale meccanismo quale strumento di blocco del processo decisionale europeo e considera prioritario interloquire sul merito delle scelte politiche e normative europee;

il controllo di sussidiarietà costituisce, ai sensi del Protocollo n. 2, una prerogativa di ciascun Parlamento nazionale. Va ribadita, pertanto, la ferma opposizione ad ogni tentativo di stabilire in seno alla COSAC o in altre sedi di cooperazione interparlamentare meccanismi di coordinamento tra i Parlamenti nazionali intesi a configurare un esercizio sostanzialmente collettivo del controllo di sussidiarietà, in contrasto con le disposizioni dei Trattati e del Protocollo n. 2. Occorre invece utilizzare pienamente, anche ai fini della valutazione dei profili di sussidiarietà, il potenziale degli strumenti per lo scambio di informazioni e valutazioni, quali l'IPEX;

è opportuno rafforzare il raccordo tra la Camera e i Consigli e le Assemblee legislative regionali nell'ambito del meccanismo di allerta precoce, ferma restando la natura prioritaria dell'esame del merito delle iniziative legislative e prelegislative europee;

la relazione della Commissione evidenzia un'accresciuta attenzione per la corretta applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte di alcune Istituzioni ed organi dell'Unione, in particolare, del Parlamento europeo e del Comitato delle regioni;

va, in particolare, considerata positivamente la creazione da parte del Parlamento europeo di una nuova direzione incaricata di valutare non soltanto le proposte legislative della Commissione ma anche di stimare le eventuali ripercussioni delle proposte avanzate nelle relazioni legislative del Parlamento nonché i costi di una mancata azione dell'UE in determinati settori. Queste innovazioni hanno il merito di riafferma una concezione dinamica della sussidiarietà che può implicare ove appropriato, soprattutto a fronte di questioni di portata transnazionale, una estensione dell'intervento dell'Unione;

per quanto riguarda il Consiglio, la relazione in esame si limita a ricordare che il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri (Coreper) vigila sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, senza fornire indicazioni sulle metodologie e gli strumenti utilizzati allo scopo. Si tratta di una lacuna singolare, essendo chiamato il Consiglio, in qualità di colegislatore dell'UE, a garantire il rispetto dei due principi, in particolare in sede di approvazione di modifiche alla proposta originaria della Commissione;

è necessario migliorare ulteriormente le metodologie e i criteri per valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, anche al fine di porre i Parlamenti nazionali in condizione di effettuare adeguatamente, nel ridotto termine di otto settimane, il controllo nell'ambito del meccanismo di allerta precoce;

a questo scopo occorre che la Commissione motivi in modo più dettagliato ed esaustivo le proprie proposte sotto il profilo di sussidiarietà e proporzionalità, conformemente all'articolo 5 del protocollo

n. 2, e che il Parlamento e il Consiglio forniscano analoga motivazione per gli emendamenti eventualmente approvati;

va considerata prioritaria, per assicurare il rispetto del principio di proporzionalità, l'attuazione delle iniziative prospettate dalla Commissione per la riduzione al minimo indispensabile degli oneri normativi che gravano sulle PMI;

rilevata l'esigenza che il presente Documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) è necessario che le Istituzioni dell'Unione europea informino maggiormente la propria azione ad una concezione dinamica del principio di sussidiarietà, che può comportare un ampliamento dell'azione dell'Unione nel quadro delle sue competenze, ove le circostanze lo richiedano, o, al contrario, una limitazione o cessazione dell'azione in questione quando questa non sia più giustificata;

2) non sono condivisibili ed appaiono in contrasto con i Trattati, le iniziative volte a stabilire, anche attraverso le sedi di cooperazione interparlamentare, meccanismi di coordinamento tra i Parlamenti nazionali intesi a configurare un esercizio sostanzialmente collettivo del controllo di sussidiarietà e a promuovere il raggiungimento delle soglie previste dal meccanismo di allerta precoce;

3) non risultano altresì condivisibili le proposte volte, in occasione di una prossima modifica del Trattati, ad abbassare le medesime soglie, in quanto potrebbero incentivare il ricorso al controllo di sussidiarietà quale strumento di blocco o rallentamento dell'azione legislativa dell'Unione europea;

4) la Commissione europea e le altre Istituzioni competenti dovrebbero motivare in modo più analitico la conformità delle proprie proposte legislative sotto il profilo della sussidiarietà e della proporzionalità, fornendo, in coerenza con il Protocollo n. 2, indicatori qualitativi e quantitativi;

5) il Consiglio dell'Unione europea dovrebbe sviluppare strumenti specifici per la valutazione di impatto analogamente alla Commissione e al Parlamento europeo;

6) le metodologie per condurre le valutazioni di impatto condotte dalla Com-

missione, dal Parlamento europeo e, in prospettiva, dal Consiglio dovrebbero essere confrontabili e compatibili, anche al fine di agevolare la verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte dei parlamenti nazionali;

7) in coerenza con il principio di proporzionalità, è necessario che la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio rispettino rigorosamente il principio del « pensare anzitutto in piccolo » (*think small first*) e riducano al minimo indispensabile degli oneri normativi che gravano sulle PMI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Seguito dell'audizione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Giovanni Tamburino (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	163
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163

Martedì 14 gennaio 2014. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 9.35.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Seguito dell'audizione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Giovanni Tamburino.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce il seguito dell'audizione del dottor Giovanni Tamburino, Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sul tema del regime detentivo speciale previsto dall'articolo 41-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), con particolare riferimento anche alle modalità di attuazione di tale regime carcerario nei confronti del detenuto Salvatore Riina.

Giovanni TAMBURINO, *Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Peniten-*

ziaria, risponde ai quesiti posti nella precedente riunione.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica)

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Giulia SARTI (M5S), Claudio FAVA (SEL), Pina PICIERNO (PD), Davide MATTIELLO (PD), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) e i senatori Mario Michele GIARRUSSO (M5S), e Claudio MOSCARDELLI (PD), ai quali risponde Giovanni TAMBURINO, *Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dottor Giovanni Tamburino per il contributo fornito e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 11.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 11.50 alle 12.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

RISOLUZIONI:

7-00023 Benamati: Completamento della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e del processo di smantellamento degli impianti nucleari (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00032</i>)	7
<i>ALLEGATO 1 (Nuova formulazione della risoluzione)</i>	11
<i>ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata dalle commissioni (8-00032))</i>	15
7-00084 Terzoni: Iniziative del Governo nazionale per la verifica dei procedimenti autorizzatori regionali relativi alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	9
<i>ALLEGATO 3 (Nuova formulazione della risoluzione)</i>	19

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. Nuovo testo C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	22
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	25

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	23
Nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 3 ed abbinati, recanti disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.	
Audizione di esperti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Emendamenti C. 362-A Madia (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	24
---	----

II Giustizia

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 1921 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2013, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.	
Audizione di Sebastiano Ardita, Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Messina e di Raffaele Cantone, magistrato della Corte di Cassazione (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	27

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	28
---	----

ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	30
---------------------------------------	----

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. Nuovo testo C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
---	----

ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	60
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2013, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 73 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	55
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione – Parere su emendamenti</i>) ...	61
---	----

Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza. C. 1363 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	63
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla redistribuzione delle risorse residue del fondo desinato alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative. Atto n. 66 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	63
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno <i>status</i> uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. Atto n. 47 (Rilievi alla I Commissione)	64
---	----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE. Atto n. 59 (Rilievi alla X Commissione) ...	65
---	----

VI Finanze

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	67
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente della CONSOB, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 1836, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre e del disegno di legge C. 1864, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis	85
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. Atto n. 55 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	85
---	----

AVVERTENZA	86
------------------	----

ERRATA CORRIGE	86
----------------------	----

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362-A Madia	87
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (atto n. 45), audizione di rappresentanti del settore	87
---	----

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	88
---	----

Sull'ordine dei lavori	88
------------------------------	----

Estinzione dell'istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense. C. 1069 Bossa (<i>Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1164</i>)	88
--	----

Istituzione di monumento nazionale della Basilica Palladiana. C. 1363 Galan e C. 1405 Sbrollini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	90
--	----

Sui lavori della Commissione	90
------------------------------------	----

Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092 Distaso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	90
--	----

ALLEGATO (<i>Emendamento approvato</i>)	91
---	----

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362-A Madia	90
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	92
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti del relatore</i>)	94

INTERROGAZIONI:

5-01191 Tino Iannuzzi: Iniziative urgenti per il rinnovo della concessione relativa alla tratta autostradale Salerno-Pompei-Napoli	93
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	95
5-01395 Agostinelli: Sulla realizzazione del raccordo autostradale fra il porto di Ancona e l'autostrada A14.	
5-01704 Agostinelli: Sulla realizzazione del raccordo autostradale fra il porto di Ancona e l'autostrada A14	93
ERRATA CORRIGE	93

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	96
DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia » per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	96

COMITATO RISTRETTO:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.	101
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	102
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina del dottor Rino Tarelli a presidente e della dottoressa Antonella Valeriani e del dottor Francesco Massicci a componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomine nn. 20, 21 e 22 (<i>Esame e rinvio</i>)	102
---	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	106
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Atto n. 50 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	107
Sui lavori della Commissione	119
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. (Atto n. 54) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	119

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	121
DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	121
DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	126
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/12/UE che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Atto n. 62 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	130
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	132
DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	132
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. Testo unificato C. 957 Micillo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	135
DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	138

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864 Governo.	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (<i>Seguito esame congiunto e rinvio</i>)	147

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Atto n. 61 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	148
ALLEGATO 1 (<i>Proposta alternativa di parere formulata dal gruppo di Forza Italia-Popolo della libertà</i>)	153
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere formulata dal gruppo Lega Nord e autonomie</i>)	154
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere formulata dal gruppo M5S</i>)	156
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi. Atto n. 45 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	149

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE. Atto n. 43 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) .	150
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. Atto n. 46 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	150
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale. Atto n. 52 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	151
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Relazione della Commissione « Relazione annuale 2012 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali ». COM(2013)565 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	151
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di documento finale formulata dal relatore</i>)	158
Relazione della Commissione « Relazione annuale 2012 in materia di sussidiarietà e proporzionalità ». COM(2013)566 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	152
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di documento finale formulata dal relatore</i>)	160
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Seguito dell'audizione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Giovanni Tamburino (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	163
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163

PAGINA BIANCA

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

*Martedì 14 gennaio 2014. – Presidenza
del presidente Sandro GOZI.*

**Incontro con Sabine Leutheusser-Schnarrenberger,
candidata alla carica di Segretario Generale del
Consiglio d'Europa.**

L'incontro si è svolto dalle 13.20 alle
14.20.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 9,60



17SMC0001560